

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

BOZZE DI STAMPA

7 dicembre 2021

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

A.S. 2448 - FASCICOLO EMENDAMENTI SEGNALATI
7 DICEMBRE 2021 ORE 21,30

EMENDAMENTI

Art. 2

2.25

RICHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Delle risorse di cui al comma 1, una quota non inferiore a 5.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 è destinato alla riduzione del 100 per cento delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per i lavoratori fino ai 25 anni di età e una riduzione del 50 per cento delle stesse per i lavoratori fino ai 30 anni di età.».

2.26

DESSÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In virtù delle risorse disponibili di cui al comma 1, all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, modificare le parole da: "a)" fino a: "43 per cento" con le seguenti: "a) fino a 15.000 euro, 20 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 24 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 38 per cento; d) oltre 50.000 euro 44 per cento.».

2.0.1 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Eliminazione dell'IRAP per autonomi e società di persone)

1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le lettere b) e c) sono soppresse.

2. All'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "enti", sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli articoli 5-bis e 8 sono abrogati».

2.0.10

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la revisione delle modalità di calcolo dell'IVIE)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare la costituzione di una commissione di studio con il compito di individuare nuovi criteri e modalità per il calcolo dell'IVIE, anche con riferimento agli immobili ubicati nel Regno Unito a seguito della *Brexit*. A tal fine, al termine dei lavori la commissione trasmette apposita relazione alle commissioni parlamentari competenti per materia, rendendo conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. A decorrere dall'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

2.0.23

FENU, TAVERNA, GALLICCHIO, CASTALDI, GIROTTI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.24 (testo 2)

FENU, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di benefici e detrazioni fiscali)

1. I benefici economici, comunque denominati, attribuiti da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti, da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali sono erogati mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle detrazioni di cui all'articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei predetti benefici, sono affidati alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, le modalità standardizzate

di erogazione e fruizione dei benefici, nonché le modalità di remunerazione del servizio al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e garantirne l'autosostenibilità a regime.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 e le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

2.0.25

AIROLA, LOMUTI, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, FERRARA, DI GIROLAMO, PIRRO, PAVANELLI, NATURALE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.";

b) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "lettera b)".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo i, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.0.26

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica)

1. Le somme corrisposte dai soggetti acquirenti a titolo di traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica già disciplinata dall'articolo 6 decreto-legge 28 novembre 2011, n. 511, convertito con 1. 27 gennaio 1989, n. 20, e dagli articoli 52, 56 e 60 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rimborsate dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ai medesimi soggetti, ove non prescritte, mediante attribuzione di credito d'imposta ripartito in quote paritarie nel triennio decorrente dalla domanda di rimborso.».

2.0.28

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

d) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 435 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 3

3.7

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (*Abrogazione plastic tax e cancellazione della sugar tax*) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 634 e seguenti sono abrogati.

b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Art. 4

4.2 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile compostabili e non compostabili) - 1. Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis. Prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali comunque destinati alla protezione dell'igiene femminile".

2. Alla tabella A, Parte II-bis abrogare il numero 1-*quinquies*.

3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 250 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge.».

4.3

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili) - 1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexties*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-*quinquies*".».

4.4

BITI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Aliquota IVA del cinque per cento per i prodotti per l'igiene femminile) - 1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 1-*quinquies*) è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*) prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali, destinati alla protezione dell'igiene femminile"».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 555 milioni di euro per l'anno 2022 e di 455 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.5

MASINI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies*) è inserito il seguente:

"1-*sexies*) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico".

02. All'articolo 36, comma 4, lettera *a*), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "e strumenti musicali" sono soppresse».

Consequentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e del cinque per cento per gli strumenti musicali».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, commi 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.0.6

PERILLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA al 10 per cento per le prestazioni veterinarie)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, Parte III, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

"127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia";

2) sopprimere il numero 110.

b) alla Tabella A, parte II, sopprimere il numero 19.».

4.0.15

MARINELLO, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per i profilattici maschili e femminili)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:

"114-bis) profilattici maschili e femminili"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «575 milioni di euro per l'anno 2022 e 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.29

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per la prima infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexties*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia."».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare dall'articolo 20 per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Il Ministro dell'economia e finanza è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4.0.45

FERRERO, TESTOR, TOSATO, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, le parole: "dal 1 gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023" sono soppresse.

b) All'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono soppresse.

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 545 milioni di euro».

4.0.50

CROATTI, GALLICCHIO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Sospensione dell'imposta sugli intrattenimenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 5

5.0.1

Marco PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi

oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli in e 111-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscos-

sione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

5.0.12

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Distinguo suolo pubblico e privato per canone unico pubblicità esterna)

1. Al comma 819 lettera b) dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato«».

5.0.17

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "15 dicembre 2020" con le seguenti: "30 giugno 2022";

b) sostituire le parole: "30 settembre 2021" con le seguenti: "30 dicembre 2022"».

5.0.27

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli omessi versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e gli omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevano ai fini dell'applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che si perfezioni il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di legge, anche mediante versamento in settantadue rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2022».

Art. 6

6.0.8 (testo 2)

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";

b) al comma 1, le parole: "di demanio collettivo," sono sostituite dalle seguenti: "dei domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi),"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.9

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 7.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione imposta di bollo per i contratti di importo esiguo)

1. Alla nota 1 dell'articolo 24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità Informa scritta", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a 3.200,00 euro conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

Art. 7

7.0.12

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori);

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.30

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 e 12 del D.L. 149/2013)

1. 1 partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma 1 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.».

7.0.41 (testo 2)

CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esclusione imposte per immobili occupati abusivamente)

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché le unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale".

2. Con decorrenza dalla denuncia di cui al comma 1, fin quando l'unità immobiliare non sarà nuovamente utilizzabile, non è dovuta né l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né la tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo immobili privati occupati" con dotazione pari a euro 10 milioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

Art. 8

8.0.19

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Saldo e Stralcio delle cartelle esattoriali per contributi previdenziali non versati da artigiani e commercianti)

1. I debiti per mancato versamento dei contributi corrispondenti al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, risultanti dai moli dell'Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 novembre 2021, possono essere istinti, dai lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 della legge citata, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, per ciascuna cartella esattoriale, una quota non inferiore ad euro 1.000, in unica soluzione entro il 1° giugno 2022, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Il versamento di tale quota concorre alla formazione del montante contributivo e dell'anzianità contributiva secondo le regole della gestione di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

8.0.22

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito di imposta per l'installazione di telecamere esterne a tabaccherie)

1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

8.0.26 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 febbraio 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce rimesione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID - 19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto - legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, ma non ancora iscritti a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del D.lgs. 74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo».

8.0.28

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea Che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

8.0.32

BAGNAI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche in materia di termini di versamento)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - *(Razionalizzazione dei termini di versamento)*. - 1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applicano anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica,

da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.»

8.0.52

FENU, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il comma 71, sono inseriti i seguenti:

"71-bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il *plafond* annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera *a*) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera *a*) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento;

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in cui il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera *a*) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento;

71-ter. Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma 71-bis, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali;

71-quater. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

71-quinquies. A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal regime forfettario".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.56

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esonero seconda rata IMU e proroga credito imposta affitti per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali colpiti dalla pandemia)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

8.0.68

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti

territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "8.000 milioni di euro" con le seguenti: "7.545 milioni di euro";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "5.545 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.545 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"».*

8.0.73

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: "non superiori a euro 65.000" con le seguenti: "non superiori a euro 100.000"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2022, 470 milioni per il 2023 e 370 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371.

8.0.75

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

8.0.83

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai piani di risparmio di lungo termine di cui all'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in analogia a quanto previsto per gli enti di previdenza obbligatoria e agli enti gestori delle forme di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 3, del decreto-legge n.124 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, non si applicano le disposizioni sull'unicità dei piani individuali di risparmio ordinari di cui all'articolo 1 comma 112 della legge n. 232 del 2016.».

8.0.89

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.90

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tosap e Cosap)

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 marzo 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

8.0.93

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 225, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «499,7 milioni di euro per l'anno 2023, 499,4 milioni di euro per l'anno 2024, 498,2 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2033».

8.0.97

SALVINI, BAGNAI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: "se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 30 novembre 2021." sono sostituite dalle seguenti: "se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 31 gennaio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

8.0.100

BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2025".

2. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92:

al comma 75, dopo le parole: "1° luglio 2013" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2023" dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

"75-bis. Per l'anno 2023, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 75, pari a due euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

3. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43: al comma 2, dopo le parole: "tre euro a passeggero" sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2024" dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di un euro e cinquanta centesimi a passeggero imbarcato. Tale incremento è destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".

2-*ter*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per l'anno 2024 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al presente articolo è pari a un euro e cinquanta centesimi nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura del cento per cento il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

4. All'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "1° luglio 2021" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2024".

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: al comma 1328, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2007" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2025".

dopo il comma 1328 è aggiunto il seguente:

"1328-bis. Per l'anno 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 1328, pari a cinquanta centesimi di euro a passeggero imbarcato, non si

applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

6. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350: al comma 11, all'inizio del secondo periodo, sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2025" dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'anno 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 11, pari a un euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 e fino al 2025, e in 90 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 9

9.15

LONARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sopprimere le lettere a), b) e c).*

2) *al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: "dal 30 settembre 2021" con le parole: "al 30 giugno 2022";*

b) *sopprimere il terzo periodo;*

c) *all'ultimo periodo sostituire le parole: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022" con le parole: "per le spese sostenute al 30 giugno 2023".*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

9.257

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO, LA MURA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

"f-bis) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

f-ter) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205."».

9.259

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3 le parole: "non può essere usufruita negli anni successivi" sono sostituite con le seguenti: "può essere usufruita negli anni successivi"».

9.274

ROMEO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (*Fondo esigenze indifferibili*) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.333

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2022 e 2023, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuati e disciplinati all'interno dei regolamenti comunali." Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

9.351

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 30 milioni per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, è destinata a finanziare, a seguito di apposita valutazione dell'Alta Commissione di cui al comma 439, fino ad un massimo di cinque proposte per ciascuna delle medesime Province. Le proposte sono presentate entro il 30 aprile 2022. L'Alta Commissione indica, entro il 31 maggio 2022, le proposte ammesse a finanziamento, secondo i criteri di valutazione previsti dal Programma"».

9.2000/28

DAL MAS

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: elencati nel comma 2,» inserire le seguenti: «complessivamente superiori a euro 50.000 e con l'esclusione di quelle anche di importo superiore sostenute fino al 12 novembre 2021 o per le quali, a tale data, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia già stato acquisito il titolo abilitativo,»;*

b) *alla lettera d), capoverso «Art. 122-bis», comma 1:*

1) *sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «tre giorni»;*

2) *sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni»;*

3) *sopprimere le parole: «, anche successive alla prima»;*

4) *dopo le parole: «che presentano» inserire la parola: «gravi».*

9.2000/39

FERRO

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), cpv a-bis), comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:*

- *dopo le parole: «interventi elencati nel comma 2», inserire le seguenti: «di importo complessivo pari o superiore a diecimila euro per unità immobiliare»;*

- *alla lettera b), dopo le parole: «spese sostenute» inserire le seguenti: «a decorrere dal 12 novembre 2021»;*

- *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità di cui alla lettera a) e della asseverazione di cui alla precedente lettera b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 119, comma 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»;

b) *alla lettera d), sostituire il comma 2-sexies con il seguente:*

«2-sexies. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli

interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Conseguentemente, agli oneri di cui alla lettera b-bis) pari a 10.100.000 euro annui dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.0.18

ORTIS, BOTTO

*Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), dopo la lettera *b*) è aggiunta infine la seguente:

"c) gli interventi riguardanti beni e aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), ricadenti nell'allegato B.8, volti all'efficientamento energetico mediante coperture con pannelli fotovoltaici, sono soggetti a prescrizioni vertenti esclusivamente su materiali utilizzati, colorazioni ed esposizione sulle falde; le competenti autorità paesaggistiche rendono le summenzionate prescrizioni tecniche preventivamente alla realizzazione del progetto nel termine perentorio di 15 giorni. Restano esclusi dalla presente lettera i beni soggetti a vincoli artistici e archeologici"».

9.0.57 (testo 2)

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«9-bis.

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello Sviluppo Economico concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo fine è autorizzata la spesa di 6 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa

9.0.58

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico che individua, di concerto con il Ministero dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. A questo fine è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2022. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.».

Consequentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».

9.0.63 (testo 2)

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

Consequentemente:

- All'articolo 14:

1) al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è soppresso;

b) al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui

alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» *sono soppresse.*

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, costituite con presenza in quota maggioritaria da PMI.».

9.0.68

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Credito d'imposta per la sanificazione
e l'acquisto di dispositivi di protezione)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra-alberghiere* a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Art. 10

10.53

TURCO, PIARULLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si

provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo i, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Consequentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES».

Consequentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.66

L'ABBATE, FERRAZZI, GARAVINI, BUCCARELLA, LANIECE, GALLONE, BRIZIARELLI, TURCO, RICCIARDI, Marco PELLEGRINI, DE PETRIS, PRESUTTO, FENU, DI PIAZZA, MANTOVANI, EVANGELISTA, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI, Giuseppe Pisani, CROATTI, QUARTO, CRIMI, GALLICCHIO, LUPO, FEDE, TRENTACOSTE, CASTELLONE, FERRARA, GAUDIANO, MORONESE, ANASTASI, PIARULLI, PUGLIA, CATALFO, RUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/64o, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2-ter. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 2-bis le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrige-

razione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO₂, R290.

2-quater. Il credito di imposta di cui al comma *2-bis* è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma *2-bis*. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*.

2-sexies. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»

2-septis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quinquies*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

10.78

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023, 2024 e 2025"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indif-

feribili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.0.4 (testo 2)

FERRO, DAMIANI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di RS su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m)*, *q)* e *j)* del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e inno-

vazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti

i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

«Art. 10-ter.

(Stabilizzazione credito di imposta ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, a decorrere dall'anno 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro".

c) al comma 3 sopprimere le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,";

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. A decorrere dall'anno 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

10.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciu-

to in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di ricovero e cura carattere scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.0.17

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi, che sono derivati dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori economici contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, e a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività di commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2017. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nei periodi d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 11 revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione ed entro il 30 giugno 2022.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Fermi restando i controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

6. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.35

MALLEGNI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli a zero e ridotte emissioni)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di

biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), nonché all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro in caso di rottamazione e 1.000 euro in assenza di rottamazione, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	2022	2023	2024
0-20			
con rottamazione	e 7.000	e 6.000	e 5.000
senza rottamazione	e 4.500	e 3.500	e 2.500
21-60			
con rottamazione	e 3.500	e 3.000	e 2.000
senza rottamazione	e 2.000	e 1.500	e 1.000

2. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (Km) sia compreso tra 61 e 135, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, è riconosciuto un contributo di euro 1.250 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro, nel limite di risorse pari a euro 350 milioni riferite alla dotazione del fondo di cui al successivo comma 13 lettera a).

3. A chi acquista, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6/VI, secondo gli importi di cui alle seguenti tabelle riferite alle singole annualità:

Massa totale a terra	BEV e FCEV			Alimentazioni Alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido)			Altre Alimentazioni		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
0-1,999 ton									
con rottamazione	e 4.000	e 3.000	e 2.000	e 1.800	e 1.400	e 1.000	e 1.500	e 1.200	e 1.000
senza rottamazione	e 3.200	e 2.200	e 1.200	-	-	-	-	-	-
2-3,299 ton									
con rottamazione	e 5.600	e 4.600	e 3.600	e 2.500	e 1.800	e 1.200	e 2.000	e 1.500	e 1.200

senza rottamazione	e 4.800	e 3.800	e 2.800	-	-	-	-	-	-
3,3-3,5 ton									
con rottamazione	e 8.000	e 7.000	e 6.000	e 3.500	e 2.800	e 2.000	e 3.000	e 2.500	e 2.000
senza rottamazione	e 6.400	e 5.400	e 4.400	-	-	-	-	-	-

4. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi da 1 a 3 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

5. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dell'eventuale sconto praticato dal venditore e del contributo statale di cui ai commi da 1 a 3.

7. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

8. Ai fini di quanto disposto dal comma 7, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

9. I contributi di cui ai commi da 1 a 3 sono corrisposti all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi di carattere nazionale.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Contestualmente al riconoscimento del credito d'imposta

le imprese costruttrici o importatrici ricevono il dettaglio delle pratiche che concorrono alla formazione del suddetto credito d'imposta.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

12. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza per il completamento della procedura, prevista dal citato decreto ministeriale, di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato a trecento giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

13. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui ai commi da 1 a 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 1.243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione annuale:

a) per il 2022: 900 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂; 150 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 30 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

b) per il 2023: 1.000 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 110 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 30 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

c) per il 2024: 1.100 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 120 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 50 milioni ai veicoli esclusivamente elettrici.

14. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico, vengono messe a disposizione le eventuali risorse residue della dotazione del fondo. La ripartizione delle risorse di cui al comma 13 può essere modificata in qualsiasi momento con i medesimi provvedimenti del Ministero.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per il 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo;

b) quanto a 100 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge;

c) quanto a 143,3 milioni di euro per il 2022 e 243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri;

e) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.40

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.53

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH - Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-ecosistemi digitali dell'innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation EU* ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma i finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti *hardware* e *software* funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

- c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;
- d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;
- e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;
- f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;
- g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;
- h) spese generali.

5. Il DIH - *Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

10.0.72

SALVINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e*-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti «507 milioni».

10.0.80

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, il credito di cui all'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è cedibile, alle compagnie e le società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le mede-

sime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Consequentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.87

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto di l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

t Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 1088, le parole: "ciascuno degli anni 2021 e 2022." sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023."».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «495 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

10.0.93

TIRABOSCHI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art.10-bis.

(Incentivi per le società benefit)

1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.0.96

SERAFINI

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 sono prorogate al 2022.».

Consequentemente, ridurre di 110 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

Art. 11

11.6

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per impianti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono anche le opere edili e murarie necessarie per l'installazione degli impianti e dei beni strumentali, nonché i beni infissi al suolo.».

11.7

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

11.0.37

DAMIANI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)

1. La dotazione del fondo per l'intrattenimento digitale "*First Playable Fund*" di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 6 milioni per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.39

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento Bonus Rottamazione TV)

1. Per l'esercizio finanziario 2022 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i contributi ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, come estese dall'articolo 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate per un importo di 250 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo paria a 250 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.42

NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 sono tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nella misura del 50 per cento di quanto dovuto.

2. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sono tenuti al pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 nella misura del 50 per cento di quanto dovuto.

3. All'articolo 9-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai commi 4 e 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «435 milioni di euro per l'anno 2022».

11.0.47

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Sostegno all'imprenditoria femminile innovativa)

1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.48

LANZI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1. Le somme non utilizzate o impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono conservate in conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo al medesimo scopo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

11.0.51

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Bonus cuochi)

1. All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2022";

b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19", sono sostituite dalle seguenti: dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*".

2. I decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo, 1 comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano alle spese di cui al comma 117 del medesimo articolo sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.».

11.0.59

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per la diffusione degli investimenti con lo strumento del PPP)

1. Al fine di incrementare gli investimenti con immissione di capitale da parte di soggetti privati in contratti di partenariato pubblico privato, definito ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 180 aprile 2016, n. 50, realizzati con o senza contribuzione pubblica, ai singoli investitori ed in proporzione al capitale investito, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, un credito d'imposta pari al 30 per cento della misura dell'investimento complessivo effettivamente sostenuto dal privato e

in proporzione ai versamenti effettuati nella realizzazione dell'intervento in partenariato.

2. Al credito d'imposta accedono i soggetti giuridici e le persone fisiche, con residenza fiscale in Italia, che contribuiscono a mezzo di capitali a un intervento da realizzarsi nella forma del partenariato pubblico privato. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

3. Il credito d'imposta spettante ai singoli investitori privati coinvolti nell'operazione di partenariato pubblico privato è cumulabile con i benefici eventualmente concessi in relazione alla tipologia delle spese effettuate.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile, in tutto o in parte, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.».

Consequentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

Art. 12

12.5

PETROCELLI, FERRARA, AIROLA, NOCERINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio

2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A..";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

1-ter. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

12.0.2

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sviluppo dell'e-commerce del settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, favorendo l'apertura di nuovi canali di distribuzione e vendita, anche in risposta agli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per lo sviluppo di soluzioni di commercio digitale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, in funzione della dimensione aziendale, nelle seguenti misure e limiti:

a) in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 10.000,00 euro in favore delle micro e piccole imprese, come de-

finite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000,00 euro in favore delle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE;

c) in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 30.000,00 euro in favore delle grandi imprese.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

4. Per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società "*in house*", ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

6. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

12.0.8

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a sostegno del sistema fieristico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successivamente incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite subite nell'anno 2021 derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere.

2. Il comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è abrogato».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 500 milioni di euro».

Art. 13

13.4

FERRARA, AIROLA, NOCERINO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi di livello dirigenziale di livello generale di nuova istituzione possono

essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.482.908 per l'anno 2022 e di 499.482.908 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.0.2

GALLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 26-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. All'articolo 26-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) dopo le parole: "Governo italiano" sono inserite le seguenti: "o in Piani Individuali di Risparmio";

2) alla lettera a), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

3) alla lettera b), le parole: "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400.000" e le parole: "euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

4) alla lettera b), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

5) alla lettera c):

a) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di una somma almeno pari all'importo dell'inve-

stimento o della donazione che intendono effettuare ai sensi delle lettere *a)*, *b)* o della presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

b) al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al successivo comma 8";

c) al comma 2, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: "*e)* copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8;

d) al comma 3:

a) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono aggiunte le parole: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8".

b) dopo le parole: "ingresso per investitori", sono aggiunte le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8)";

c) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

"3-quater. Il nulla osta reca l'avvenuta attestazione della sussistenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle somme oggetto dell'investimento, ed autorizza gli istituti bancari italiani e gli altri destinatari degli obblighi di adeguata verifica ad ottemperare ai relativi adempimenti in forma semplificata.

e) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al titolare del visto per investitori e agli eventuali familiari di cui al comma 8) è rilasciato, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un permesso di soggiorno quinquennale recante la dicitura: "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma I entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di cinque anni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* o non ha presentato domanda di verifica intermedia secondo le modalità e i termini di cui al successivo comma 5.1.

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5.1. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del biennio decorrente dalla data di rilascio del permesso di soggiorno il titolare del permesso di soggiorno per investitori è tenuto a sottoporsi alla verifica intermedia di mantenimento dell'investimento mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della doman-

da di verifica intermedia comporta la revoca automatica del permesso di soggiorno".

g) Il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. I soggetti titolari del permesso di soggiorno per investitori esercitano gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, sono esonerati dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, sono esonerati dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al successivo comma 8.

h) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*ter*. Il soggetto titolare di permesso di soggiorno per investitori è altresì esonerato dall'obbligo della disponibilità di un alloggio, per sé e per i propri familiari, per tutta la durata del permesso di soggiorno a condizione che elegga - in fase di richiesta del permesso di soggiorno - un domicilio digitale (PEC) per sé e per i propri familiari maggiorenni. Qualsiasi provvedimento relativo al permesso di soggiorno, inclusi quelli di revoca od avvio al procedimento volto alla revoca, vengono notificati all'interessato esclusivamente al domicilio digitale eletto.

i) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) A inizio paragrafo sono inserite le seguenti parole: "Alla scadenza,";

2) Le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

1) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per investitori è altresì convertibile, ove ne sussistano i requisiti, in un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in altro permesso di soggiorno.

6-*ter*. In nessun caso il permesso di soggiorno per investitore può essere convertito in altra tipologia di permesso prima del decorso di 5 anni dalla data di ingresso in Italia".

m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1, lettera a), c) e d) ed i figli minori di anni 21, anche del coniuge o nati fuori del matrimo-

nio, non coniugati, a condizione - nel che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso".».

13.0.9

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. I redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5%.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

13.0.13

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1.11 comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente: Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

13.0.16

VATTUONE, BERUTTI, MANCA, COLLINA, FERRARI, MARCUCCI,
QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n. 140,

per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

13.0.19

SALVINI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a tutela delle imprese di ceramica artistica e di vetro artistico di Murano per gli effetti della pandemia da Covid-19 e degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo pari a 60 milioni di euro, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità

di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600» con le seguenti: «540».

13.0.42

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.54

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della "non operatività" delle società)

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

a) alla lettera a), le parole: "2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento", e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non rilevano ai fini delle disposizioni del presente articolo le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 4 del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3";

b) alla lettera b):

i. le parole: "il 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento";

ii. le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

iii. le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento" sono abrogate;

c) alla lettera c): le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

Al comma 4-bis, è aggiunto il seguente periodo: "I commi precedenti non si applicano in presenza di situazioni che non hanno consentito il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4. La società può preventivamente interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) della legge 27 luglio 2000 n. 212.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 110 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione rileveranno ai fini della verifica del test di operatività di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così

come modificato dal presente articolo, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

13.0.55

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

Art. 13-ter.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

13.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in favore delle società tra professionisti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano, in quanto compatibili, alle *start up* innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

13.0.61 (testo 2)

VITALI

1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima

del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

3. Tale disposizione esplica i suoi effetti solo per la durata dello stato di emergenza epidemiologica.

13.0.63

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.».

13.0.64

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale".

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le modifiche del presente provvedimento entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai soli dividendi posti in distribuzione nell'esercizio 2022, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali in relazione ai dividendi riferiti alle quote residue rispetto a quelle in possesso al 31.12.21, che risultassero in eccesso rispetto ai limiti di partecipazione del 3% previsti dall'art. 4, comma 5 vigente prima delle modifiche del presente provvedimento.».

13.0.66

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, LANNUTTI, MORONESE, ABATE, DI NICOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure fiscali in materia di valute virtuali)

1. All'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera c-ter), *dopo le parole*: "di valute estere, oggetto di cessione a temine o rivenienti da depositi o conti correnti" sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e *dopo le parole*: "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso", è aggiunto il seguente periodo: ",per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";

b) alla lettera c-quater) dopo le parole: "valute," sono aggiunte le seguenti: "valute virtuali," e dopo le parole: "di valute estere," sono aggiunte le seguenti "di valute virtuali,".

c) al comma 1-bis, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali".

d) al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la con-

versione in euro o in valute estere di valute virtuali, concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente".

e) al comma 7 dopo la lettera d è aggiunta la seguente: d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;"

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-*quater*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-*quater*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro."

3. Dopo l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022,

mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

13.0.75

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il 70 per cento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016 è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA) di cui il 10% alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 60% andrà ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione».

13.0.83

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Super deduzione del costo del lavoro)

"1. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, il costo del lavoro che eccede il 25 per cento

del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.

2. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto cessione di beni, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare"».

Consequentemente sopprimere l'articolo 194.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;
2023: - 90.000.000;
2024: - 90.000.000.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;
2023: - 30.000.000;
2024: - 30.000.000.

Art. 14

14.4

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.6

FERRO, DAMIANI

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.12

FERRO, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «1° aprile 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023». Inoltre, aggiungere alla fine le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal "Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap" (SA.43296), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016.»;*

b) *al comma 1, lettera a), punto 4, sostituire le parole: «1° aprile 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria».*

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento

netto, e 86,6 milioni di euro per l'anno 2024, 283 milioni di euro per l'anno 2025, 10,83 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,66 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di saldo netto da finanziare si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

14.44

GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»;

b) al comma 5 sostituire le parole: «210 milioni di euro» con le seguenti: «260 milioni di euro» e le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»;

c) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

14.0.3 (testo 2)

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi "confidi" di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiungere i seguenti:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00"

1-ter. I servizi ausiliari di cui al comma 1, lettera c), includono, non esaustivamente, nella fase iniziale di presentazione della domanda di finanziamento, il supporto alla definizione del piano d'impresa, e nei tre anni successivi, almeno un servizio relativo a mercato, amministrativo fiscale, finanza, organizzazione. I servizi ausiliari non includono le attività di formazione."

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Le persone fisiche di cui al comma 3 includono, non esaustivamente, i soggetti in cui insorgano bisogni derivanti da congiunture sfavorevoli abitative, familiari o sociali, quali sfratti, cambio abitazione, funerali, divorzi, pensioni differite o sovraindebitamento, nonché bisogni finalizzati a migliorare le condizioni lavorative, abitative, familiari o ambientali, quali formazione, strumenti lavoro, housing sociale o risparmio energetico.

3.2. Le i finanziamenti ammissibili ai sensi del comma 3 includono, non esaustivamente, quelli destinati a cauzioni per locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, assistenza di anziani non autosufficienti o di disabili, incluse le attrezzature necessarie, acquisto o riparazioni auto e motocicli per lavoro o per mobilità di portatori di handicap, stralcio di posizioni debitorie con banche, società finanziarie e di credito al consumo, laddove sia dimostrabile la condizione di vulnerabilità della persona, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, formazione professionale.

3.3. Per le finalità di cui al comma 3, il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3.4. Non sono previsti limiti all'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti ai sensi del comma 3 rispetto all'ammontare di tutti i finanziamenti concessi."

e) al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"

f) al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"

g) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5.1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere la realizzazione di un piano d'impresa, nonché l'avvio e lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, coprendo i costi ad essi connessi, che possono comprendere, anche alternativamente, investimenti o esigenze di capitale circolante. Le imprese di cui al periodo precedente possono essere organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

5.2. Sono esclusi dai finanziamenti i seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di sette anni;

b) lavoratori autonomi, imprese individuali società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

c) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, un livello di indebitamento verso banche e intermediari finanziari superiore a 200.000 euro, un fatturato annuo e un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ai 2 milioni di euro;

5.3. La concessione dei finanziamenti può essere finalizzata, alternativamente, anche alle operazioni di consolidamento e ristrutturazione del debito.

5.4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni."

h) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti ai propri soci per le finalità di cui al presente articolo a tutte le tipologie di beneficiari in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo."

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, provvede all'aggiornamento delle disposizioni attuative di cui all'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".*

b) *al comma 1, la lettera b) è abrogata.*

c) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma I possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) *al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*
"prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"

e) *al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*
"escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"».

14.0.11 (testo 2)

CASTALDI, CROATTI, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "30 giugno 2022";*

b) *al comma 1, le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;*

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.20

SACCONI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12: al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incremento dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.28

CALIGIURI

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*-bis. 1. La rinegoziazione di cui al comma 4-*sexies* si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere alla data di cui al comma in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Per l'operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito; per detta finalità il Fondo garanzia ISMEA e il Fondo di garanzia per le PMI, sono incrementati ciascuno di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di accedere ai benefici previsti l'interessato presenta domanda ad Istituto di credito secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190"».

14.0.30

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Destinazione al sostegno delle imprese sociali di parte dei proventi derivanti da collocamenti di determinate tipologie di Titoli di Stato)

1. Al fine di sostenere le politiche attive del lavoro e quelle di inclusione sociale nonché allo scopo di conciliare le politiche di sostegno alla transizione ecologica con la necessità di garantire la piena e buona occupazione, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una Sezione speciale dedicata a sostenere le micro, piccole e medie imprese di cui all'Allegato i al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché i loro consorzi di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, che esercitino in via prevalente attività di impresa sociale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Sezione speciale di cui al comma t, istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è alimentata con una parte dei proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, derivanti dai collocamenti dei Buoni del Tesoro Pluriennali denominati "BTP Green", nonché degli altri Titoli di Stato emessi allo scopo di supportare la transizione ecologica e sociale ovvero di realizzare gli obiettivi ambientali e sociali come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili.

3. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma i del presente articolo si applicano le seguenti misure:

a) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento allo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economica e finanziaria da parte del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla

data di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Qualora le micro, piccole e medie imprese di cui al comma *i* risultino in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare per esse una rilevante difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, la Sezione speciale di cui al comma *i* opera mediante attività di cartolarizzazione sintetica dirette, con l'impiego di tranche *junior*, di tranche mezzanine e di tranche senior, ad isolare la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 aprile 2018, attraverso forme di protezione del credito di tipo personale ovvero attraverso cash collateral di cui al medesimo decreto ministeriale, applicando le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma *i* del presente articolo:

a) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

b) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

c) la quota della tranche junior coperta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

d) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, copre l'118 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento.

5. Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1,1 dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2022 ed è alimentata dalle maggiori entrate rinvenienti dai proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, provenienti dai collocamenti dei Titoli di Stato di cui al comma 2, primo periodo».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.32

GIAMMANCO, FARAONE, CALIENDO, MODENA, PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione del fondo di solidarietà in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo di solidarietà in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 con una dotazione di euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ed erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 15

15.10

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazio-

ne di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese.

1-ter. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma *1-bis*, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

1-quater. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma *1-bis*, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-sexies. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero.».

15.12

MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Alla fine del periodo ottavo dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di 350 mila euro per l'anno 2022".

1-ter. Per esigenze di celerità e continuità dell'attività del Fondo indennizzo risparmiatori, i componenti della Commissione tecnica nominati con

decreto ministeriale 4 luglio 2019 restano in carica per il completamento dell'attività del Fondo entro la data del 31 luglio 2022.».

15.13

PAGANO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari ad E 119.288.538,00 per l'anno 2021 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

1-ter. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.0.39

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa

a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

15.0.56

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

e) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare

in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

c. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

d. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

f) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

g) al comma 141-bis, primo periodo, le parole: "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti: "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "5 per cento";

h) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

"141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e

minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599,8 milioni di euro per l'anno 2022».

15.0.58

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

a. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero

b. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-*bis*, primo periodo, le parole: "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti: "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "5 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 200 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 17

17.0.1

GUIDOLIN, ENDRIZZI, VANIN, GIROTTI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 496 le parole:* "qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "qualora al completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501, 502-bis e 507-bis, le somme complessivamente erogate per l'indennizzo siano inferiori alla dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento";

b) *al comma 497 le parole:* "qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "qualora al completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501, 502-bis e 507-bis, le somme complessivamente erogate per l'indennizzo siano inferiori alla dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento";

c) *dopo il comma 507 sono inseriti i seguenti:*

"507-bis. I risparmiatori di cui al comma 494 che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano avviato la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo

tramite la piattaforma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, ancorché non l'abbiano finalizzata entro il predetto termine, dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis* e nei limiti della dotazione finanziaria residua del FIR al netto degli oneri e delle spese relative al funzionamento della Commissione tecnica di cui al comma 501 e della società di cui al comma 501-*bis*, possono accedere alle prestazioni di cui ai commi da 493 a 506, inviando, a pena di decadenza, la domanda di indennizzo corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494 entro il termine di 60 giorni dalla data individuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dal completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis*.

507-*ter*. La Commissione tecnica di cui al comma 501, dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis*, con delibera, accerta lo stato della dotazione finanziaria residua del FIR.

507-*quater*. Qualora al completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-*bis* dovesse risultare una dotazione finanziaria residua del FIR non sufficiente ad indennizzare i risparmiatori di cui al comma 507-*bis* nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore e nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla delibera della Commissione tecnica emanata ai sensi del comma 507-*ter*, definisce le percentuali dell'indennizzo da riconoscere ai risparmiatori della procedura di cui al comma 507-*bis*."».

Art. 18

18.0.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Ampliamento delle capacità d'investimento delle società di investimento semplice (SIS)).

1. Al fine di ampliare l'ambito di intervento delle Società di investimento semplice (SIS) al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *i*-quater), punto 1) le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni";

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *i*-quater), punto 2) sono soppresse le parole: "che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività";

c) all'articolo 35-undecies comma 1-quater, le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni".».

18.0.8

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Potestà statutaria e regolamentare).

1. All'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine il seguente:

"4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo nonché ogni altra disposizione volto a garantire nella composizione dei consigli delle camere di commercio la rappresentatività effettiva ed efficace di tutte le tipologie di imprese ed economie

locali, e delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2022.».

Consequentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,975 milioni di euro».

Art. 19

19.1

MARTI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «è elevato fino a 2 milioni di euro», con le seguenti: «è elevato fino a 3 milioni».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599 milioni».

19.4

CIAMPOLILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) prodotti, anche lavorati e processati, puramente vegetali a base di legumi, verdure, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati".».

Consequentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'aiuto 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

19.0.12

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 125-sexies del TUB)

1. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010".».

19.0.14

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale".

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge

3. Relativamente ai soli dividendi posti in distribuzione nell'esercizio 2022, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali in relazione ai dividendi

riferiti alle quote residue rispetto a quelle in possesso al 31 dicembre 2021, che risultassero in eccesso rispetto ai limiti di partecipazione del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.».

19.0.26

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di rivalsa IVA per le imprese fornitrici di imprese in Amministrazione Straordinaria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

19.0.36

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Usura)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i

medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,".».

19.0.52

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 19-bis.

(Limitazioni all'uso del contante)

All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

19.0.53

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 19-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

Art. 20

20.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziato alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà", destinato ad essere erogato, con cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di solidarietà" in favore dei nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano almeno un componente di età non inferiore a 60 anni, minorenne o disabile;
- b) siano privi di reddito familiare da almeno 6 mesi;
- c) risultino titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- d) risultino titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- e) dichiarino un valore dell'ISEE corrente inferiore ad euro 15.000.

2. Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, nonché residente in Italia da almeno 10 anni.

3. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nella misura di euro 400; la somma è incrementata di euro 250 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare disabile, minorenne o di età non inferiore a 60 anni.

4. Sono esclusi, dal computo dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 3 per i quali è possibile fare richiesta dell'assegno di solidarietà, i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a 5 anni. Al sopravvenire di tali condanne successivamente all'erogazione del beneficio, ne consegue di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS.

5. L'erogazione del beneficio di cui al comma I è condizionata alla dichiarazione, da parte del componente del nucleo familiare che ne fa richie-

sta, della immediata disponibilità al lavoro. L'adesione alla misura di cui al presente articolo è vincolata, in caso di richiesta da parte del Comune di residenza del beneficiario, alla sua partecipazione a progetti utili alla collettività.

6. Il nucleo familiare beneficiario dell'assegno di cui al presente articolo decade immediatamente dal beneficio qualora il componente richiedente non accetti un'offerta di lavoro ad esso proposta e non partecipi ai progetti di cui al comma precedente, attivati dal Comune di residenza.

7. Il Capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonché l'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e l'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.

8. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 20 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, nonché le risorse stanziare dall'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per l'erogazione del Reddito di emergenza.

Conseguentemente, gli articoli 20 e 21 sono abrogati.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente disposizione.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina le modalità per l'attuazione ed erogazione del beneficio di cui al presente articolo».

Art. 21

21.16

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 21, comma 1), lettera b), prima del comma 1, aggiungere il seguente:

«01) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunti i seguenti:

"b-bis. La componente di cui alla lettera b) si intende erogata in via esclusiva in favore del proprietario locatore di immobile ad uso abitativo, che costituisca l'abitazione principale del beneficiario del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 2 o di un componente del suo nucleo familiare convivente, a condizione di una riduzione di pari ammontare del canone del contratto di locazione in essere, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

b-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma b-bis, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegozia-

zione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

b-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi da b) a *b-ter*), nonché le relative modalità di monitoraggio.

b-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai commi da *b-bis* a *b-quater* non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato"».

21.61

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera *a*), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, per l'anno 2021 la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021».

21.0.3

GIANNUZZI, MORONESE, LEZZI, MININNO, LANNUTTI, DI MICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)

1. All'articolo 18, comma i del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 22

22.0.6

NANNICINI, FEDELI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

(modalità di finanziamento del "Fondo patronati")

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al finanziamento dell'attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,160 sugli specifici stanziamenti iscritti nel cap. 4358 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. A decorrere dalla medesima data gli specifici stanziamenti iscritti nel suddetto capitolo 4358 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono complessivamente aumentati di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la soppressione dell'articolo 18 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è soppresso».

22.0.21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-bis.

(Proroga incarichi ANPAL Servizi SPA)

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere

le professionalità acquisite dal personale che ha operato nel piano di attuazione del reddito di cittadinanza si autorizzano tutte le amministrazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al comma 3, del medesimo articolo, all'avvio di procedure selettive riservate al personale di Anpal Servizi Spa che abbia superato la selezione ivi prevista.

2. Nelle more del completamento di dette procedure di selezione al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica, dagli stessi prestate, presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 30 aprile 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 61.231.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

22.0.22

DELL'OLIO, CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga incarichi ANPAL Servizi SPA)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Il servizio prestato", sono aggiunte le seguenti: "e le attività svolte a vario titolo presso le sedi dei centri per l'impiego e nei relativi bacini territoriali di riferimento".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

22.0.29

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e al Piano straordinario di rafforzamento dei centri per l'impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I del Titolo IV aggiungere in fine le seguenti parole: «e del collocamento mirato delle persone con disabilità».

Art. 23

23.7 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 4 il secondo periodo è soppresso.

2-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 5 è soppresso.

2-sexies. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 possono optare al prepensionamento cui all'articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato,

con importi che costituiscono tetto di spesa, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, valutato in una spesa massima di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

2-septies. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti. Le risorse economiche di cui al presente comma, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.

2-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art.

2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.»

2-novies. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

2-decies. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

2-undecies. Per il solo anno 2020, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 marzo 2022».

23.9

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Resta ferma la possibilità per il lavoratore che abbia raggiunto il requisito di età per l'accesso alla pensione, di proseguire il rapporto di lavoro sino a quota 100. A tal fine al comma 4 dell'articolo 24 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto infine il seguente periodo: "I lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 31 anni, possono optare, anche in deroga ai limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 100 (quota pensione 100'), entro il predetto limite di settant'anni".».

23.11

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai fini della quantificazione dei requisiti di anzianità contributiva, ivi compreso quanto previsto dal presente articolo, deve sempre includersi anche la contribuzione versata presso il fondo di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903».

23.0.6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Abolizione limite contributivo pensione di vecchiaia)

All'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) eliminare le parole: "a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. 11 predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni."».

23.0.20 (testo 2)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, ROMAGNOLI, LUPO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata;

d-ter) lavoratori del settore ferroviario incluso il personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, il personale navigante, il personale di manovra e quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché quello che riveste i profili professionali di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione;

d-quater) lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica,

d-quinquies) lavoratori che operano nella costruzione di tralicci, antenne o ripetitori di servizi di telecomunicazione.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Art. 24

24.1 (testo 2)

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

"font-size:medium">Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) dopo le parole: "in crisi" inserire le seguenti: "nonché di quelle con un numero di dipendenti non superiore a quindici".

Conseguentemente,

a) alla rubrica, dopo le parole: "in crisi" inserire le seguenti: "nonché di quelle con un numero di dipendenti non superiore a quindici";

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

24.0.6

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente: "283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età.".

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento" e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "di 540 milioni di euro per l'anno 2022".

Art. 25

25.1

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero di almeno 25 anni nel caso di lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;"».

Conseguentemente,

a) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 280 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,9 milioni di euro per l'anno 2027";

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"».

25.3

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole «e, alla lettera a), le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse» con le seguenti «, alla lettera a), le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse» e alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 30 anni».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "602,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 503,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."

25.8 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all'articolo 1 comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

"e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza.

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.".

1-ter. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 lettera a) le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse».

2. *Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179» aggiungere le seguenti: «e della lettera d) del comma 199»;*

3. *Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione".

2-ter. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione"».

4. Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del medesimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell'allegato 2-bis.

3-ter. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente integrare l'allegato 2 con le seguenti modificazioni:

3.1.6.1.3 Piloti navali

6.2.3.4.2 Frigoristi navali

7.4.5.1.0 marinai di coperta

7.4.5.3 Conduttori di barche e battelli a motore

8.1.3 Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

E dopo l'allegato 2 inserire il seguente:

Allegato 2-bis

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici

6.3.2.1.2 Ceramisti

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate»;

3-ter. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge e che pertanto dovrà avere come intestazione: «Modifica della normativa su ape sociale e precoci»;

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla lettera a), del comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono abrogate le parole: «da almeno tre mesi».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione che precede, valutati in 125 milioni per il 2022, 210 milioni per 2023 e 245 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

25.17 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse», con le seguenti: «, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse e alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 30 anni."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «602,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 503,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

25.20

CATALFO, GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2 annesso alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 e ai commi da 199 a 205 dell'articolo t, della legge n dicembre 2016, n. 232.».

25.24 (testo 2)

PIZZOL, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

"font-size:medium">Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Alla tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte in fine le seguenti voci: «Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici»; «Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni».

3-ter. Al fine di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 3-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.".

Conseguentemente,

a) all'allegato 2, di cui all'articolo 25, comma 2, aggiungere in fine il seguente numero: «9. Operai del settore edilizia».

b) all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

25.25

FATTORI

All'allegato 2 di cui al comma 2, aggiungere i seguenti codici ISTAT ATECO: «4.4.1.3.0, 90.01.01, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.09, 90.04.00».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il presente:

«3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 186,4 milioni di euro per l'anno 2022, 365 milioni di euro per l'anno 2023, 330,6 milioni di euro per l'anno 2024, 247,2 milioni di euro per l'anno 2025, 139,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 22,4 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che vengano a trovarsi nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022».

25.0.2

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifica della normativa in materia di lavoratori precoci)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 2-bis annesso alla presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 178,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:

«Allegato 2-bis - (articolo 25-bis, comma 1)

Professioni sulla base della classificazione Istat

2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre«primaria e professioni assimilate

3.2.1 - Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3 - Operatori della cura estetica

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate

8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni».

25.0.3

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Lavori usuranti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dopo le parole: "lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e con-

tinuità", inserire le seguenti: "manovratori di impianti a fune: lavoratori che operano negli impianti a fune ed in particolare nelle attività di ispezione e manutenzione, conduzione mezzi battipista e motoslitte, innevamento artificiale, conduzione di mezzi d'opera e servizio di soccorso sulle piste".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3,91 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.».

25.0.5

CONZATTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

Art. 26

26.1

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il requisito di età anagrafica di cui al precedente periodo è diminuito di un anno

per ogni figlio concepito, adottato o affidato dalla donna lavoratrice, e di un anno e 6 mesi nel caso di figlio con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, ai fini della determinazione del montante contributivo, alle lavoratrici è riconosciuta una contribuzione figurativa aggiuntiva, calcolata sulla base del montante contributivo medio annuo, pari a un anno per ogni figlio concepito, adottato o affidato ed a un anno e sei mesi nel caso di figlio con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare.";

d) al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022."».

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 865,3 milioni di euro per l'anno 2022, 864,9 milioni di euro per l'anno 2023, 864,4 milioni di euro per l'anno 2024, 863,5 milioni di euro per l'anno 2025, 862,8 milioni di euro per l'anno 2026, 862,3 milioni di euro per l'anno 2027, 861,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 861,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».

26.5 (testo 2)

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modificazioni:

a. *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

"1.All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni" e, al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022".

All'onere di cui al presente comma quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.";

b. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore 35 anni di contributi si calcola tenendo conto anche degli eventuali contributi versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 111,2 milioni di euro per l'anno 2022, 317,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 394,4 milioni di euro per l'anno 2024, in 243, 8 milioni di euro per l'anno 2025, in 160,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 57 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

Art. 27

27.1

PINOTTI, CAMPAGNA, CANDURA, CASOLATI, DONNO, FUSCO, GARAVINI, GASPARRI, MININNO, MINUTO, RAUTI, VATTUONE, PETRENGA, ORTIS

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "31,17 milioni", le parole: "40 milioni" con le seguenti: "62,34 milioni", le parole: "60 milioni" con le seguenti: "93,51 milioni".».

Consequentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «588,83 milioni di euro per l'anno 2022, 477,66 milioni di euro per l'anno 2023, 466,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

27.3

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.5

ROMAGNOLI, MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2-ter. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2-ter, è autorizzata la spesa, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

27.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.27-bis.

1. In relazione alla specificità delle funzioni del personale della cartiera prefettizia, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 442, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di 5.000.000,00 di euro annui. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 28

28.1

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

1-ter. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 1, 7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

28.5

CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«2-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2-ter. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

Art. 29

29.0.6

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

*(Parificazione trattamento fiscale per
i fondi di previdenza complementare)*

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

29.0.8

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 del, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

29.0.15

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane».

Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8».

29.0.17

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali)

1. Ai fini del presente articolo, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

2. Il presente articolo si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.

5. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

6. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

Si considerano, inoltre, vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

7. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

8. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 5 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

9. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 5 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedi-

mento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

10. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi del presente articolo ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

11. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

12. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni del codice civile.

13. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

14. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

15. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni del presente articolo.

16. È facoltà delle imprese di cui al comma 2 adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

17. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 16 si presumono equi fino a prova contraria.

18. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° set-

tembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

19. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 18 e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

20. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

21. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato "Osservatorio".

22. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da due rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

23. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

24. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

25. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

26. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

27. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del medesimo articolo.

28. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente articolo, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione delle disposizioni del comma 27, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.

29. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

30. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

29.0.22

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS)

1. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle

esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 1 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.

3. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

29.0.23

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-bis;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000.

29.0.28

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

*(Convenzione bilaterale in materia
di sicurezza sociale tra Italia e Albania)*

1. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

29.0.37

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)

1. Al Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'art. 10, comma 2, Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: "le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

29.0.38

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di cui all'articolo 85, primo comma, numero 1), del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, è elevata al 60 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articoli, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 30

30.0.7

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni».

30.0.14

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incentivi al conseguimento dei titoli propedeutici alla professione di autotrasportatore)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto fino a 2.000,00 euro in favore di coloro che conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto merci o la carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto merci e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone è riconosciuta una detrazione nella misura del 20 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in due quote annuali di pari importo e in una quota singola per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso e di fruizione della detrazione di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

30.0.24

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-ter.

(Tirocini extracurricolari)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, secondo criteri che ne definiscano e circoscrivano l'ambito di utilizzo in riferimento all'età anagrafica e alle condizioni soggettive;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività anche definendo da parte delle regioni specifiche intese con l'Ispettorato nazionale del Lavoro;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza in relazione nello specifico ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo in quanto attività del tutto elementari e ripetitive (valutare se inserire riferimento a CCNL sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative);

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta;

e) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione.

2. Il comma 34 articolo 1 legge 28 giugno n. 92 è soppresso».

30.0.38

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, MONTANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Staffetta generazionale e ricambio imprenditoriale per la conservazione del patrimonio di conoscenze)

1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, per favorire la staffetta generazionale e l'occupazione dei giovani, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di erogare un'indennità di sostegno al reddito, calcolata nelle modalità previste dall'articolo 3, con esclusione del comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, in favore dei lavoratori con almeno 59 anni di età che sottoscrivono un accordo con il datore di lavoro per la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale nella misura massima del 50%, a fronte dell'assunzione, da parte della medesima azienda o del gruppo, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che i datori di lavoro, alla data di sottoscrizione di ciascun accordo, non abbiano un organico superiore a 50 dipendenti.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta per una durata massima di 24 mesi e, comunque, nei limiti del fondo di cui al comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa non prende in considerazione ulteriori domande.

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui il lavoratore attivi la staffetta generazionale prevista dalle norme vigenti e per la durata di trasformazione del contratto."

5. Al fine di favorire il ricambio imprenditoriale nelle piccole imprese con un organico fino a 50 dipendenti, fino al 31 dicembre 2024 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la liquidazione anticipata e in unica soluzione della NASpI, richiesta dal lavoratore avente diritto alla corresponsione, per avviare un'attività lavorativa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Ai fini della liquidazione di cui al presente comma è sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Agli

oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

6. Le previsioni del presente articolo, in deroga alle disposizioni vigenti, si cumulano con contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura ove previsti in ambito nazionale, regionale o comunale.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.0.39

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di politica attiva attuate dai fondi interprofessionali)

1. Al fine di individuare soluzioni compartecipate tra datori di lavoro, lavoratori e Stato con l'obiettivo di risolvere i problemi occupazionali dei giovani e per rintracciare le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un approccio di responsabilità sociale nell'utilizzo di misure di politica attiva, i fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro qualificato, possono finanziare attraverso le risorse del conto aziendale e le risorse del conto di sistema, anche integrando queste ultime con ulteriori risorse pubbliche statali o regionali, appositi percorsi formativi finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro con un contratto di lavoro dipendente. In caso di mancata assunzione il datore di lavoro è tenuto a restituire l'importo oggetto di finanziamento.

2. Il finanziamento di attività formative che riguardino la formazione finalizzata all'ingresso nel mercato del lavoro e la formazione continua, con l'utilizzo delle risorse del conto aziendale da parte dell'impresa aderente ai fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, o con l'utilizzo delle risorse del conto di sistema, è escluso dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e non è oggetto della preventiva adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

3. Al fine di uniformare la gestione dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e con l'obiettivo di ottimizzare il finanziamento delle attività formative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli standard nazionali per identificare la spesa per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e per le attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi.

4. Per le finalità previste dal comma 1, i datori di lavoro aderenti ai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono effettuare versamenti volontari al fine di finanziare il riconoscimento di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo per i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi sette anni. La gestione delle risorse finanziate e la sostenibilità delle prestazioni erogate del Fondo, per le finalità di cui al presente comma, si attuano in base al principio di contabilità separata e le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna azienda. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef del lavoratore e non forma base imponibile ai fini previdenziali o contributi di solidarietà. Le somme accantonate dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito la misura del finanziamento e della prestazione nonché la modalità di riconoscimento.

5. Le somme accantonate volontariamente di cui al comma 4 possono essere utilizzate anche per consentire il versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata odi vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o ricongiunzione. I versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente e non concorrono a formare il reddito dei lavoratori. Il Fondo provvede al versamento all'INPS o ad altro istituto previdenziale di appartenenza, della provvista finanziaria accantonata dal datore di lavoro finalizzata all'accredito della contribuzione correlata secondo le modalità stabilite dall'ente previdenziale.».

30.0.51

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal gennaio 2020».

30.0.54

FLORIS, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.57

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo reinserimento disoccupati periodo emergenza COVID)

1. Al fine di favorire e incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti che hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza da COVID-19, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. A tal fine viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 2.000 milioni, il "Fondo reinserimento disoccupati periodo emergenza COVID".

2. L'esonero spetta con riferimento ai seguenti soggetti:

a) soggetti occupati con contratto di lavoro alla data del primo gennaio 2020 e risultanti, al momento dell'assunzione incentivata di cui al comma 1, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, escludendo i casi di dimissioni volontarie;

b) soggetti esercenti, alla data del primo gennaio 2020, attività d'impresa, arti o professioni che hanno successivamente proceduto alla cessazione della relativa Partita Iva individuale utilizzata e risultano, al momento dell'assunzione incentivata di cui al comma 1, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) soggetti esercenti, alla data del primo gennaio 2020, attività d'impresa, arti o professioni con fatturato pari a zero almeno nei 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data dell'assunzione incentivata di cui al comma 1. Alla data di assunzione tali soggetti devono aver provveduto a cessare la relativa Partita Iva individuale utilizzata e risultare in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al

comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

Art. 31

31.1 (testo 2)

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le parole:* «360 milioni di euro per l'anno 2022 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»;

b) *conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 105, sono incrementate di 10 milioni di euro.»;

c) *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, lo sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, è riconosciuto anche per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,30 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

31.6

CONZATTI

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022, 465 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

31.7

FERRO, DAMIANI, SACCONE, MODENA, DE POLI

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

31.0.8 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Politiche attive per il lavoro)

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 41 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono assegnate per la realizzazione e l'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione a favore di soggetti disoccupati *over* 35 ovvero soggetti titolari di cassa integrazione guadagni straordinaria da attuare presso gli ITS.

2. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato «Scuole dei mestieri» di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. All'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.14

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

1. Le risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 26, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già stanziata per l'anno 2021, sono utilizzabili anche nell'anno 2022 in favore delle imprese di cui ai medesimi articoli per l'erogazione di misure di sostegno, secondo criteri e modalità di assegnazione definiti dalle regioni o dalle Province autonome destinatarie delle risorse.».

31.0.15

SANTILLO, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.23 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.";

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.";

c) all'articolo 98, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58".».

Art. 32

32.1

FLORIS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dei lavoratori di Air Italy in liquidazione, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. Il predetto trattamento e le relative proroghe è esteso altresì ai lavoratori di Air Italy in liquidazione. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023.»

Conseguentemente, al comma 2, al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "66,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 133,9 milioni di euro per l'anno 2023".

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

32.0.1

ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022,";

b) al terzo periodo le parole: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti".

2. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminali portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

3. Le risorse economiche di cui al comma 2, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022».

32.0.4

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna istituisce, a decorrere dal gennaio 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti nei quali almeno 1.180 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o siano avvenute da almeno dodici mesi cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. Fermo quanto previsto dai commi 2, primo periodo, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna possa far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alla medesima, in relazione all'attivazione delle procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2022, 2023, e 2024 le misure di cui all'art. 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

32.0.14

FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sportello della misurazione della rappresentanza sindacale elettiva, flusso UNIEMENS e contributi sindacali)

1. Negli Ispettorati territoriali del lavoro viene istituito uno sportello denominato "Sportello della misurazione della rappresentanza sindacale elettiva" che provvede alla raccolta dei verbali delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie secondo i termini e le modalità previste dai Protocolli sindacali sulla misurazione della rappresentatività sindacale.

2. Lo sportello di cui al comma 1 provvede a convocare trimestralmente, o secondo i diversi termini previsti dai Protocolli sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali partecipanti alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie al fine di valutare le modalità di aggregazione dei dati.

3. Ciascun Ispettorato territoriale del lavoro comunica al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati aggregati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie secondo i termini e le modalità stabilite da un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. I datori di lavoro privati sono tenuti a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tramite il flusso UNIEMENS, l'appartenenza sindacale del lavoratore dallo stesso indicata mediante il versamento dei contributi sindacali.

5. Le modalità di trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al comma 4 sono stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».

32.0.16 (testo 2)

MATRISCIANO, DELL'OLIO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: 'A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma.'";

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."».

32.0.19

DELL'OLIO

1. All'articolo 5-bis, comma i, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ulteriori servizi finalizzati a migliorare la fruibilità delle prestazioni gestite dall'INPS, individuati sulla base del processo di digitalizzazione del rapporto fra l'INPS e i propri utenti.

La spesa complessiva non può superare la spesa sostenuta dall'INPS per l'erogazione e la gestione dei servizi di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel 2019 incrementata in misura pari al quindici per cento".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.24

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: "richiesti dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1° gennaio 2023 per le imprese editrici e stampatrici di periodici, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

32.0.28

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1, è differito al 30 giugno 2022.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

Art. 33

33.4

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Entro i due anni dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di due mesi, anche non continuativi. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due mesi è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

33.5

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-*quinquies*, aggiungere il seguente: "5-*sexies*. Nei nuclei familiari in cui sia presente un soggetto gravemente disabile, affetto da malattia cronica invalidante, che necessiti di assistenza e costanti cure riabilitative, la durata del congedo fruito dai soli genitori, anche adottivi, non può comunque superare la durata complessiva di 4 anni. L'estensione del congedo è applicabile esclusivamente ai soggetti con anzianità di servizio pari o superiore anni 10."».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: «(Congedi)».

33.0.1

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale)

1. Le misure aventi finalità analoghe a quelle dell'assegno unico e universale di cui alla legge 1 aprile 2021, n. 46, adottate e finanziate dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i propri ordinamenti, non sono computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale di cui alla predetta legge».

33.0.11

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle disposizioni per le imprese private in materia di assistenza ai familiari con handicap grave)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i permessi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'articolo 42, dopo il comma 5-ter, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"5-ter.1. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, riconosciuta anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), corrisposta dai datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33",

nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione.».

Art. 34

34.0.6

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Assegno unico e universale per i figli a carico)

1. I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46».

Art. 35

35.5

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, lettera c), le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

2) al comma 1.1, le parole: "entro i cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro gli otto mesi";

b) all'articolo 20, comma 1, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi";

c) all'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6, le parole: "cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "otto mesi";

d) all'articolo 34, comma 1, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento"».

35.0.2

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 35-bis.

(Deducibilità delle spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)

1. Al fine di favorire l'occupazione femminile, ridurre le attività informali domestiche e di cura della persona, contrastare il ricorso a forme di lavoro sommerso all'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera:

"b-bis) la retribuzione lorda corrisposta agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, fino ad un massimo di euro 3.000,00, qualora il contribuente sia di genere femminile ed abbia un reddito lordo non superiore a 40 mila euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

35.0.4

EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie)

1. È istituita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una «Banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole perso-

ne disponibili a diventare affidatarie», volta a garantire una immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.

2. La Banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni nonché al Tribunale Unico per le persone, i minorenni e le famiglie, una volta istituito, ed è aggiornata con cadenza trimestrale.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di realizzazione, di organizzazione e di gestione della Banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

35.0.9

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

35.0.11

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Lavoro agile)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il Capo IV è aggiunto il seguente:

"Capo IV-bis.

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE

Art. 31-bis.

(Lavoro agile)

1. Trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III o il periodo del congedo di paternità di cui al Capo IV, il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.

2. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del diritto di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione.

3. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del diritto di cui al comma 1 su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. Nei casi di cui al presente comma è comunque garantita la cumulabilità della fruizione oraria della prestazione di lavoro in modalità agile con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma

non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma t, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. Il termine di preavviso è pari a due giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

5. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile di cui al comma 1 è riconosciuto al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

6. Durante il periodo di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa in presenza, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 31-ter.

(Disciplina applicabile)

1. Ai lavoratori di cui al comma 31-bis, si applica la disciplina di cui al Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 nonché di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.

2. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 ai datori di lavoro dei lavoratori che esercitano il diritto di cui all'articolo 31-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 50 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per i periodi di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

35.0.12

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Rivalutazione del montante contributivo)

1. All'articolo t, comma 9, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n.335, le parole: ", salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive" sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, 4,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028, 22 milioni di euro per l'anno 2029, 28 milioni di euro per l'anno 2030, 37 milioni di euro per l'anno 2031, 44 milioni di euro per l'anno 2032, 50 milioni di euro per l'anno 2033, 55 milioni di euro per l'anno 2034, 59 milioni di euro per l'anno 2035, 62 milioni di euro per l'anno 2036, 64 milioni di euro per l'anno 2037 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

35.0.13

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai nuclei familiari è in ogni caso riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di miglior favore previsto dalla legislazione vigente in materia di detrazioni fiscali riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche."».

Art. 36

36.0.6 (testo 2)

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art.19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'art. 26-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è ulteriormente incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità:

- a) quanto a 2 milioni, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;
- b) quanto a 2 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 5.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

- a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
- b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;
- c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della con-

tinuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

Art. 36-ter.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, una quota pari a 1 milione di euro del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è specificamente destinata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

36.0.7 (testo 2)

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Certificazione della parità di genere)

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 42, comma 2, dopo la lettera *f-bis*), aggiungere la seguente:

"f-ter) favorire l'adozione di processi certificabili da organismi indipendenti e accreditati, sulla base delle norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia o dell'autorità competente Delegata dalla Presidenza del Consiglio in conformità con le indicazioni sui prodotti della normazione in materia di discriminazione di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI).";

All'articolo 46-*bis*, comma 2, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

"d-bis) la possibilità di ottenere la certificazione della parità di genere avvalendosi di organismi terzi indipendenti e accreditati ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera *f-ter*), sulla base delle indicazioni sulla normazione in materia di discriminazione di genere emanati da parte dell'Ente italiano di normazione (UNI)".

2. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere", per gli anni 2022-2026, con una dotazione di 3 milioni annui. Con decreto del Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministero del Lavoro, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di

erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Art. 38

38.2 (testo 2)

CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- *alla lettera a), capoverso «1.», dopo le parole: «e dei centri antiviolenza» aggiungere le seguenti: «, nonché dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti maggiormente rappresentativi a livello nazionale»;*

- *alla lettera c), capoverso «2-bis», dopo le parole: «di genere» inserire le seguenti: «prevedendo la partecipazione anche dei centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti maggiormente rappresentativi a livello nazionale».*

- *Al comma 1, lettera d), capoverso «3.», sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2022.

38.0.1 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Assegno di autonomia)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a un Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il reddito di libertà per le vittime di violenza, erogato a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di 'assegno di autonomia' in favore di donne che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) prive di reddito familiare;
- b) con un valore dell'ISEE inferiore ad euro 25.000;
- c) abbiano subito abusi, violenze sessuali e/o psicofisiche in ambito domestico
- d) abbiano effettuato un percorso di fuoriuscita dalla violenza in direzione della propria autonomia psichica ed economica.

1-ter. Il requisito di cui al punto d) del precedente comma deve essere certificato da uno dei seguenti soggetti:

- a) dai servizi sociali del Comune di appartenenza;
- b) dallo psicologo e/o dallo psichiatra curante;
- c) dal centro antiviolenza territoriale
- d) da associazioni che svolgono attività di assistenza alle vittime di violenza e che siano accreditate presso le Regioni".

2. L'assegno di autonomia di cui al presente articolo è erogato, in favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2, nella misura di euro 750,00, incrementati di euro 100 per ogni figlio minorenni.

3. L'erogazione è vincolata alla partecipazione, a partire dal settimo mese della corresponsione del contributo, ad uno dei seguenti percorsi:

- a) corso di formazione professionale erogato da soggetto pubblico o privato;
- b) tirocinio formativo svolto presso soggetto pubblico o privato;
- c) iscrizione e frequenza di corsi universitari;

4. L'erogazione del contributo è sospesa:

- a) a partire dal mese successivo all'assunzione nel caso in cui la persona assegnataria del contributo stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato

b) ovvero, a partire dal mese successivo della denuncia di inizio attività alla CCIAA intraprenda una attività in proprio».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 10.000.000;

CP: - 10.000.000.

38.0.2

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incremento del Fondo per il reddito di libertà delle donne)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tra le finalità di cui al predetto periodo rientra anche l'organizzazione di corsi di formazione professionale ad alta specializzazione, anche pluriennali, da erogare secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dando priorità ai percorsi che prevedono l'inserimento lavorativo sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

38.0.3 (testo 2)

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI,

CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di rifinanziamento del reddito di libertà, di estensione del congedo per le donne vittima di violenza alle lavoratrici autonome e di corsi gratuiti di difesa personale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono destinate al rifinanziamento della misura denominata Reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3.All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto anche alla lavoratrice autonoma. L'indennità è calcolata sulla base del reddito da lavoro percepito come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed è erogata dall'Inps».

4. Per l'anno 2022 la dichiarazione dei redditi sulla base della quale calcolare l'importo dell'indennità introdotta dal comma 3 è quella relativa all'anno di imposta 2019.

5. All'onere di cui al comma 3 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del comma 4-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 5, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

9. All'onere derivante dall'attuazione della lettera l-bis) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, introdotta dal comma 8 del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

38.0.13 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche alla normativa in materia di certificazione della parità di genere, rifinanziamento Fondo reddito di libertà e inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza.)

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 42, è aggiunto il seguente capoverso

"g) favorire l'adozione di processi certificabili da parte di terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, rilasciati sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI).";

b) all'articolo 46-bis (Certificazione della parità di genere) è aggiunto il seguente comma:

"2-bis: La certificazione di parità di genere di cui al comma 1 può essere attestata dalla certificazione rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo rico-

noscimento EA/IAF MLA sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI), ai sensi dell'art. 42 comma 2 capoverso g).";

2. Al Decreto Legge n.77/2021 convertito in Legge n.108/2021 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 dell'articolo 47, con il seguente:

"2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta: *a)* copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; *b)* attestazione di impegno a conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera *b)* del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera *b)* del presente comma";

b) sostituire il comma 3 dell'articolo 47 con il seguente:

"3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge: *a)* una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; *b)* l'assunzione dell'obbligo di conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera *b*) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera *b*) del presente comma".

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali (dell'offerta, di criteri) orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, (l'inclusione lavorativa delle persone disabili,) la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile (e di tasso di occupazione delle persone disabili) al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta: *a*) (l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e); *b*) l'assunzione dell'obbligo di assicurare (, in caso di aggiudicazione del contratto,) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, (sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.); *c*) l'assunzione dell'obbligo di conferire incarico per la certificazione di parità di genere rilasciata da terze parti indipendenti e accreditate da enti a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA, sulla base di norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere emanati da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI). L'incarico di cui alla lettera *c*) del presente comma dovrà, a pena di decadenza dei benefici concessi dalla presente legge, essere conferito e prodotto alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto ovvero entro 6 mesi dalla pubblicazione, se successiva alla conclusione del contratto, delle norme tecniche o prodotti della normazione in materia di parità di genere da parte dell'Ente Italiano di Normazione (UNI) richiamate alla lettera *c*) del presente comma".

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

"Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, (dell'articolo) 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, (degli articoli) 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero (dell'articolo) 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro; c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, (persone disabili), giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; e) assuma l'obbligo di presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

3. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento.

4. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui

all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di violenza di genere".

c) La disposizione di cui al punto a) non comporta oneri aggiuntivi».

38.0.18

RONZULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Al fine di ampliare e rendere strutturali le disposizioni previste dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71 per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione a partire dal 2022 con una dotazione di 5 milioni e dal 2023 con una dotazione di 1 milioni di euro per ogni anno.

3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge del 29 maggio 2017 n.71, in particolare:

a) Associazioni sportive dilettantistiche;

b) Associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;

c) Associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2022 e I milione di euro a decorrere dal 2023, si provvede

a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.25 (testo 2)

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche in materia di violenza contro le donne e braccialetti elettronici)

1. All'articolo 282-bis, del codice di procedura penale, al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato con il provvedimento che dispone l'allontanamento viene informato dal giudice circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i centri per uomini maltrattanti, i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

2. Al fine di conseguire la concreta attuazione di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale, relativamente all'utilizzo delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del suddetto codice, è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Ai maggiori oneri previsti dal comma precedente, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.27

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza "per strada" delle donne, prevenire comportamenti

violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete inter-modale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi, specie nelle ore notturne, così come dalle migliori ed equivalenti esperienze di successo finanziate dai Governi di altri Paesi dell'Unione Europea.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

38.0.30

MAIORINO, CASTALDI, NATURALE, PIRRO, DE LUCIA, CROATTI, ANGRISANI, UNTERBERGER, DI GIROLAMO, MONTEVECCHI, LANZI, VANIN, D'ANGELO, ROMANO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziati ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lo milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 39

39.11

MISIANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.0.7

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.

2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.

3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocini di cui al comma I che l'attività di supervisione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000.

4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi precedenti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.

6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

7. Il credito di imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11. Il Ministero dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

39.0.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il riferimento agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

39.0.19 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato sui DSA, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.

5. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012.

6. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

7. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, valutati complessivamente in 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

9. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.

10. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i test d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

39.0.22

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e per l'anno 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

39.0.23 (testo 2)

DAMIANI, CANGINI, FERRO, SACCONI, MODENA, BINETTI, DE POLI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è riconosciuto per l'anno 2022 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2. Nel Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è previsto un contributo di 200 mila euro per il 2022 e di 200 mila euro per il 2023 per la Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015 per mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il proprio patrimonio artistico e culturale, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato "di particolare interesse storico" da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (ai sensi del decreto legislativo n.

42 del 2004 in data 29 gennaio 2009). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 150 mila per ciascun degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreché della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 mila per ciascun degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022";

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

Art. 40

40.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-bis, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.

2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-*duodevicies*) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-bis 1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.

3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'1 per cento. La predetta aliquota dell'1 per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui

all'art. 73, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».

40.0.13 (testo 2)

CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

2. Il contributo è concesso:

a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;

b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona

fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40% e non sia proprietario di più di due immobili.

4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 40-ter.

(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si ap-

plica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

Art. 40-quater.

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

Art. 40-quinquies.

(Misure in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 40-sexies.

(Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze)

1. Al decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Secondo le modalità previste al comma 1 le garanzie si applicano anche alle operazioni di cartolarizzazione sociale di cui all'articolo 7.1, comma 1 e 8-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, che, alternativamente: a) siano già classificati, anteriormente alla cessione, come crediti deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente; b) al momento della cessione non siano classificati come deteriorati, ma siano classificabili come deteriorati in conseguenza degli accordi stipulati tra il debitore e la società cessionaria e il veicolo d'appoggio ai sensi dell'articolo 7.1, comma 4, l. 130/1999. La garanzia è concessa nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel presente Capo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, all'articolo 5, comma 4, primo periodo del presente decreto le parole "in sofferenza" sono sostituite con la parola "deteriorati". Si applica integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Il requisito ivi indicato è sostituito dai requisiti indicati dal presente comma ai fini dell'ottenimento della garanzia.";

b) all'articolo 23, dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e 2 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

40.0.21

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

40.0.25

CIRIANI, RAUTI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 40-bis.

(Detrazione fiscale del lavoro domestico)

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro in ambito domestico;"».

Art. 41

41.0.3

NENCINI, VERDUCCI, SBROLLINI, LANIECE, RAMPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

Consequentemente, il fondo di cui all'articolo 194, è ridotto di pari importo.

41.0.10

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche è istituito l'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche, che verifica l'andamento

del fenomeno delle dipendenze patologiche. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità al fine di stabilire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, nonché l'organizzazione i componenti e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.

3. L'Osservatorio di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) verifiche e monitoraggio sull'entità della popolazione con dipendenza patologica, con particolare riferimento alla fascia di età dai 15 ai 40 anni, nonché l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope o l'insorgenza di altre dipendenze comportamentali;

b) iniziative tendenti al recupero sociale, compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena, nelle caserme e in altri luoghi pubblici che l'Osservatorio ritiene di monitorare; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private autorizzate o accreditate;

c) iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e di prevenzione e sulle forme illegali di attività inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

d) fonti e sui canali del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

e) sull'attività svolta dalle Forze di polizia nel settore della prevenzione e della repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

f) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

g) sui flussi di spesa per la lotta alle dipendenze patologiche e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;

h) gli indirizzi per le attività di prevenzione delle dipendenze patologiche nonché per la cura e il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza patologica.

4. I Ministri della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti entro il 30 settembre di ogni anno, una Relazione tecnica, al fine di informare i risultati ottenuti dall'Osservatorio, nonché l'andamento della diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e delle dipendenze comportamentali patologiche, sul territorio nazionale».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

Art. 42

42.0.5

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Programma nazionale per la qualità di vita degli anziani)

1. Al fine di promuovere il benessere delle persone anziane e di migliorare la coesione sociale, anche attraverso specifici percorsi di invecchiamento attivo e la creazione di reti, è promosso il Programma nazionale per la qualità di vita degli anziani, di seguito denominato "Programma".

2. Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Programma nazionale per la qualità di vita degli anziani", con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024. Il fondo è destinato all'erogazione di finanziamenti per la realizzazione da parte di regioni ed enti locali, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo principi di sussidiarietà, di progetti finalizzati al contrasto all'isolamento sociale delle persone con età pari o superiore agli ottanta anni, nonché agli effetti negativi degli eventi critici sulle stesse, anche attraverso la promozione della domiciliarità degli interventi e di reti formali e informali di prossimità.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, e i comuni con più di

20.000 abitanti trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al comma 2;

b) le modalità di ripartizione delle risorse, l'entità massima del contributo riconoscibile, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente;

c) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Programma.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 25 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

Art. 43

43.8

FEDELI, LAUS, FERRARI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Mediante apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, alla definizione delle linee guida per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS di cui ai successivi commi 4 e 5.»;

b) *il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, sono determinate, ai fini della realizzazione progressiva dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e di verifica del loro raggiungimento con riguardo a quanto

previsto ai commi 4 e 5, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10.»;

c) *al comma 10, le parole:* «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a 373 milioni di euro per l'anno 2023, a 468 milioni di euro per l'anno 2024 e a 563 milioni di euro a decorrere dal 2025».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «398 milioni di euro per l'anno 2022, 327 milioni di euro per l'anno 2023, 282 milioni di euro per l'anno 2024 e 237 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

43.9

GUIDOLIN, NOCERINO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «si provvede», *aggiungere le seguenti:* «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) *al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficiente e i loro caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, quali: servizio di sostituzione temporanea del caregiver familiare da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, impegni lavorativi, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare; supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico; supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;»

c) *al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole:* «e della sua famiglia», *con le seguenti:* «, della sua famiglia e del caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205,»;

d) *al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.»

e) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10».

43.25

FERRO, DAMIANI, RIZZOTTI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«14. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

43.0.1

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Finanziamento interventi in favore delle persone affette da sclerosi multipla)

1. Al fine di potenziare gli interventi di assistenza domiciliare e assistenza integrata, nonché i servizi erogati anche dagli Enti del Terzo Settore,

relativi ai progetti in favore delle persone con sclerosi multipla, nonché di sostegno alle famiglie degli assistiti, anche in riferimento alla gestione delle terapie e dei trattamenti adeguati all'emergenza da COVID-19, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse previste per gli interventi di cui all'articolo 43 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)».

Consequentemente, per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

43.0.4

TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Fondo per la sostenibilità della compartecipazione dei comuni alle spese di residenzialità)

1. Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della compartecipazione dei comuni al pagamento della quota sociale delle rette di ricovero delle persone con disabilità, non autosufficienti e delle altre persone di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché di dare copertura agli oneri derivanti in capo ai comuni stessi per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare ai Comuni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. Il comma 6 dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «945,3 milioni di euro per l'anno 2022, 944,9 milioni di euro per l'anno 2023, 944,4 milioni di euro per l'anno 2024, 943,5 milioni di euro per l'anno 2025, 942,8 milioni di euro per l'anno 2026, 942,3 milioni di euro per l'anno 2027, 941,5 milioni di euro per l'anno 2028, 941,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

43.0.6

DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera d-*quinquies*, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1 comma 797 primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026 l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole: "comma 797" sono inserite le seguenti: "e 792" e dopo le parole: "comma 799", sono inserite le seguenti: "e 792"».

Art. 44

44.13

FATTORI

Dopo il comma 2 aggiungere:

«3. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato e per garantire la continuità

e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto per le graduatorie statali con la legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 604, i comuni possono procedere nei triennio scolastico 2021-2023 ad impiegare le graduatorie, sino al loro termine di validità, formatesi a seguito delle procedure concorsuali previste per il personale dei servizi educativi e scolastici degli enti locali in attuazione dell'articolo 1 comma 228 ter della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come introdotto dall'articolo 17 del decreto legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Tali graduatorie possono essere utilizzate per assunzioni di detto personale anche in deroga al limite percentuale previsto dal medesimo articolo 17 del succitato decreto-legge n. 113 del 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo presente nel bando, fermo restando il diritto alla immissione in ruolo per i vincitori del concorso».

Art. 46

46.0.1 (testo 2)

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. Nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M. 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

46.0.6

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, all'articolo 1, comma 162, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, la lettera i) è abrogata.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025, in 9 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e in 8 milioni per gli anni 2028 e 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

46.0.10

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come «periferici ed «ultraperiferici», ai sensi

della mappatura «aree interne» di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il «Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne» del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per Vanno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.».

Art. 47

47.0.1

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina)

1. Al fine di incrementare l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, mediante l'implementazione di strutture, prodotti, programmi e servizi tesi a garantire l'accesso da parte di tutte le persone all'ambiente fisico e virtuale, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché attraverso l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità stessa, in armonia con i principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1. I medesimi decreti ripartiscono le relative risorse».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 964,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 48

48.0.7

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati *hardware* e applicazioni *software* nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

48.0.23

GIAMMANCO, BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2022".».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194.

Art. 49

49.1

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 49. - (Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità) - 1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella prospettiva di un graduale raggiungimento di un livello essenziale della prestazione definito da un rapporto tra alunno e assistente alla comunicazione pari a 4 a 1, nel limite delle risorse stanziare a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle Regioni, delle province e delle città metropolitane con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.».

49.4

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole: «alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «alla comunicazione, anche mediante l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa, per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia».

Consequentemente, all'articolo 191, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,5 milioni» e le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «499,5».

49.6

Marco PELLEGRINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni interessate dall'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, in cui sono individuati i criteri di ripartizione».

49.0.3

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022 alla Federazione Nazionale delle Istituzioni per Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI) è concesso un contributo di un milione di euro all'anno per ciascuna delle due istituzioni, al fine di garantire l'opera, favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale e offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti e alle loro famiglie.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

Art. 50

50.5

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, capoverso «c)», aggiungere in fine le seguenti parole: «o con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, per le finalità di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170».

50.0.1

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 357,09;

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 357,09;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 357,09 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 380,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1.003 milioni di euro per l'anno 2022, 1.035 milioni di euro per l'anno 2023, 1.070 milioni di euro per l'anno 2024, 1.106 milioni di euro per l'anno 2025, 1.144 milioni di euro per l'anno 2026, 1.190 milioni di euro per l'anno 2027, 1.237 milioni di euro per l'anno 2028, 1.285 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.337 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.8 (testo 2)

LUNESU, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di iva agevolata per le persone con disabilità non in condizione di gravità)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente numero: «127-vicies) autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, acquistati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla tabella A, parte II, n. 31).».

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente: «c-quater) le spese per l'acquisto di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera c), entro il limite massimo di 15mila euro;».

3. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto in fine il seguente comma: «7-bis. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto gli autoveicoli acquistati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. I soggetti di cui al presente comma sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.10

BONINO, DE PETRIS, NANNICINI, NUGNES, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, LA MURA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.50-bis.

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. All'articolo 103 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo.

15-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'Immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo."

2. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata alla

proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "570 milioni di euro per l'anno 2022,".

50.0.11 (testo 2)

DE PETRIS, RUOTOLO, BONINO, NANNICINI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno dei cittadini stranieri non comunitari)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.

2. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto da centottanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal

contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.

4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:

a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.

5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.

6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte

dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.

9. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.

10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle

modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. *a* e *b* non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.

13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'art. 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

15. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per un periodo non superiore a mesi sei" con le seguenti: "per un periodo anche superiore a mesi sei";

b) sostituire le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 60.000.000 di euro fino al 30 giugno 2022"».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «560 milioni di euro per l'anno 2022,».

50.0.33

ENDRIZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività fisica adatta per le persone con malattie croniche e disabilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, lettera b), dell'articolo 10, dopo le parole: "invalidità o menomazione," sono inserite le seguenti: "le spese per fruire di Attività Fisica Adattata,";

b) al comma 1, lettera c), dell'articolo 15, dopo le parole: "le spese sanitarie" sono inserite le seguenti: "e le spese per fruire di Attività Fisica Adattata,"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

50.0.38

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e temporaneamente inidonei alla mansione)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipen-

denti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-*bis* le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera *a*).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere *a*) e *b*) del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.».

Consequentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.39

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di malattia per lavoratori fragili e temporaneamente inidonei alla mansione per causa COVID-19)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. I lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino alla data di cessazione dello stato di emergenza.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettera a-bis), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.40

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per il supporto sociale alle persone con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il supporto socio-assistenziale e abilitativo alle persone con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro per le disabilità, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della salute e degli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.46

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.».

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 194, è ridotto di pari importo.

50.0.48 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocacy, è attribuito, a decorrere dall'anno 2022, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS « ONLUS»).».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «1.064,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.063,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.061,8 milioni di euro

per l'anno 2027, 1.061 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».

50.0.50

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e il Ministero delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

50.0.52

FARAONE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini ciechi e ipovedenti)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio è emanato un "Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini ciechi e ipovedenti", di seguito denominato "Piano", di durata triennale, da attuare con il concorso l'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti ONLUS.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha per oggetto il sostegno d'iniziative dirette a promuovere l'apprendimento delle conoscenze di base per l'uso dei computer e a sostenere l'utilizzo diffuso delle tecniche e degli strumenti di comunicazione telematica da parte di cittadini ciechi e ipovedenti.

3. Sono individuate, nell'ambito del Piano, le seguenti forme di azione:

a) sostegno alla realizzazione, presso le sedi territoriali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS, di iniziative didattiche espressamente rivolte a cittadini di cui al comma 2, per l'apprendimento di nozioni informatiche di base, secondo programmi specificamente definiti e riferiti agli standard previsti per la patente europea del computer, nonché all'insegna della cultura della sicurezza per un uso consapevole della comunicazione telematica;

b) agevolazione all'acquisto di apparecchiature informatiche e dispositivi domiciliari di comunicazione digitale da parte dei soggetti che hanno partecipato alle iniziative didattiche indicate di cui alla lettera a);

c) dotazione o potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza e di sistemi e servizi di navigazione differenziata presso le sedi territoriali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS;

d) sostegno alla realizzazione d'iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione delle nozioni di base, necessarie e sufficienti all'acquisizione della certificazione ECDL-Start, diploma intermedio della certificazione ECDL-Core, o certificazioni equivalenti, espressamente rivolte al personale operante, a qualsiasi titolo, presso le sedi territoriali dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è concesso un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 all'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti ONLUS.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente copertura del fondo di cui all'articolo 194.».

50.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma:

"Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qualora questo sia altresì *caregiver* familiare dell'interdetto individuato secondo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

50.0.57

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Special Olympics Italia)

1. Al comma 652 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, capoverso "407-bis", sostituire le parole "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione di provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 20 per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza».

Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole "1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022" con "1.065 milioni di euro per l'anno 2022";*

b) *sostituire le parole "1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023" con "1.064,6 milioni di euro per l'anno 2023";*

c) *sostituire le parole "1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024" con "1.064,1 milioni di euro per l'anno 2024".»*

Art. 51

51.2

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole «per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano» aggiungere le seguenti parole: «e per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI»;*

b) *dopo le parole «in ciascun anno le Federazioni Sportive» aggiungere le seguenti parole: «o gli Enti di Promozione Sportiva»;*

c) *dopo le parole «le medesime Federazioni» aggiungere le seguenti parole: «o Enti di Promozione».*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.5

SBROLLINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal decreto legislativo 242 del 1999, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari.

3-ter. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

3-*quater*. All'onere derivante dal comma 3-*ter*, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

51.9

CROATTI

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto «Giro d'Italia Giovani Under 23».

5-*ter*. Le risorse di cui al comma *a-bis*, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del «Giro d'Italia Giovani Under 23».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

51.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2021" inserire le seguenti: "e di 30 milioni di euro per l'anno 2022" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di

erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso."

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

51.0.3

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del Regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.«.

51.0.7

DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contributo a fondo perduto a favore di società e associazioni sportive)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID-19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto un contributo a fondo perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni cui appartengono le società e le associazioni, di cui al comma 1, in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

51.0.18

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure fiscali in favore del settore sportivo)

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

51.0.30

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Interpretazione autentica articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 185 del 2008 in tema di IVA e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Con la seguente proposta, si chiede di inserire nella Legge Finanziaria 2022 il seguente comma di interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 185 del 2008:

"Visto l'articolo 8, comma 2 e 4 della legge n. 266 del 1991, l'articolo 10, comma 8 del decreto Legislativo n. 460 del 1997 e l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185, si chiarisce che l'articolo 30 del decreto-legge 185 del 2008, nel comma 5, non porta alcuna modifica all'articolo 8, comma 2 della legge n. 266 del 1991 e deve essere applicato indistintamente a tutte le associazioni di volontariato iscritte nei relativi registri fino all'entrata in vigore di tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 relativo alla Riforma del Terzo Settore"».

51.0.34

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5,00 (cinqueuro/00) per azione posseduta alla data del 1 dicembre 2019 e nel limite massimo

di 150.000 euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1 commi 343 e 345 legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni, nonché per l'anno 2023, ove necessario, con la riduzione del 50 per cento degli importi stanziati per l'annualità 2023 dagli articoli 126-145-147-170 della presente legge.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 241/97.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.».

51.0.35

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, finalizzato a indennizzare le persone fisiche

o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con (funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5,00 (cinqueeuro/00) per azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150mila euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale Spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1, commi 343 e 345 legge 266 del 23 dicembre 2005 (e successive modificazioni) nonché per l'anno 2023 - ove necessario - con la riduzione del 50 per cento degli importi stanziati per l'annualità 2023 dagli articoli 126, 145, 147 e 170 della presente legge.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado».

51.0.41 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle ZES)

1. Alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2024 nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, è riconosciuta nella misura del 100 per cento l'esenzione di cui ai commi 173-176, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. È parimenti ridotta del 100 per cento, in relazione alla base imponibile derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 3 periodi d'imposta successivi. L'agevolazione è riconosciuta nei limiti e sino alla vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 e successive proroghe e modifiche. Successivamente è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Alle predette agevolazioni si applica l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione o in un'area diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Sud e della Coesione territoriale, sentita l'Agenzia delle Entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, quantificati in complessivi 160 milioni, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

51.0.53

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. È istituito il "*bonus wellness*" al fine di agevolare, per i cittadini, la fruizione di specifici trattamenti e servizi motori e sportivi presso una struttura prescelta fra quelle accreditate. L'incentivo per l'acquisto di servizi motori e sportivi è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, e consiste in uno sconto del 100 per cento sul prezzo d'acquisto dei servizi prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro.

2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, i servizi non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio eventualmente non coperto dal bonus. Il Bonus non è cedibile a terzi, non costituisce

reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE.

3. Per il "*bonus wellness*" si intendono le prestazioni erogate da un istituto accreditato. Il soggetto accreditato è colui che, sotto forma di attività di impresa, Ente del Terzo Settore, Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, opera nel settore motorio, sportivo e del *wellness* e si è preregistrato alla piattaforma *on line* dedicata.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.64

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "sedici" e aggiungere, dopo le parole: "della cooperazione internazionale", le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";

2. all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: "in materia di sport", aggiungere le seguenti: "di concerto con il Ministro del turismo".».

51.0.68

DE SIANO, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari

la raccolta, rilevata semestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per quella a "distanza" al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per quella a "distanza" al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

51.0.71

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Unità immobiliari possedute da residenti all'estero)

1. I commi 48 e 49 dell'articolo n. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

"48. A partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 24 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.».

51.0.78

DESSÌ

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021,
n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021 n. 43)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: "40 milioni" e le parole: "368 milioni" sono sostituite a decorrere dall'anno 2021, rispettivamente, dalle seguenti: "41 milioni" e "367 milioni".

Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui al citato articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di grave violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2 lettera e), e-bis), e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999 nr. 242».

51.0.80 (testo 2)

FEDELI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite: a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti; b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita entro il previsto decreto in materia di raccolta fondi da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

3. Le rendite patrimoniali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. Il regime fiscale di cui al presente comma 1 condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

4. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, le concessioni loro affidate degli immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

5. Al primo comma dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

6. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari ed aggiungendo al costo così calcolato: a) il valore normale dei beni acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17; b) la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto".

2) al comma 2-*bis* le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

4) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-*ter*, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-bis): 2-bis) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per

ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole: "qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole: "L'eventuale";

3) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.";

e) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

4) al comma 4, alla lettera a) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera b) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

f) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";

2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

g) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.";

h) All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti *de minimis*," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

7. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine del è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.".

8. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il comma 15-ter è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

51.0.92

RUSSO, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Al comma 778 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022".».

Consequentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

51.0.94

GALLONE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente.

«Art. 51-bis.

1. Al fine di favorire la realizzazione dell'ampliamento della struttura di accoglienza dell'Associazione "La Casa di Leo" che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, alla luce dell'unicità del servizio volontario offerto, vista la carenza di strutture di accoglienza con le caratteristiche di *housing* sociale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022.»

Consequentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 400.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.101

MODENA, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)

1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019, le risorse per il finanziamento a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987 in favore degli interventi del Piano Azione Coesione della Regione Umbria sono incrementate dell'importo di 18.148.556,00. La dotazione del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'anno 2022 in termini di competenza e cassa è incrementata conseguentemente. Il Gruppo Azione Coesione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano Azione Coesione della Regione Umbria.».

Art. 52

52.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al primo comma, dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

52.0.4

FERRO, DAMIANI, FLORIS

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

52.0.5

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

Art. 53

53.0.1

CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa beneficiari dei trattamenti di mobilità in deroga, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di proroghe successive alla seconda.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 60 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 54 della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola "600" con la parola "540".

Art. 60

60.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c) dopo le parole: «integrazione salariale» aggiungere le seguenti, «ovvero che subiscano una riduzione di attività in conseguenza di modifiche all'organizzazione del lavoro dell'azienda appaltante, anche dovuta all'utilizzo di forme di lavoro da remoto per i dipendenti di quest'ultima»;

2) alla lettera d) dopo le parole: «integrazione salariale» aggiungere le seguenti, «ovvero che subiscano una riduzione di attività in conseguenza di modifiche all'organizzazione del lavoro dell'azienda appaltante, anche dovuta all'utilizzo di forme di lavoro da remoto per i dipendenti di quest'ultima».

Art. 61

61.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) cessazione di attività"»;*

2) *dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. La cessazione di attività di cui all'articolo 21 comma 1 lettera c-bis) ha una durata massima di 12 mesi non prorogabili ed è soggetta alla regolazione alla pari di quanto previsto dall'articolo 62 che norma l'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il solo comma 4. Le prestazioni integrative salariali di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."».*

Consequentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 66

66.5

GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il completamento del viadotto sulla strada provinciale m. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 420.000,00 euro per l'anno 2022».

Consequentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 420 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

66.0.2

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."»

66.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001 n. 152, al comma 1, lettera b), le parole: "almeno quattro Paesi stranieri" sono abrogate».

Art. 71

71.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva per i professionisti)

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati e di far fronte ai danni da loro subiti in ragione della pandemia da COVID-19, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi e di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista individuato, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli

atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

Art. 72

72.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-*quinquies*. I commi 8-*ter* e 8-*quater* sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare».

Art. 73

73.1 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1 dopo il capoverso comma 11-quater aggiungere i seguenti:

«11-*quater*.1. Per il periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021:

a) per quanto al comma 1, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022;

b) per quanto al comma 2 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso articolo.

11-*quater*.2. Le prestazioni integrative salariali di cui al comma 11. *quater*.1 sono concesse nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2022.

11-*quater*.2. Nel calcolo per la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, i periodi antecedenti alla data del 01 gennaio 2022 non vengono conteggiati ai fini del computo complessivo.«.

Consequentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».

Art. 75

75.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 1° dicembre 2021, nel limite di 10 milioni di euro, ripartito in 6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede me-

dian­te riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

75.0.10

IWOBI, CANDIANI, DE VECCHIS, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in materia di trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai, di Alitalia Cityliner e di Air Italy)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.";

b) al comma 2, le parole: "212,2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "247,2 milioni di euro per l'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2022, di 220,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Art. 76

76.4 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2-bis non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta."».

b) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le attività lavorative aventi carattere stagionale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525, sono destinatarie della NASpI nella misura di una mensilità in più della normativa attualmente vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 481 milioni di euro per l'anno 2023 e 486 milioni a decorrere dal 2024.»

Art. 78

78.0.8

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'Articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

Art. 79

79.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."».

79.5

DE CARLO, CALANDRINI

Al fine di favorire la crescita occupazionale per i disoccupati e gli inoccupati, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti».

Art. 80

80.0.5

LAUS, FEDELI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle politiche attive)

1. Nell'ambito del programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni

di euro per l'anno 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Art. 84

84.0.3

SBROLLINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesilogiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

84.0.8

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

"q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;"».

Conseguentemente, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto il nullaosta al

lavoro ed il permesso di soggiorno è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo.».

Art. 85

85.5 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, dopo le parole: «01 gennaio 2022», sono aggiunte le parole: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» sono aggiunte le parole: «per addetto»;*

2) *sopprimere il comma 2;*

3) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 85-bis.

(misure di favore in tema di wbo da delocalizzazione e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-quater sono inseriti i seguenti:

"3-quinques. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui al-

l'articolo 111-*octies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

3-*sexies*. Gli immobili di proprietà delle aziende che delocalizzano la propria attività economica sono concessi in comodato d'uso gratuito, per i primi cinque anni di attività, alle imprese in qualsiasi forma che assicurano la continuità industriale dei siti interessati."

2. I commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 5 del d. l. 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del d. l. 22/06/2012, n. 83"».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

85.0.1 (Testo 2)

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale,

sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Il beneficio di cui all'articolo 81, comma 1, è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

85.0.5

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".».

85.0.11

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis

(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

"Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.

2. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Art. 2.

(Obblighi di informazione preventiva)

1. L'impresa di cui all'articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, la comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale

a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.

3. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura)

1. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 2, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.

2. Il piano di cui al comma 1 indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 2, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresenta-

tive sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.

Art. 4.

(Esame e approvazione del piano)

1. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui all'articolo 3, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

3. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.

4. In assenza di una comprovata situazione di crisi odi squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

5. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.

6. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

7. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5.

8. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

(Monitoraggio dell'attuazione del piano)

1. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

2. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Fermi gli effetti di cui all'articolo 4, comma 8, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

4. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario *ad acta* per il tempo necessario alla realizzazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

(Diritto di prelazione di cooperative di lavoratori)

1. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano secondo quanto previsto dall'articolo 4 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

2. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei

contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Art. 7.

(Acquisizioni e partecipazioni di Cassa depositi e prestiti Spa)

1. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui all'articolo 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici."».

85.0.15 (Testo 2)

FEDELI, LAUS, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-*bis*.

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, soddisfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidiaria, all'uopo denominate "cooperative di comunità", sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 194.

Sono qualificate come tali, le società cooperative di comunità che esercitino, anche con il coinvolgimento degli enti locali, attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all'energia, alla gestione de-

gli spazi comuni, alla promozione culturale, al recupero di beni ambientali e monumentali e, in generale, ogni attività economica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e riservata a particolari categorie di soggetti all'uopo autorizzati, in una delle comunità territoriali come di seguito individuate:

a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

Art. 88

88.0.2

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 454 è sostituito dal seguente:

"Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, a 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni per l'anno 2024";

b) il comma 455 è sostituito dal seguente:

"Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per l'università e la ricerca e del Ministro per le Disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, nei limiti della dotazione e tenendo conto delle progettualità già avviate dalle Regioni e Province Autonome in coerenza con il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30.12.2016, ai seguenti settori di intervento:

1) per una quota pari al 20% per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché clinico organizzativi e le buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di organismi di ricerca pubblici e privati accreditati;

2) per una quota pari al 45% all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto Superiore di Sanità, in possesso di documentazione che attesti adeguata formazione teorica e pratica nella disciplina dell'analisi del comportamento in linea con quanto previsto dai criteri internazionali indicati dalla società scientifica internazionale di riferimento;

3) per una quota pari al 25% all'attivazione di Corsi di perfezionamento universitari e master universitari in analisi applicata del Comportamento e Autismo;

4) per una quota pari al 10% ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, allo sviluppo di:

- una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neurosviluppo tramite la Sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatalogie;

- progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di *'Quality of Life'* assicurando percorsi diagnostici terapeutici assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.";

b) il comma 456 è abrogato.

2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

88.0.5

GIANNUZZI, MININNO, ABATE, MORONESE, DI MICCO, LA MURA, LEZZI, ANGRISANI, BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

88.0.8 (testo 2)

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo finanziamento per la creazione di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)

1. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, in conformità ai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, nonché garantire un sistema di presa in carico dei pazienti innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Sistema Sanitario Nazionale e favorire le attività di ricerca clinica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per gli anni 2022, 2023 e 2024 con una dotazione di 500.000 euro annui, da destinare alla creazione di un sistema di rete o di reti dei Centri di riferimento per la riabilitazione visiva di cui alla Legge 28 agosto 1997, n. 284.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 500.000 euro

2023: - 500.000 euro

2024: - 500.000 euro

Art. 89

89.0.1

PARENTE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e Istituzione del Fondo per la cura della fibromialgia)

1. La fibromialgia è riconosciuta come malattia invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri per identificare le condizioni cliniche al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

3. Per le finalità derivanti dai commi 1 e 2, nonché al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura della fibromialgia. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla sindrome fibromialgica. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 11 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Art. 90

90.1

DAMIANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni."

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 471 della legge n. 178 del 2020 e s.m si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dal comma 1"».

90.2

FARAONE, MARINO

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni."

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 471 della legge n. 178 del 2020 e s.m si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede ai sensi dell'articolo 194"».

90.0.3

FAGGI, FERRERO, TOSATO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Fondo per il sostegno delle persone con Long-COVID)

1. Per persone affette da Long Covid si intendono quelle persone che a fronte di una valutazione multidimensionale basata sull'indagine di aspetti clinici, funzionali, cognitivi, psicologici e nutrizionali, presentano disturbi legati alla contrazione del virus da SARS-coV-2.

2. Ai fini dell'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, per tutte le persone che hanno contratto il virus da SARS-coV-2, identificati attraverso flussi sanitari o registri ospedalieri, è attivato un programma di *screening* nazionale, effettuato presso le Aziende Sanitarie Locali. Se all'esito dello screening, il soggetto presenta la sintomatologia di cui al comma 1, l'Azienda Sanitaria Locale rilascia un apposito certificato, che ne attesta l'ammissione alle misure di supporto di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per il sostegno delle persone con Long-Covid", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato a creare percorsi di cura integrati, guidati da medici con competenza in tema di covid, con supporto specialistico appropriato, di assistenza primaria e specialistica, servizi di riabilitazione multidisciplinari e ospedalieri nonché la fornitura con costi agevolati di farmaci ed integratori, modulati tenendo conto della varietà delle condizioni che si presentano nel singolo paziente.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

Art. 91

91.5

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente comma è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.12

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di 100 milioni di euro, quota parte dell'incremento di cui al precedente comma, è vincolato alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei macchinari di terapia intensiva e sub-intensiva negli ospedali al fine di allestire nuove postazioni nei suddetti reparti ospedalieri».

91.13

SALVINI, ROMEO, CANTÙ, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la tutela dei minori all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, in condizioni di sicurezza degli operatori e valorizzazione degli erogatori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a dare attuazione all'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

3-ter. Per le strutture che provvedono ad installare i sistemi di cui al comma **3-bis**, è riconosciuto un credito d'imposta nel limite massimo delle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2024 anche per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. A tale scopo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massima.

3-quater. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma **3-ter** anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ivi indicato.

3-quater. Per le spese occorrenti a prevedere adeguati percorsi di formazione professionale connessi alle esigenze di cui al comma **3-bis** nonché per le spese necessarie alle relative manutenzioni, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3-quinquies. All'onere derivante dal comma **3-ter** e **3-quater**, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dell'articolo 194 della presente legge».

Art. 92

92.3

PIRRO, LOMUTI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» *sono aggiunte le seguenti:* «, anche della ricerca sanitaria,»;

b) *al comma, lettera b) dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario,» *sono aggiunte le seguenti:* «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» *e dopo le parole:* «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» *sono aggiunte le seguenti:* «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto in seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato"».

92.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato ai sensi del comma 2:».

92.23 (Testo 2)

CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari», *inserire le seguenti:* «, anche qualora non più in servizio,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente periodo, concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri ser-

vizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

3-ter. Il personale medico di cui al comma 3-*bis*, accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

3-quater. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3-quinquies. L'ammissione del personale medico di cui al comma 3-*bis* avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.».

92.38 (testo 2)

ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, procedere a stabilizzare, previa procedura selettiva per titoli, il personale dei servizi esternalizzati di un ente del servizio sanitario nazionale che ha garantito assistenza diretta o indiretta ai pazienti durante il periodo della pandemia da COVID-19, in attività in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».

Consequentemente, al comma 3 dell'art. 92, dopo le parole: «le disposizioni di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle parole «le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c)».

92.42

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Pavia, che realizzerà gli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Il trasferimento delle risorse al Comune di Pavia sarà disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Consequentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

92.43

Giuseppe PISANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021", le parole: "alla data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2021."».

92.45

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le 87 unità lavorative delle professioni sanitarie non mediche, attualmente operanti presso i Servizi per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN), degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF-SASN), del Ministero della salute, in regime di rapporto convenzionale a tempo indeterminato, vengono assorbiti nella pianta organica a tempo indeterminato nei moli del Ministero della salute.

3-ter. Il personale di cui al comma 1 assorbito nei ruoli del Ministero della salute conserva l'intera anzianità di servizio conseguita nel rapporto convenzionale e viene inquadrato nell'area III e comunque nella posizione economica non inferiore a quella prevista dai pari profili del relativo contratto nazionale di lavoro del Sistema sanitario nazionale.

3-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione saranno definite le modalità di assunzione nei ruoli, nonché l'aggiornamento dei profili professionali del Ministero della salute con i profili delle professioni sanitarie non mediche.».

Conseguentemente,

all'articolo 194, sostituire le parole: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.» con le seguenti: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 499,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

92.46

URRARO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana."».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni», e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «497 milioni».

92.0.8

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo tecnico amministrativo informatico e professionale)

1. Allo scopo di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita nella eccezionalità delle emergenza pandemica, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 92, comma 1, lettera b), gli enti del Servizio sanitario nazionale riservano i posti disponibili messi a concorso, nella misura massima del 50 per cento, al personale del ruolo tecnico amministrativo informatico e professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che alla data del 30 giugno 2022 abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1, nelle procedure concorsuali espletate per titoli e per titoli ed esami, indette dalle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, espletate per titoli, per titoli di esami, è riconosciuta l'esperienza nell'emergenza pandemica assegnandogli un punteggio non inferiore a quello ri-

conosciuto ai lavoratori a tempo determinato per il servizio prestato nella P.A. per il medesimo profilo.».

92.0.20

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Proroga dei contratti del personale sanitario delle Forze Armate)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e agli articoli 19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'articolo 68 del presente disegno di legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Consequentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2022:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2023:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

92.0.27

RONZULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale in servizio presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Organizzazione*) - 1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Ufficio dell'Autorità garante', posto alle dipendenze dell'Autorità garante.

2. L'Ufficio dell'Autorità garante è dotato di autonomia organizzativa e contabile e ha sede in Roma, presso locali messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ventitré unità, di cui due di livello dirigenziale non generale e una di livello dirigenziale generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. L'Ufficio dell'Autorità garante può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

4. Al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

5. Al personale in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con proprio regolamento, l'Ufficio dell'Autorità garante definisce la propria organizzazione interna e il proprio funzionamento, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al completamento delle procedure di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, come modificato dal presente articolo il personale dipendente proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante continua a prestare servizio in posizione di comando obbligatorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al periodo precedente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Ufficio dell'Autorità garante è inquadrato nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 112 del 2011, secondo modalità ivi stabilite

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 93

93.3

FERRARI, IORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi comprese le attività e i servizi essenziali per la prestazione al domicilio di fornitura e gestione dei dispositivi medici e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le attività e i servizi essenziali per la prestazione al domicilio di fornitura e gestione dei dispositivi medici e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

c) all'articolo 8-*quiquies*, comma 2, dopo le parole: "ivi comprese le attività e i servizi essenziali per la prestazione al domicilio di fornitura e gestione dei dispositivi medici e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse."».

93.4

CONZATTI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2001, n. 405, dopo le parole: "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private" inserire le seguenti: "e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi"».

93.6

Giuseppe PISANI, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sull'autorizzazione di cui al comma 1, al fine di garantire il benessere e la vigilanza sanitaria negli ambienti di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato, lo svolgimento delle attività di verifica e accertamento in merito ai casi di malattie professionali e infortuni, la promozione di iniziative d'informazione, formazione e assistenza ai lavoratori e alle imprese, le Aziende sanitarie locali provvedono al completamento degli organici del personale medico, sanitario e tecnico che opera nei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL), facenti parte dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie stesse, come nello stato di previsione dei piani sanitari aziendali.».

93.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Attuazione del Piano Nazionale delle Malattie rare)

1. Al fine di assicurare l'attuazione del Piano Nazionale delle Malattie Rare (PNMR) e il relativo aggiornamento su base triennale dell'elenco delle malattie rare, in coerenza con le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale e a garantire un più alto livello della salute, è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, per i maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

93.0.6

BRIZIARELLI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Finanziamento del Progetto «Registro Italiano Sclerosi Multipla e Patologie Correlate»)

1. Al fine di assicurare la piena operatività e il funzionamento del Progetto "Registro Italiano Sclerosi Multipla e Patologie Correlate" e il relativo sviluppo e potenziamento del suo popolamento, nonché le attività di ricerca collegate ai dati contenuti nel database del "Registro", è autorizzata la spesa di un milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM).

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.0.11 (Testo 2)

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. All'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «laboratori di microbiologia» sono inserire le seguenti: «di laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,»;

b) al comma 2, dopo le parole «laboratori di microbiologia» sono inserire le seguenti: «, di laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,»;

c) al comma 2, dopo le parole: «individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale» sono inserite le seguenti: «con comprovata esperienza pluriennale, almeno triennale, nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

93.0.20 (Testo 2)

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNNR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità.

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene

istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more di una riforma complessiva della formazione in medicina generale, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.»

93.0.29 (testo 2)

MALPEZZI, FERRARI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA, MISIANI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza COVID-19, nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa negli anni 2020 e 2021, ripristinando il contributo annuo previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, è riconosciuto un contributo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

4. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".».

93.0.30

GRASSO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Sostegno per la medicina dei servizi)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di continuità assistenziale e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro il 31 dicembre 2022 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assistenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute ad attribuire:

a) ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati titolari di incarico che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei servizi;

c) incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi».

2. Le regioni e le aziende sanitarie, entro 6 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2021, espletano le procedure di inquadramento, a domanda, nel ruolo sanitario, nel limite della dotazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, dei medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi che risultano titolari, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente articolo, valutato in 225.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 94

94.17

FARAONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le norme in materia di equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021».

94.19

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo va garantita la mobilità dei pazienti fra regioni confinanti. Per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ("IRCCS") di cui al decreto legislativo n. 288 del 2003, le prestazioni effettuate previsto dal comma 496 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 devono essere riconosciute.».

94.0.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di farmacovigilanza attiva dei vaccini anti COVID-19)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione col ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva denominato "V-Safe-Italy," metodologicamente identico al "V-Safe" statunitense, al fine di mo-

nitorare la popolazione vaccinata rispetto agli effetti avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione.

A tale scopo viene attivato un sistema di sorveglianza attiva via smartphone, tramite cop, al fine di registrare e monitorare gli effetti avversi alla vaccinazione da COVID-19.

2. Il programma prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata ogni giorno con questionari a scelta multipla via messaggi di testo ed email per la prima settimana, e poi ogni settimana e per i tempi successivi, come nell'analogo programma statunitense "v-safe". Nel caso in cui si verificassero effetti avversi nel vaccinato, il programma lo registra in un apposito database.

3. I dati vengono raccolti in forma anonima o pseudonimizzati per tutelare la privacy e vengono registrati, validati come previsto dal Sistema Nazionale di Farmacovigilanza, e inviati all'Istituto Superiore di Sanità e ad AIFA, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di effetti avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte ed azioni di politica sanitaria nazionale da adottare.

4. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal ministero della Salute e da AIFA e coinvolge le Regioni attraverso il supporto dei centri regionali di farmacovigilanza che, in collaborazione con un epidemiologo, individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da valutare clinicamente e attivamente e da seguire nel tempo al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli effetti e delle reazioni avverse da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza di patologie rispetto alla popolazione generale, anche per fasce di età e per patologie.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è stanziata la somma di 25 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022 e 2023.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nota. Con questo emendamento si chiede di avviare un programma di farmacovigilanza attiva sui vaccini and COVID-19. La farmacovigilanza passiva, attualmente in atto in Italia, è una metodologia che sottostima notevolmente la frequenza degli eventuali eventi avversi. Avviare un programma di sorveglianza attiva, tra l'altro incoraggiato anche dall'EMA (agenzia europea del farmaco), avrebbe il duplice vantaggio di fornire dati più accurati sugli eventi avversi, utili per orientare le scelte di politica sanitaria, e anche di aumentare la sensazione di fiducia della popolazione nella campagna vaccinale, contrastando l'esitazione vaccinale».

94.0.15

FERRARI, IORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure per il recupero a regime delle liste d'attesa)

1. Al fine di tenere sotto controllo il fenomeno delle liste d'attesa e garantire l'effettività dei LEA, a decorrere dall'anno 2023, la spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2022, o, se superiore, il valore della spesa consuntivata per l'anno 2011. I valori di cui al periodo precedente sono incrementati annualmente, a livello regionale, di una percentuale pari alla percentuale di incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

2. A decorrere dall'anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.

3. Al comma 1-ter, articolo 45 del DL 124/2019 le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti "per il triennio 2020-2022".

4. All'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite con le seguenti "per gli anni dal 2014 al 2019".

5. Al comma 1 dell'articolo 88 della presente Legge, dopo le parole: "di cui agli articoli 89, 92, 93 comma 1, 94" si aggiunge "94-bis".

6. Al fine di garantire adeguati livelli di cure domiciliari per i pazienti cronici e fragili e per limitare al minimo gli accessi impropri in ambito ospedaliero, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse";

c) all'articolo 8-*quiquies*, comma 2, *dopo le parole*: "accreditate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse".

7. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a partire dall'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

8. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma precedente non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. A decorrere dall'anno 2022 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 60 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui al comma 1.».

Art. 95

95.5

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e succes-

sive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-ter. Le tariffe così definite restano in vigore fino a che non sono sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Art. 96

96.7

MANCA, BOLDRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.11

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.».

96.26

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere il comma 3.

96.28 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'attuazione del comma 1 è altresì subordinata al pagamento integrale da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2019 e 2020 entro il 31 gennaio 2022, come certificato dall'AIFA entro il 10 febbraio 2022».

- *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:*

«3-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 11-ter, dopo la parola: «regioni», sono aggiunte le seguenti: «e le centrali di acquisto»;*

- al comma 11-quater, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA".

3-ter. Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ridurre l'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono ad una ricognizione degli interventi adottati e delle spese sanitarie collegate all'emergenza nell'anno 2021, come certificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, e, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate a poter accedere a piani di prestito di natura ventennale in relazione a ulteriori costi non coperti dal finanziamento dello Stato. Tali spese per le Regioni e Province autonome non sono conteggiate ai fini della valutazione dell'equilibrio finanziario dei rispettivi servizi sanitari.

3-quater. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-quater, valutati in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

3-quinquies. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dai professionisti sanitari del SSN, a decorrere dal 1 gen-

naio 2022 e fino alla definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono corrisposte, per quanto concerne l'indennità di specificità infermieristica di cui al citato comma 409, nella misura pro-capite annua di 700 euro e per quanto concerne l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui al citato comma 414, nella misura pro-capite annua di 500 euro per le categorie D e D livello economico super e di 300 euro per la categoria B livello economico super, fatte salve le successive determinazioni contrattuali. Qualora le risorse previste dall'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, non coprano interamente l'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

3-sexies. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

"431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al primo periodo del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

432. A decorrere dal 1° luglio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all' articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

3-septies. All'articolo 9-*duodecies*, comma 2, paragrafo 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire: "2021" con: "2022".

3-octies. Gli oneri derivanti dai commi 3-sexies e 3-septies sono pari a 1.537.472 euro per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.537.472 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Conseguentemente, all'articolo 96, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di governo della spesa sanitaria, per l'equilibrio del settore sanitario e ulteriori disposizioni per la salute in relazione all'emergenza da Covid-19».

96.37-bis (testo 2)

FERRARI, MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.

3-ter. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfioramento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato".

3-quater. La spesa inerente gli acquisti diretti del gas medicinale "ossigeno" effettuati dalle Regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 non concorre all'eventuale sfioramento del tetto di spesa per gli acquisti diretti di gas medicinali, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, né al relativo ripiano previsto dall'articolo 15, commi 7 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 578, dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)," sono aggiunte le seguenti: "dei codici AIC relativi ai plasmaderivati di origine commerciale, dei codici AIC relativi agli antibiotici ospedalieri che hanno ottenuto requisito di innovatività terapeutica 'importante', ovvero innovatività terapeutica 'potenziale' ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'articolo 1 comma 1 e 2 dell'accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010,";

b) il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".

3-sexsies. All'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "60 mesi";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di AIC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».

96.0.9

RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per contrastare la carenza di plasmaderivati)

1. La Legge 30 dicembre 2018, n.145, è modificata come di seguito:

a) Al comma 577 dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)", aggiungere: ", dei codici AIC relativi alle immunoglobuline".

b) Al comma 578, dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)" aggiungere: "dei codici dei codici AIC relativi alle immunoglobuline,".

2. Gli oneri derivanti dalle lettere a) e b), pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

96.0.14

UNTERBERGER, DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. All'articolo 30 decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

2-ter. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 2-bis si

applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

2-quater. Il Ministero della salute pubblica, nel proprio sito istituzionale, l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

2-quinquies. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma *2-quater* anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

2-sexies. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma *2-bis*.

2-septies. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma *2-bis*. *2-octies.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma *2-bis* è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493."».

Art. 98

98.0.8 (testo 2)

BOLDRINI, MALPEZZI, DE PETRIS, IORI, LONARDO, FREGOLENT, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia)

1. Una quota pari a 15 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 dell'importo di cui all'articolo 98, comma 1, è finalizzato al riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato di cui al comma 2 per la diagnosi e la cura della fibromialgia che ne attesti l'effetto invalidante.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i

centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla predetta patologia.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia, riconosciute nei termini di cui al comma 1, all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

4. Il Ministro della salute, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tali malattie, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare forme e modalità di più elevata assistenza.».

98.0.10

CIRIANI, ZAFFINI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione pari ad un miliardo di euro per il 2022, 2023, 2024, finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi che possano generare invalidità permanenti o morte.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di at-

tuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

2023:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

2024:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

98.0.15

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Per potenziare la coltivazione della cannabis terapeutica, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

2. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-*bis*, aggiungere il seguente:

"8. Non è punibile ai sensi del presente articolo e degli articoli 74 e 75 chi in possesso di una regolare prescrizione medica, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva un numero limitato di piante di cannabis, così come definita nel decreto 9 novembre 2015 all'articolo 2, destinate a un uso esclusivamente personale e terapeutico."».

98.0.19

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Al comma 2 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 Ottobre 2017 n. 148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 dell'articolo 18-*quater* dopo il periodo "può autorizzare l'importazione di quote di cannabis" aggiungere il seguente periodo "o estratti di origine vegetale a base di Cannabis".

b) Al comma 7 dell'articolo 18-*quater* dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2021."».

Art. 99

99.3

DE SIANO, DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, a valere sul fondo di cui al comma 1, è previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare) e conseguente corrispondente riduzione del contributo destinato al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).».

99.0.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per la qualità e la sicurezza dei luoghi di cura della salute mentale in relazione all'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di qualificare e migliorare la sicurezza dei luoghi in cui sono accolte e assistite le persone con sofferenza mentale e in cui operano i professionisti dei servizi di salute mentale, anche in relazione all'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito apposito fondo denominato "Fondo per la qualità e la sicurezza dei luoghi di cura della salute mentale in relazione all'emergenza da COVID-19" con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano un programma straordinario di interventi per la riqualificazione, la riprogettazione e la sicurezza delle strutture pubbliche della rete dei servizi di salute mentale, al fine di assicurare, entro il 31

dicembre 2024, il raggiungimento in tutto il territorio nazionale dei suddetti obiettivi:

a) qualificare gli ambienti ospedalieri dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, SPDC, e della Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza, NPIA;

b) qualificare le strutture territoriali dei Centri di Salute Mentale e dei Centri Diurni dei Dipartimenti di Salute Mentale.

3. I programmi di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero della Salute entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ai fini del monitoraggio della valutazione degli obiettivi e delle attività individuati da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano rispetto alle esigenze di qualificazione degli ambienti della salute mentale in termini di comfort e sicurezza.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali.

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

Art. 100

100.0.12

MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 100-bis.

(Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la gestione familiare del congiunto convivente affetto da patologie mentali)

1. Al fine di sostenere psicologicamente i familiari dei pazienti affetti da disturbo psichico, affinché siano supportati nella gestione sanitaria, sociale e comportamentale del malato, è istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie con congiunti conviventi affetti da patologie mentali", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per le pari opportunità e la Famiglia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del fondo nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

100.0.14 (testo 2)

PIRRO, TAVERNA, GUIDOLIN, CASTALDI, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis

(Istituzione del Fondo salute mentale, incremento Fondo per l'Alzheimer e le demenze e istituzione dell'Osservatorio nazionale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo salute mentale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l'accesso ai servizi di psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali e, in particolare, per affrontare situazioni di depressione, ansia, trauma da stress o di malessere, ripercussioni psicologiche provocate dalla pandemia da COVID-19. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al presente comma tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste, nonché le attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

4. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 98 della presente legge, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

5. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 4 che dura in carica tre anni.

6. L'Osservatorio di cui al comma 5 redige il Piano nazionale dei disturbi alimentazione e nutrizione, di durata triennale, promuove la raccolta di dati statistici ed effettua studi epidemiologici sulle patologie afferenti ai di-

sturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, al fine di individuare aree prioritarie d'intervento verso cui indirizzare azioni e interventi per la prevenzione e per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

7. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sia realizzato attraverso il conseguimento di un congruo numero di crediti formativi in percorsi formativi concernenti i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 535 milioni di euro per l'anno 2022, 489,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 101

101.6 (testo 2)

CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* «, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso» *con le seguenti:* «del Sistema di Emergenza Territoriale 118 e del personale operante nei servizi di Pronto Soccorso, dipendente o convenzionato con le aziende e con enti del Servizio sanitario nazionale»;

2) *sostituire le parole «63 milioni di euro» con le seguenti «100 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «127 milioni».*

101.8

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1 sostituire le parole: «27 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e le parole «63 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «500 milioni». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

101.9

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1 commi 409 e 414 della legge 30.12.2020 n° 178 sono transitoriamente erogate per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad C 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

101.14

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini di accelerare la campagna vaccinale, il Ministero della Salute si accorda con i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali dei Medici di medicina generale, con l'obiettivo di estendere, aumentare il premio ed omogenizzare tale accordo su tutto il territorio nazionale.».

101.17 (testo 2)

PITTELLA, MANCA, MISIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-quater. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevices del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo deter-

minato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 10 ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

2-*quinquies*. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 1, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

101.0.5

CANTÙ, NANNICINI, PUGLIA, BINETTI, ZAFFINI, PARENTE, LANIECE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno *una tantum* non reversibile, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla

legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente aggiornata.

3. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1 è erogato quale giusto ristoro un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000, destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno *una tantum* di cui al comma 3 non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM).

5. Per le finalità di cui al presente articolo, all'ENPAM è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 3. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 37 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13 milioni di euro per l'anno 2023, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennità o dell'assegno di cui al presente articolo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo al soggetto interessato. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dall'ENPAM e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.8

GUIDOLIN, MARINELLO, PIRRO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In via transitoria, nelle more della contrattazione collettiva del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono erogate:

a) per quanto previsto dal comma 409, nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione;

b) per quanto previsto dal comma 414, nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.

2. Con decreto del Ministro della salute da emanare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle indennità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 411 e 415, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

101.0.10

CANTÙ, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica, ove previsto dalle leggi regionali, anche al direttore sociosanitario.";

b) All'articolo 15-quater, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 anche per ciò che riguarda l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.",

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

101.0.17

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Trattamento pensionistico anticipato per il personale sanitario)

1. Per particolari condizioni del lavoro svolto, al personale infermieristico operante in "area critica", quali, pronto soccorso, ospedali e reparti adibiti a centro COVID-19, le terapie intensive e le sale operatorie, è data la possibilità di accedere al trattamento pensionistico riservato per le attività usuranti.

2. In via transitoria e sperimentale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 2022, 2023, 2024 per coloro che soddisfano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.20 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributo in favore delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502)

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono aggiunte le seguenti infine, se seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020".».

Art. 102

102.0.6

CIRINNÀ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del fondo nazionale per l'assistenza veterinaria)

1. Al fine di promuovere l'accesso alle cure degli animali domestici ai cittadini indipendentemente dalla condizione economica, presso il Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per l'assistenza veterinaria", con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. La copertura delle spese per cure veterinarie degli animali domestici è riconosciuta fino all'importo di 1.000 euro nella misura del:

a) 40 per cento per il richiedente appartenente a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 40.000 euro e non superiore a 60.000 euro;

b) 70 per cento per il richiedente appartenente a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c) 100 per cento per il richiedente appartenente a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro.

3. La richiesta della copertura totale o parziale di cui al comma 2 è presentata, con apposito modulo, cui è allegata l'autocertificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, alla clinica veterinaria o al centro veterinario responsabili delle cure per l'animale domestico che provvedono alla sua trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio entro un termine di due giorni dalla data di ricezione. Previo protocollo di intesa tra l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine dei medici veterinari competenti per territorio, la clinica veterinaria o il centro veterinario si fanno carico delle spese per cui è stata richiesta la copertura. L'Azienda sanitaria locale provvede al rimborso nelle modalità stabilite dal protocollo.

4. La non veridicità delle attestazioni rese nell'autodichiarazione comporta l'obbligo del rimborso integrale delle spese sostenute dalla clinica veterinaria o dal centro veterinario e dei relativi interessi di mora. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ciascuna attestazione infedele resa.

4. L'accesso alla copertura di cui al comma 2 è incompatibile con la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo d'imposta di riferimento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la copertura di cui al comma 2, nonché le modalità per la realizzazione dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni di cui al comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

102.0.7

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Fondo per la sterilizzazione dei cani di proprietà)

1. È istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo straordinario per gli interventi di sterilizzazione dei cani di proprietà" con una dotazione pari a 40 milioni di euro ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a ridurre il randagismo dovuto alla riproduzione incontrollata dei cani di proprietà, attraverso la copertura integrale del costo degli interventi di sterilizzazione, in deroga all'art. 2 della legge 281 del 1991, comma 1, secondo periodo.

3. Il fondo potrà coprire esclusivamente gli interventi di sterilizzazione di cani i cui proprietari si trovino collocati nella prima e nella seconda fascia ISEE. Le modalità di impiego ed erogazione del fondo e la ripartizione delle risorse sono fissate dal Ministro della Salute con proprio decreto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per il valore di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194 le parole «600 milioni» sono sostituite con le seguenti: «560 milioni»; le parole «500 milioni» sono sostituite con le seguenti: «460 milioni».

102.0.14

CONZATTI, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 102-bis.

(Interventi relativi agli screening neonatali)

1. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all'implementazione dello screening neonatale esteso di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 167, all'articolo 6, comma 2, della medesima, le parole: "e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022"; le parole: "e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Al fine di velocizzare il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167 eliminare le seguenti parole: "L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s) compie una valutazione di HTA (*Health technology assessment*) su quali tipi di screening neonatale effettuare, sulla base delle evidenze scientifiche anche disponibili a livello internazionale".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

102.0.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Norme in materia di borse di studio universitarie)

1. All'articolo 6, comma 6-bis, della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo le parole: "e per i corsi di perfezionamento all'estero," sono inserite le seguenti: "nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea,".».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 759.672 euro per l'anno 2022 e 782.472 euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

102.0.22

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del fondo per la ricerca nella rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali)

1. Al fine di promuovere, sostenere, incrementare la ricerca scientifica finalizzata al progresso del sistema sanitario ed abbattere le liste di attesa dei trapianti, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie di rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali con alta biocompatibilità, mediante l'utilizzazione di una metodologia innovativa in *team* multidisciplinari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

102.0.26 (testo 2)

GALLONE, RIZZOTTI, FERRO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l'emergenza della salute mentale acuita dall'emergenza sanitaria a causa del Covid-19 e dal suo protrarsi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.».

3. Agli oneri derivati dalla presente disposizione 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 102-ter.

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 del-

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 102-quater.

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.28 (testo 2)

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 98, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale, e ad includere il "Disturbo da alimentazione incontrollata" nell'elenco delle patologie croniche invalidanti per le quali è prevista l'esenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 98 sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti «230 milioni di euro».

102.0.29

MAUTONE, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di detrazione delle spese per la terapia presso centri di riabilitazione non convenzionati)

1. Al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 24 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta che ne individuano i primi sintomi. La diagnosi di cui al precedente periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Per le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al comma 1 presso centri di riabilitazione non convenzionati spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. Sono ammesse in detrazione le sole spese sostenute per il primo anno di terapia, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la fruizione del credito di imposta.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

102.0.31

BITI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Buoni per la salute mentale)

1. Al fine di sostenere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la salute mentale, di seguito denominato Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Fondo copre la concessione di:

a) un "buono avviamento", concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

b) un "buono sostegno", concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

3. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

a) il "buono avviamento" consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il "buono sostegno". La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;

b) il "buono sostegno" consiste nell'erogazione di un contributo di 1.600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equiva-

preso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

102.0.32

GAUDIANO, CASTELLONE, FENU, MAUTONE, MARINELLO, LUPO, D'ANGELO, NATURALE, ABATE, MANTOVANI, CAMPAGNA, PIARULLI, LOMUTI, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, CROATTI, PAVANELLI, CATALFO, CASTIELLO, VANIN, ANASTASI, LOREFICE, DONNO, GARRUTI, DI GIROLAMO, COLTORTI, CIOFFI, NOCERINO, QUARTO, PRESUTTO, MONTEVECCHI, RICCIARDI, GUIDOLIN, LANZI, DE LUCIA, LEONE, RUSSO, DI NICOLA, GALLICCHIO, FERRARA, MAIORINO, VACCARO, AGOSTINELLI, Marco PELLEGRINI, PUGLIA, FEDE, BOLDRINI, L'ABBATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante).

1. La fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla fibromialgia o sindrome fibromialgica ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329;

b) individuazione, d'intesa con le regioni, dei presìdi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o di immunologia deputati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia o sindrome fibromialgica;

c) definizione di apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica, sulla base dei criteri di cui alla lettera a) al fine di predisporre mirati e specifici protocolli terapeutici e riabilitativi volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, nonché il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti dei soggetti affetti dalla patologia.

3. Il Ministero della salute promuove campagne informative periodiche e di sensibilizzazione al fine di diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della fibromialgia o sindrome fibromialgica. Al fine di favorire una diagnosi precoce le campagne informative sono realizzate in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, anche attraverso la previsione di visite gratuite. Il Ministero della salute può stipulare specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni che svolgono attività significative di prevenzione e informazione sulla fibromialgia o sindrome fibromialgica.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.37

PIRRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico italiani, di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.»

Consequentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, 498 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

102.0.38

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità e nell'ottica di efficientare la spesa sanitaria, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del *master* sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma 4. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome viene designata nella commissione di diploma del *master*.

2. Analogamente, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome o dell'Istituto Superiore di Sanità viene designata nella commissione di diploma di *master*.

3. La coerenza tra *master* e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una

rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

102.0.39

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

102.0.41

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102

(Disposizioni in materia di sanificazione dell'aria)

1. Al fine di consentire alle strutture scolastiche dell'infanzia, ivi comprese le scuole paritarie dell'infanzia facenti parti del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, pubbliche e private convenzionate, di garantire la sicurezza degli utenti attraverso l'implementazione e l'acquisto di sistemi e apparecchi di areazione e sanificazioni dell'aria all'interno dei propri ambienti, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «550 milioni».

102.0.56

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

102.0.57

MISIANI, BOLDRINI, MANCA, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la spesa prevista è valutata in euro 19 milioni per l'anno 2022 e in euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

102.0.58

BORGHESI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di attività delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana)

1. All'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché all'effettuazione di test antigenici rapidi e di test molecolari per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2"».

102.0.64 (testo 2)

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per "grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro

e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 194.

102.0.69

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 102-bis

(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) mediante le attività di prevenzione e cura, e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione di specifici interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono definiti e specificati nel Piano nazionale strategico per la lotta contro l'infezione da HIV e l'AIDS, adottato con decreto del Ministro della salute. 11 Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

102.0.72

COMINCINI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Fondo per lo screening per gli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia)

È istituito, presso il Ministero della salute, con dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, un Fondo per lo screening su larga scala nella popolazione pediatrica italiana per gli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nonché alla realizzazione di una campagna di informazione volta a sensibilizzare sull'importanza dello *screening* e della diagnosi precoce in età pediatrica.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592 milioni di euro per l'anno 2022, di 492 milioni di euro per l'anno 2023, di 492 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

102.0.86

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Risorse a sostegno dell'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112)

1. Al fine di assicurare l'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tutte le regioni del territorio nazionale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 982 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

102.0.89

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione di un'Agenzia Nazionale per la cannabis)

1. È istituita l'Agenzia Nazionale per la cannabis, di seguito "Agenzia" sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti funzioni:

a) autorizza la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali;

b) individua le aree da destinare alla coltivazione di piante di cannabis per la produzione delle relative sostanze e preparazioni di origine vegetale;

c) autorizza l'importazione, l'esportazione, la distribuzione all'ingrosso e il mantenimento di scorte delle piante e materiale vegetale a base di cannabis, ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di medicinali autorizzati;

d) provvedere alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle richieste delle Regioni e delle Province autonome e informare l'International Narcotics Control Boards (INCB) presso le Nazioni Unite.

2. Sono organi dell'Agenzia: il Presidente e il comitato direttivo. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da sei membri: il direttore, che lo presiede, uno indicato dal Ministero della salute, uno indicato dall'Istituto superiore di sanità, tre selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con funzione di coordinamento con i Ministeri, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni.

4. L'Agenzia pubblica annualmente sul proprio sito internet e trasmette entro il 30 settembre al Ministero della salute la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le funzioni dell'Organismo statale per la cannabis di cui al Decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2015, n. 279.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.102

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi e di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:

"1-ter.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, in via sperimentale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'obiettivo di assicurare dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

1-ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenute ad assicurare, dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni".

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 471, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire le seguenti: "e, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

b) dopo le parole: "le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie" inserire le seguenti: "e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "565 milioni"».

102.0.103

FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nell'ambito del finanziamento previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, Agenas è autorizzata ad assumere, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali o mediante procedure di mobilità, un dirigente area funzioni locali « sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e fino a 30 figure di categoria D a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica determinata dall'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126».

102.0.105 (testo 3)

VATTUONE, PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

5. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni per l'anno 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

6. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

8. Alla copertura degli oneri di cui al comma 7, si provvede con le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero della difesa.».

Art. 103

103.3

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinnea con il seguente periodo:* «Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2022, di 525 milioni di euro per l'anno 2023 e di 775 milioni di euro per l'anno 2024, di 825 milioni per l'anno 2025 e di 875 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:»;

b) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis) 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 sono da destinare, suddivisi in quota proporzionale per numero di immatricolati, a tutti gli atenei sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia per consentire il rientro e l'immatricolazione in atenei italiani degli studenti di cittadinanza italiana immatricolati nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso gli atenei degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati riconosciuti dalla normativa italiana vigente. Per il quinquennio 2022-2026 è consentito il trasferimento e l'immatricolazione presso gli atenei italiani degli studenti in corso iscritti per ciascun corso di laurea, escluso il primo, di laurea magistrale in medicina e chirurgia per una quota in sovrannumero pari al 5 per cento della capienza complessiva di ciascun ateneo di destinazione. L'immatricolazione degli studenti che faranno domanda seguirà il principio della meritocrazia ovvero la media matematica

dei voti riportati in tutti gli esami di profitto sostenuti dall'inizio del corso di studi. Il trasferimento potrà avvenire solo se sostenuti tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno di corso di laurea. In caso di parità ha la precedenza lo studente nato o residente da almeno cinque anni nella regione sede dell'ateneo dove chiede di essere immatricolato e, in caso di ulteriore *ex equo*, lo studente più giovane d'età».

103.17 (testo 3)

VERDUCCI, CATTANEO, RAMPI, MARILOTTI

All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e, in fine, inserire le seguenti: «, e viene corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa»;*

b) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

«e-bis) 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati ai dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e 2021/2022, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. La proroga di cui al presente comma e la proroga concessa ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis) e 2-ter), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non possono complessivamente superare le cinque mensilità. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato;

e-ter) 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

e-quater) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a incrementare il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012;

e-quinqies) ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "attrezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ". È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare".

e-sexies) per le finalità di cui al comma *e-quinqies*), il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2022;

e-septies) ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede."»;

c) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«*7-bis*. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati all'assunzione di ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.

7-ter. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, dopo il comma *4-quater* è inserito il seguente:

"*4-quinqies*. L'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso di consentire la partecipazione

alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione."

7-quater. Agli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non ricompresi nelle misure di cui al comma 1 dell'articolo 104 della presente legge, sono destinati:

a) 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale per gli enti che al 31 dicembre 2021 risultino in possesso di graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

b) 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per il 2023 e 80 milioni di euro e decorrere dal 2024, all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle suddette risorse tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente comma. I medesimi adeguano i piani triennali ed emanano i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al secondo e al primo livello;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016-2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente comma.

7-quinquies. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)". Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.

7-sexies. Il piano di cui al comma *7-quinquies* è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, con le medesime modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

7-septies. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma *7-quinquies*, il consiglio di amministrazione del CNR si avvale del contributo e del parere degli organi statutari di rappresentanza del personale e della comunità scientifica, dell'amministrazione dell'ente, e, può avvalersi di esperti

di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera *b*), al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.

7-octies. Il piano di cui al comma 7-*quinquies* può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla natura, alle procedure di nomina, alla composizione ed ai poteri degli organi statutari, con particolare riferimento alla messa in atto di procedure di consultazione democratica del personale per la selezione degli organi direttivi dell'ente, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

7-novies. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca.

7-decies. L'approvazione del piano entro il termine di cui al comma 7-*quinquies* e l'esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 7-*novies* costituiscono presupposto per l'accesso al finanziamento di cui al comma 7-*duodecies*.

7-undecies. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui: *a*) 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; *b*) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio.

7-duodecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-*novies*, a decorrere dall'anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.».

Consequentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «422 milioni di euro per l'anno 2022, di 682 milioni di euro per l'anno 2023 e di 917 milioni di euro per l'anno 2024, di 967 milioni per l'anno 2025 e di 1017 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorre-

re dall'anno 2023» con le seguenti «309 milioni di euro per l'anno 2022, di 206 milioni di euro per l'anno 2023 e 201 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

Consequentemente, inoltre, modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore, del diritto allo studio, della ricerca e Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.» e sopprimere l'articolo 105.

103.19

RUSO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole «per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca», aggiungere le seguenti: «nelle Università e nelle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

103.27 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«f) 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche, al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45). Conseguentemente, all'art.194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "598" e le parole: "500 milioni" con le seguenti: "494 milioni"».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) Le procedure di chiamata a professore associato e a professore ordinario secondo l'art. 24 comma 6 della Legge del 31 dicembre 2010, n. 240, sono prorogate al 31 dicembre 2022».

103.30

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) ai fini degli interventi di cui al secondo periodo dell'articolo 1 comma 1333 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, volti al trasferimento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (*Great Campus*), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 194».

103.33

FARAONE, CONZATTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro».

103.34

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Al comma 2, sostituire le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023, 496 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025»

103.45

CALIENDO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), capoverso «comma 3-bis», secondo periodo, le parole:* «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» *sono sostituite dalle seguenti:* «attraverso la nomina degli organi di controllo»;

b) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da «, a copertura» e fino a "relativi contratti integrativi» sono abrogate.

5-ter. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello Stato di Previsione del ministero dell'Università e della Ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus +.

5-quater. Al fine di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi culturali fra l'Italia e i Paesi i cui governi sono riconosciuti dal Governo Italiano, promuovere le più ampie opportunità per assicurare la frequenza di corsi universitari o di livello universitario e post universitario in Italia da parte di studenti stranieri e viceversa, nonché istituire e organizzare all'estero corsi per la promozione dello studio e la diffusione della lingua, della cultura e del sapere scientifico italiano, è autorizzato un contributo di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a favore dell'Associazione Uni-Italia.

5-quinques. Agli oneri derivanti dai commi 5-ter e 5-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

103.64

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Allo scopo di promuovere e sostenere l'attività delle università non statali legalmente riconosciute, il contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 è incrementato, a decorrere dall'anno 2022, di 40 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari ad euro 40 milioni annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.70

PITTONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, può essere esercitata la facoltà di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il periodo di realizzazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

103.71

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, può essere esercitata la facoltà di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il periodo di realizzazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

103.0.5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure per il rilancio della facoltà di Medicina)

1. Al fine di favorire il superamento delle carenze strutturali di personale medico e sanitario e dotare il Servizio Sanitario nazionale dell'adeguato fabbisogno di personale, alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), eliminare le parole «medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria» e le parole "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,";

b) all'articolo 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: "Fatta eccezione per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,";

c) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

1. L'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 non è soggetta, per l'anno di prima immatricolazione, al previo superamento di test di accesso di cui all'articolo 4.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di

formazione delle graduatorie di accesso al secondo anno del corso di laurea, sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell'anno accademico precedente, con riguardo al numero degli esami sostenuti e alla media dei voti riportati da ciascuno studente.

3. Con il decreto di cui al comma precedente, sono altresì determinati, per il triennio 2022-2024:

a) la programmazione degli accessi al secondo anno del corso di laurea delle facoltà di cui al comma 1 per il triennio 2022-2024 con la previsione di una percentuale incrementale annua del 25 per cento sulle quote dell'anno precedente, per ciascuno dei tre anni;

b) l'incremento dei contratti di formazione specialistica medica in misura adeguata rispetto al numero dei medici laureati e abilitati nonché al fabbisogno espresso dalle Regioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 68 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

Art. 104

104.3

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025», *con le seguenti:* «175 milioni di euro nell'anno 2022 e 250 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

b) *alla lettera a) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «30 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni» *e le parole:* «40 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni»;

c) *alla lettera b) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «40 milioni», *con le seguenti:* «50 milioni» *e aggiungere infine le seguenti parole:* «, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale»;

d) *alla lettera c) del comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica», *con le seguenti:* «secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale»;

e) dopo la lettera c) del comma 1, inserire le seguenti:

«d) al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Nell'ambito di tale quota 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 105;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 è destinata all'assunzione di ricercatori e tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.

f) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 120 per l'anno 2024 e 180 milioni a decorrere dall'anno 2025»;

g) il comma 5 è soppresso.

104.10 (Testo 2)

CASTELLONE, MANTOVANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera «b)» con la seguente: «b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo e al secondo livello professionale per l'accesso al secondo e al primo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I

componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, conformemente alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello professionale per l'accesso al secondo e al primo livello già indette dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e che si siano concluse entro il 31 dicembre 2021.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al comma 4-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;*

c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I ricercatori degli Enti di ricerca che esplicano, nell'ambito di Protocolli d'intesa con le Regioni, attività assistenziale presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), ovvero le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, anche se gestiti direttamente dalle Università in convenzione con le Regioni, assumono, con riferimento alla pratica assistenziale, i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità a quanto stabilito nei Protocolli stessi e sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) al personale, di cui al presente comma, è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale in servizio presso le strutture del SSN di pari funzione, mansione e anzianità;

b) le somme necessarie per l'equiparazione del trattamento economico di cui alla lettera a) sono a carico dei fondi assegnati alle Regioni, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle Regioni agli Enti di ricerca, previa documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto;

c) le corrispondenze funzionali tra il personale medico nei ruoli degli Enti di ricerca e il personale medico del SSN, previste dall'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:

1) il Dirigente di ricerca è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;

2) il I ricercatore è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;

3) i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 105 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «adotta,» inserire le seguenti: «conformemente alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente,»;

2) al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell'Università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale, e di cui almeno uno deve essere interno al CNR. I componenti del Comitato strategico sono scelti nell'ambito di una rosa di almeno dieci nominativi proposti dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;

3) sopprimere il comma 4;

a) all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 499,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

104.18

FARAONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a titolo di contributo a decorrere dall'anno 2022 a favore dell'istituto di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

104.27 (testo 2)

MARILOTTI, ZANDA, ASTORRE, FEDELI, RAMPI, VERDUCCI, IORI, BOLDRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro annui a decorrere 2022. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3-ter. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastriana e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località. Al relativo onere, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

104.31

NATURALE, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e

florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

5-ter. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole: "e a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2022 la somma di 4 milioni di euro è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e la somma di 1 milione di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo."».

Conseguentemente, Alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022 - 8.000;

2023 - 8.000;

2024 - 8.000.

104.34

ZANDA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della *roadmap* Esfri nel mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'*hub* della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 2,8 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023, 2024 in favore della "Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari ad euro 3 milioni annui, per gli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Consequentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 497,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

104.36

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alla Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica è concesso per il triennio 2022-2024 un contributo straordinario di 2 milioni di euro annui destinato a consentire, attraverso la predisposizione e l'applicazione di metodologie innovative finalizzate alla valutazione della vulnerabilità, il miglioramento della stima di rischio sismico di edifici ed infrastrutture, che rivestono rilevanza strategica per la sicurezza collettiva, diverse da quelle di cui all'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

104.0.10

CASTELLONE, MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 104-bis.

*(Struttura tecnica di missione ex articolo 1,
comma 470, legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno formativo di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale", aggiuntiva rispetto alla dotazione di 6 uffici dirigenziali di livello generale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Titolo IV, Capo XI-bis, articolo 51-*quater*, come introdotto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e avente le seguenti competenze:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) istituzione, accreditamento e, per quanto di competenza statale, programmazione, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici e a quelle destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

c) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio del settore sanitario;

d) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie.

2. La struttura tecnica di missione di cui al comma 1 è articolata al suo interno in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivi rispetto all'attuale dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero del-

l'università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 52 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 4 di livello dirigenziale non generale;
- 41 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva Ft);
- 6 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva Ft);

3. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II sopra indicate anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese le procedure di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. In attuazione di quanto disposto al comma i, al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca", ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2: alle parole: "coordinate da un segretario generale:" sono premesse le seguenti parole: "e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,";

2. dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-*bis*) struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera D del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio";

2. al comma i lettera d), dopo le parole: "e alle scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "a esclusione del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) del presente decreto";

3. la lettera e) del comma 1 è soppressa;

4. il comma 2 è abrogato.

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario).

1. La Struttura tecnica di missione per la formazione specialistica universitaria del settore sanitario e per la programmazione dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento, modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

c) offerta formativa, ordinamenti, accreditamento e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati ai corsi di studio universitari del settore sanitario;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*;

f) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle Professioni Sanitarie".

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella GU Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti."».

Consequentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

104.0.16

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Fondazione "Biotechopolio di Siena")

1. Allo scopo di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita, è istituita la Fondazione "Biotechopolio di Siena" con sede a Siena. Costruita a partire dalle competenze specifiche esistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita, la Fondazione favorisce, anche in rete con altri soggetti nazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche focalizzate alla salute umana.

2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, l'Università di Siena, il CNR e la Fondazione Toscana Life Sciences, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'università e della ricerca è approvato lo statuto della Fondazione. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dei membri fondatori. La fondazione può avvalersi, altresì, del patrimonio dei soggetti fondatori, secondo modalità stabilite da un'apposita convenzione stipulata tra gli enti.

4. Per la costituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2022.

5. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 1 a 5, compresa la disciplina dei rapporti tra i diversi enti della rete, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 105

105.3

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell'ente emana, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Consiglio scientifico e le commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il "piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)".».

105.0.2

NUGNES, LA MURA, FATTORI

L'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Art. 105. - (*Contributo a favore del CNR*) - 1. Al fine di rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:

a) 10 milioni vincolati alla copertura dei costi connessi al completamento, da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei processi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) 50 milioni utilizzabili dall'ente nel triennio 2022-2024 per il rilancio della propria attività istituzionale di ricerca.

2. Fatto salva quanto disposto dal precedente comma 1 a decorrere dall'anno 2023 è disposto in favore del Consiglio nazionale delle ricerche un ulteriore contributo pari a 20 milioni annui.».

Art. 106

106.5 (testo 2)

STEFANO, TARICCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono destinati 200 milioni di euro in favore del relativo Comitato Organizzatore per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti nonché per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi previsti nel programma di azione redatto dal Comitato Organizzatore di concerto con il Comune di Taranto e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022».

106.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

1. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*social sciences e humanities*), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 500 mila euro da destinare all'Università di Tor Vergata per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la Letteratura e la Lingua Italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale».

Consequentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «599,5 milioni di euro».

Art. 107

107.15

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa nel limite di I milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro I milione l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

107.0.4

MERLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica a garanzia dei diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia Covid-19, la procedura prevista dall'art. 59, comma 4, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge del 23 luglio 2021, n. 106, viene prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado previsti per l'anno scolastico 20222023, limitatamente ai soggetti presenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».

107.0.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis.

(Gratuità dei test antigenici rapidi per gli studenti universitari)

1. Al fine di agevolare la frequenza delle lezioni universitarie, è autorizzata la spesa di 52 milioni di euro per l'anno 2022 per offrire la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi, validi per l'ottenimento delle certificazioni verdi Covid-49, a tutti gli studenti universitari.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con decreto le modalità operative per agevolare la funzione del servizio nei pressi delle sedi universitarie. Conseguentemente, per far fronte agli oneri della presente disposizione, all'articolo 194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "548 milioni"».

107.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Ammissione i tutti gli idonei del concorso ordinario per le discipline STEM)

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei del concorso ordinario, indetto con per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell'Il giugno 2021 , in una graduatoria di merito ai fini delle immissioni in ruolo».

Art. 108

108.19

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 3 agosto 2009, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della Scuola";

- al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: "I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva" sono inserite le seguenti: "comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per le Scuole europee di tipo I".».

Art. 109

109.0.7 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:
all'articolo 1, comma 2 , aggiungere in fine:

<< Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione Neurolinguistica PNL)>>;

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.>>;

all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-bis, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: « , 499 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

Art. 112

112.0.24

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Attuazione delle procedure selettive per i docenti di sostegno in possesso del relativo titolo di abilitazione)

1. All'articolo 18-*decies*, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione" sono aggiunte le seguenti: ", da emanare entro e non oltre il 30 gennaio 2022,";».

112.0.27

RUOTOLO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università)

1. Al fine di favorire attività seminariali e di studio, iniziative studentesche, promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali, l'impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il "Fondo per la diffusione della cultura della legalità".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione annua di 3 milioni di euro, è destinato alle Università statali italiane per le diverse attività.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna Università statale, nonché le linee guida per l'organizzazione degli stessi.

4. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ogni anno accademico, destinate alle Università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi precedenti.

5. Le Università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «597 milioni» e le parole: «500 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «497 milioni».

112.0.29 (testo 2)

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 3, 5 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*quater*. È autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*quinquies*. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 499.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.

4-*sexies*. Al fine di assicurare misure di sostegno alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

112.0.30

IORI, MALPEZZI, DE PETRIS, SBROLLINI, CANGINI, MONTEVECCHI, VERDUCCI, RAMPI, ALFIERI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, LAFORGIA, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, MISIANI, NANNICINI, PARRINI, PITTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di: consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. I progetti di cui al comma 2 sono attuati avvalendosi della collaborazione multidisciplinare di un pedagogista, di un educatore professionale socio-pedagogico e di uno psicologo.

5. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali di cui al comma 4 coinvolte nella realizzazione del progetto.

6. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.

8. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 7, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

9. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 4 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 5 fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Art. 113

113.32

NENCINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per ciascun degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata su supporti fisici si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

113.39

MISIANI, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1 milioni di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

113.42 (testo 2)

MONTEVECCHI, BOTTICI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema delle Scuole di eccellenza nazionale di rilevante interesse culturale, operanti nell'ambito dell'alta formazione musicale, è autorizzata la spesa per l'erogazione di un contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da ripartirsi, in egual misura, in favore della Scuola di Musica di Fiesole, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell'Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola, al fine di garantire il regolare proseguimento delle loro attività storiche.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3-bis, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.43

MANCA, NENCINI, BITI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per la cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

113.47

TOFFANIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, è assegnato in suo favore un contributo di 124.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «599.876.000 euro».

113.51

BOLDRINI, IORI, VANIN, VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, PAPATHEU

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«113-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, a decorrere dall'anno 2022 è assegnato un contributo annuo di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Treviso.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599,8 milioni di euro per l'anno 2022, e 499,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

113.53

TESTOR, TOSATO, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "sportive dilettantistiche," aggiungere le seguenti parole: "e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 14 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.56

DAMIANI, DE SIANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'istituto comprensivo "P. P. Mennea" di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000,00, per l'anno 2022 al fine di consentire l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.».

Conseguentemente, ridurre di euro: 600.000,00 per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.63

MIRABELLI, MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022»;

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede

a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

113.0.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: "e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

113.0.23

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.27

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della città di Como, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 597 milioni di euro».

113.0.29

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per lo sviluppo della collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network)

1. Al fine di favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, è istituito il "Fondo per lo sviluppo della collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO", con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le parole: «598 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

113.0.30 (testo 2)

RAMPI, ZANDA, CANGINI, PAPATHEU, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Contributo alla Fondazione EBRI, celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, nonché istituzione della Giornata nazionale "Giovani e memoria" e Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo)

1. Alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

2. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024, 500.000 euro per l'anno 2025.

3. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, 500.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.

4. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, 500.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.

5. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

6. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. È conseguentemente autorizzata la spesa, per l'anno 2022, di euro 150.000.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 2, 3 e 4 e per le attività di cui al comma 5 e si provvede alla attuazione di quanto

previsto al comma 7, anche mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un ufficio autonomo, a supporto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, per il conseguimento dei predetti obiettivi, mediante il riordino delle finzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle finzioni di coordinamento delle attività di celebrazione degli anniversari di interesse nazionale e alla riallocazione delle relative risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 2 a 7, pari a 2.150.000 euro per l'anno 2022, 1,5 milione di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

10. Al fine di introdurre nell'ordinamento specifiche misure di tutela in favore dei lavoratori assicurati nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro utilizzata dalle parti per la sua realizzazione, ivi compresi i contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, presso il FPLS dell'INPS è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'indennità di discontinuità", con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Le risorse di cui al precedente periodo sono volte ad assicurare l'accesso dei lavoratori aventi diritto alle tutele economiche e previdenziali da stabilirsi con apposito provvedimento normativo istitutivo della suddetta indennità di discontinuità, in relazione alla necessità di provvedere al raggiungimento del regime delle predette disposizioni. A tale ultimo scopo, l'INPS è comunque autorizzata, in via transitoria e fino al regime della disciplina stabilita dal predetto provvedimento normativo, ad utilizzare le risorse derivanti dall'avanzo della gestione speciale del FPLS. Con lo specifico provvedimento di istituzione dell'indennità di discontinuità sono definiti, tra l'altro, gli oneri contributivi per il finanziamento del Fondo per l'indennità di discontinuità, nonché le norme per il coordinamento e la razionalizzazione delle altre disposizioni vigenti in materia di indennità di tutela dei tempi di non lavoro e della disoccupazione involontaria dei lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS.».

Conseguentemente,

a) *sopprimere l'articolo 115;*

b) *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».*

113.0.31

MARCUCCI, NENCINI, FERRARA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)

1. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento degli interventi, da realizzare negli anni 2022, 2023 e 2024, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui al comma 9;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente articolo.

3. Il Museo Casa Natale di Lucca, il Villino di Viareggio, il Museo Villa Puccini di Torre del Lago, il Museo Pucciniano - Casa degli Avi di Pescaglia e il Gran Teatro Torre del Lago in provincia di Lucca, luoghi nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, lettera *d)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei

contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

5. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

6. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui al comma 9

8. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini è attribuito al Comitato un contributo straordinario di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 4, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 2.

9. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

113.0.32

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera)

1. È istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la *Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris*, a sostegno e tutela dell'imitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani del calibro di Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;

b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;

c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;

d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per le spese di funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

113.0.37

CASTIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interventi in favore della Badia basiliana di Santa Maria di Pattano)

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, risalente al IX secolo d.C. e situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2022 per un contributo straordinario al comune di Vallo della Lucania finalizzato a rendere funzionale, tramite la realizzazione di un parcheggio e di un anfiteatro, l'antico monastero basiliano, favorendo la sua funzione di attrattore culturale-turistico di livello internazionale.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599 milioni di euro».

113.0.42

GALLONE, PAROLI, BARACHINI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

*(Stanziamenti in favore di Bergamo e Brescia,
Capitali italiane della cultura per l'anno 2023)*

1. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della "Capitale italiana della cultura", è stanziata per l'anno 2023 la somma di 1 milione di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente ridurre di 1 milione di euro per il 2023 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.45

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria)

1. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del treno della Memoria attraverso un itinerario che porti a raggiungere almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

113.0.49

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, LUPO, PAVANELLI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della cultura il "Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici" con una dotazione iniziale di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 115

115.2

CATALFO, VANIN, MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023», con le seguenti: «con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

115.0.2

BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Misure per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti)

1. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate negli anni 2022 e 2023 per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia è corrisposto un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e per due annualità consecutive.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. In considerazione del divieto di organizzare spettacoli dal vivo a causa delle misure restrittive che sono state adottate a causa dell'emergenza pandemica da SARS-Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno alla continuità delle attività delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo.

4. A valere sul Fondo di cui al comma 3 è riconosciuto un contributo economico a favore delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo che abbiano continuato a operare durante la pandemia con forme innovative di spettacolo online e di scambio internazionale.

5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi, anche ai fini del rispetto dello stanziamento complessivo previsto per il Fondo di cui al comma 3, nonché l'apposita verifica del possesso oggettivo dei requisiti e dell'effettiva realizzazione dei progetti di cui al comma 4».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: di 600 milioni di euro con le parole: di 591 milioni di euro e le parole: di 500 milioni di euro con le parole: di 496 milioni di euro.

Art. 116

116.23

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Presso il Ministero della cultura è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione 30 milioni di euro per il 2022, per la valorizzazione dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero degli immobili che ne costituiscono traccia storica o che sono funzionali al cammino stesso.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

116.0.3

FERRO, DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

116.0.5

TOFFANIN, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.13

FERRARA, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per il 2022 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale,

per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

2. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2022 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

116.0.24

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Estensione della Zona Franca Urbana ai comuni periferici ed ultra periferici)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento demografico e desertificazione economica delle aree interne del paese è istituita una Zona Franca Urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 29 per i comuni classificati dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne come periferici e ultra-periferici e caratterizzati dai seguenti elementi:

- a) dimensione demografica minima di 500 abitanti;
- b) dimensione demografica massima della ZFU di 10.000 abitanti;
- c) età media della popolazione residente maggiore di 46 anni;
- d) territorio comunale classificato nelle zone sismiche 1 e 2, o interamente insulare o contraddistinto dalla presenza di parti di territorio in condizioni di dissesto idrogeologico con classificazione R3 e R4.

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 250.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

Art. 118

118.2

D'ARIENZO, FERRAZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche allo scopo di rafforzarne il patrimonio netto disponibile».

118.0.6

GARAVINI, SBROLLINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 118-bis.
(Associazioni musicali)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 38 dopo le parole: "Un contributo di 1.000.000 di euro a favore della Fondazione « Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" sono aggiunte le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2022, un contributo di 1.000.000 di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff »Diffrazioni Sonore soc. coop., l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento', l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022. Si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 120

120.18

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Nel comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono destinati ad interventi di adeguamento infrastrutturale, installazione di impianti di illuminazione, di rilevazione e allarme incendi, nonché alla realizzazione di un collegamento digitale tra la rete dei cammini e sentieri in grado di fornirne una mappatura unitaria ed integrata per il potenziamento dell'attrattività turistica legata alla valorizzazione dei territori e del turismo lento. Per la utilizzabilità delle risorse di cui al secondo periodo, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ivi indicati concorrono, in misura non inferiore al 50 per cento del totale della spesa, le risorse finanziarie apportate dagli enti territoriali e dalle regioni, anche mediante le rispettive finanziarie regionali, nonché da altri enti e soggetti pubblici o privati, secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministero del turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi infrastrutturali di cui al secondo periodo, per una quota non inferiore al 50 per cento del totale del valore degli stessi, sono realizzati mediante utilizzo di tecniche ecocompatibili, materiali riciclabili ed espressione di economia circolare del territorio.».

120.32

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, all'articolo 8, comma 6-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da: "con contratto" fino a: "ventiquattro mesi" e nel quarto periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi", e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "e per il periodo successivo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

120.0.10

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliate residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma I del presente articolo, valutati in euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 120-ter.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e Monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio dell'attività del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per l'iscrizione nel medesimo registro degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ne vigila l'attività.

3. All'articolo I, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'articolo 120-bis, valutato in 5.436.611 milioni; per il 2023 in 14.403.488 milioni e per il 2024 in 16.098.016 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

120.0.16

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

- a) acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem* e *router* e di impianti *wi-fi*;
- b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;
- d) acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;
- e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front*, *back office* e *API - Application Program Interface* per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - *Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento all'*hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1.

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP - *Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.37

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni contro il turismo riproduttivo)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-bis) delitti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;"

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:

"6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 800.000 a un milione di euro";

3. È fatto divieto all'ufficiale di stato civile di iscrivere o trascrivere atti di nascita riportanti quali genitori del minore due persone dello stesso sesso ovvero più di due persone, anche se di sesso diverso. In ogni caso coloro che dichiarano la propria paternità o maternità sul minore debbono autocertificare ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il proprio legame biologico col minore.

4. Al fine di consentire agli Uffici Anagrafe la verifica della conformità delle richieste di trascrizione con le previsioni di cui al comma 3 e prevenire i tentativi di frode o di aggiramento della normativa, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

120.0.39

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Proroga in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. Al comma 1, dell'articolo 43-bis. del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

Art. 121

121.0.6

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis. - 1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.

2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione di cui al comma 1 e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro 60 giorni dalla conclusione della ricogni-

zione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù - AIG", posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.

3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

121.0.21

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 121-bis.

(Norme di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, deve essere inteso nel senso di agevolare il settore del turismo, colpito duramente dalla crisi pandemica, pertanto anche agli albergatori che hanno omesso o ritardato il pagamento dell'imposta di soggiorno in data precedente all'entrata in vigore del citato decreto legge si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

Art. 122

122.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «giovani professionisti» con la seguente: «giornalisti» e dopo le parole: «nonché a», aggiungere le seguenti: «favorire la stabilizzazione di giornalisti precari ed»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «imprese editrici», con le seguenti: «imprese editoriali».*

122.7

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione».

122.18

DAMIANI

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa complessiva di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

122.19

MONTANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa complessiva di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

122.0.2 (testo 2)

FERRAZZI, STEFANO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione e del Fondo per l'intrattenimento digitale)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022, di 483 milioni di euro per l'anno 2023 e di 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

122.0.12 (testo 2)

RICCIARDI, TURCO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle som-

me secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1."

2. La dotazione del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'articolo 67, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

Consequentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

122.0.18

CORTI, FERRERO, ROMEO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis. (Sostegno all'emittenza locale). - 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Consequentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

122.0.19

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Delega al Governo per istituzione Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale)

1. Ai fini di un coordinamento tecnico sindacale per la modifica del DPR 146/17, "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" e della tabella di marcia per della transizione della televisione digitale dal DBV-Ti al T2 con compressione HEVC, affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche esistenziali dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandato al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.».

122.0.29

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Abrogazione del comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del CoVid 19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.».

Art. 123

123.0.9

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

1. Per l'anno 2022, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri di spesa derivanti dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede con le risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

123.0.11

CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

123.0.13

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. La dotazione del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67 comma 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106».

Consequentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023» con le parole: «485 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro dal 2024».

123.0.15

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

1. All'articolo 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a-bis*) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già

raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma."

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante."

2. All'articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5."

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni."

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazio-

ne costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma."

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-*bis*. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

123.0.16

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-*bis*.

«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera *c*), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-bis*) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma."».

Art. 124

124.5

MONTANI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire all'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale in coerenza con l'esigenza di rafforzamento dei servizi digitali del Paese fissati anche dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, implementando il processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della CONSOB a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, il fondo di cui all'articolo 32-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Alle spese effettuate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni vigenti in materia di riduzione delle spese per consumi intermedi. Nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di cui al primo periodo, fermo restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura, delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, fintech e finanza sostenibile.»

Conseguentemente, alla tabella B voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022 - 10.000.000;

2023 - 5.000.000.

124.0.5

ROJC, ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «591,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 492 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

124.0.6

AIMI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente: all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 593.700.000 per l'aiuto 2022, di 494 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

124.0.7

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 593.700.000 per l'anno 2022, di 494 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

124.0.16

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Fondo a sostegno dei progetti per l'applicazione delle tecnologie avanzate nel settore dell'industria dell'audiovisivo e dei media digitali)

1. Al fine di sostenere la digitalizzazione del comparto cine-audiovisivo e dei media digitali per operare in un ambiente digitale multiplatforma-

ma, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il finanziamento di progetti di ricerca ed applicativi delle tecnologie digitali alla produzione, distribuzione e tutela dei prodotti media. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2022, è destinato a finanziare progetti di ricerca che presentano soluzioni all'avanguardia, basate sulle tecnologie avanzate nell'ambito dello sviluppo, produzione, post-produzione e distribuzione di opere audiovisive e nella fruizione di contenuti multimediali avanzati per potenziare la competitività internazionale delle imprese del settore ed accompagnare il processo di cambiamento tecnologico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i relativi criteri di erogazione dei finanziamenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

124.0.19 (testo 2)

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

2. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci, di seguito denominato «Comitato».

3. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa complessiva di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci».

Conseguentemente, alla allegata tabella A, rubrica del Mef, ridurre di 1 milioni di euro lo stanziamento per gli anni 2022 e 2023.

124.0.33

GASPARRI

Dopo l'articolo 124, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7)

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All'articolo 4 comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7: le parole "dall'anno 2009 all'anno 2011" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2022 all'anno 2024".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

124.0.36

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Istituzione del Fondo per la digitalizzazione dei dati riferiti alle opere pubbliche)

1. Al fine di accelerare il processo di digitalizzazione dei dati riferiti alle opere pubbliche o all'esecuzione di lavori pubblici di competenza degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi agli enti locali per la predisposizione di progetti utili alla collettività volti alla formazione, in materia di ricerca e digitalizzazione dei progetti strutturali delle opere pubbliche previste dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con particolare riferimento alle opere rientranti nelle sezioni di cui al comma t, lettere a) e i) del predetto articolo 13.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma t, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 125

125.25

NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-ter. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste all'arti del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, per le finalità di cui al comma 923 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 50 unità di personale di area terza, Area della Promozione Culturale, mediante l'assunzione a tempo indeterminato di personale risultato idoneo ed inserito nelle graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma».

125.0.1

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale", al comma 2, le parole: ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4," sono soppresse e al comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

2) all'articolo 13, comma 1, della, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

2) il comma 768 è abrogato.».

125.0.6

FERRO, DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

Art. 126

126.0.1

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 126-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure di liquidazione di Società pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

"132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo al-

la società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Art. 128

128.0.1

DONNO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

128.0.3

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 in favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune in ambito Unione Europea.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

Art. 131

131.13

VANIN, MAIORINO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» inserire le seguenti: «alla promozione dei progetti di pedibus e ciclibus per l'accompagnamento degli alunni da o verso i plessi scolastici,».

131.14

VONO

Al comma 1, dopo le parole: «allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro» inserire le seguenti: «all'aggiornamento del progetto definitivo di attraversamento stabile dello Stretto di Messina e delle connessioni a terra e il loro impatto urbanistico, territoriale e ambientale».

131.29 (testo 2)

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-bis) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) dopo la lettera b-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

"b-ter) in via sperimentale, ai proprietari dei veicoli della categoria internazionale L, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 2.000, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione."

1-ter. All'articolo 74-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, le parole: "della lettera b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere b-bis) e b-ter)".

1-*quater*. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettere b-bis) e b-ter), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1-*quinqüies*. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettere b-bis) e b-ter), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Consequentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 582 milioni di euro per l'anno 2022, di 488 milioni di euro per l'anno 2023, di 488 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»

131.34

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 131, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Consequentemente il fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esi-

genze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

131.42 (testo 2)

GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di accumuli di energia integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, i soggetti che realizzano i predetti interventi, anche su impianti già esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi, ivi incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1-ter. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al Pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, aventi la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40% dell'energia da fonti rinnovabili, di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

1-quater. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1-ter. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

1-quinquies. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legi-

slativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 575 milioni di euro per l'anno 2022, 440 milioni di euro per l'anno 2023, 435 milioni di euro per l'anno 2024, 430 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».

131.0.2

GARAVINI, CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l'«Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale», istituito nella città di Venezia con Legge regionale n. 2008/1, di seguito denominato «Osservatorio», per gli anni 2022, 2023 e 2024 è costituito sperimentalmente anche nelle città di Roma e Napoli.

2. Le sedi dell'Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le procedure indicate dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con l'Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Osservatorio presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

5. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi africani e del vicinato orientale;

c) includono attività di informazione e di educazione anche in collaborazione con l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo - Mar Nero, in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale di cui all'articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine dello svolgimento dello svolgimento delle sole attività di cui alla presente lettera è autorizzata il trasferimento di una quota pari a 75.000,00 euro per gli anni 2021, 2022, 2023, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio;

d) facilitano la partecipazione del pubblico al decision-making ambientale di cui all'articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

e) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti umani in relazione ai cambiamenti climatici.

6. Il funzionamento dell'Osservatorio è definito, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal comma 7, con apposito decreto del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'Osservatorio già istituito di cui al comma 1.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,5 milione di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

131.0.3

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.22

SALVINI, CAMPARI, CORTI, MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

(Automotive)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 37,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 37,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o

autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 37,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020;

d) 37,5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuati i limiti massimi giornalieri di prenotazione per ciascun rivenditore e richiedente, anche in proporzione al fatturato annuo dei rivenditori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.26

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di contributi alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 77, sostituire le parole: "per l'anno 2021" con le seguenti: "per l'anno 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 78, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "per l'anno 2021" con le seguenti: "per l'anno 2022";

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.51

MARGIOTTA, MANCA

Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Credito d'imposta per il settore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro IV», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 490

milioni di euro per l'anno 2023, di 485 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

131.0.53

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.131-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti nel trasporto pubblico locale)

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

131.0.64

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia)

1. Al fine di sostenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio

per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acquedotto nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della Città antica, a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della Città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziare a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.0.77

MALPEZZI, FERRARI, MANCA, MISIANI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni di euro per il 2024, a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti elegibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni

di euro per l'anno 2023, di 400 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

131.0.87

CONZATTI, CUCCA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo industriale del Porto di Cagliari)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

2. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 3.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al primo comma continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9 «bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a complessivi euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

131.0.88

GARAVINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 20, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) presentando domanda ad uno Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;

b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;

c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;

e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;

f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

2. A seguito di convalida dell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.

3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-*bis* e 19 del presente codice.».

131.0.92

PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Ferrobonus e Marebonus)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 672, le parole "di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026";

b) al comma 673, le parole "di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2022 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «538,5 milioni di euro per l'anno 2022, 443,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e 500 milioni a decorrere dal 2027».

131.0.94

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree

adiacenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale, è previsto un contributo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 3.500.000

2023: - 3.500.000

2024: - 3.500.000

131.0.98

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 dopo l'articolo 1667 è inserito il seguente:

"Art. 1677-bis.

(Appalto di servizi di logistica - Rinvio)

L'appalto di servizi di logistica ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, preparazione, lavorazione, ed eventualmente spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, oltre alle eventuali ulteriori attività accessorie.

Alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto compatibili."».

131.0.99

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività

di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali di guida».

Art. 132

132.3 (testo 2)

MIRABELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Genova, Milano» aggiungere le seguenti: « , per le linee M1, M2, M3 e M4,» e sostituire le parole: « è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.» con le seguenti: « è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 110 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per il 2025, 260 milioni di euro per l'anno 2026 e 310 milioni di euro per l'anno 2027, 360 milioni di euro per l'anno 2028 e 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. L'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

Art. 175. - *(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)* - 1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della conces-

sione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio o dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

1-bis. Al fine di velocizzare e migliorare il sistema infrastrutturale e dei servizi pubblici, i prolungamenti di linee metropolitane esistenti già oggetto di concessione i cui progetti, con il livello almeno di fattibilità tecnico-economica, siano redatti ed approvati in conferenza dei servizi entro il 31.12.2023, possono essere affidati al concessionario senza necessità di esperire una nuova procedura di gara a condizione che il Concessionario si impegni ad affidare almeno il 30% dell'importo dei lavori con procedure di evidenza pubblica che favoriscano il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali.

Alle procedure di aggiudicazione del concessionario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione

dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da *a)* a *d)*, sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a)* la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*;
- b)* il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a)* la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037».

132.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui alla sezione seconda della presente legge, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione.».

132.10

PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro per l'anno 2025, è destinata all'accelerazione degli interventi per la realizzazione della linea M6 della metropolitana di Milano».

Art. 134

134.3

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La progettazione e lo sviluppo logistico del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono inseriti nel Contratto di Programma con REI S.p.A., parte investimenti 2022-2026, ai sensi della Delibera CIPE 4/2012, collegati al progetto P234 "Linea AV/AC Milano - Genova: Terzo Valico dei Giovi" e affidati al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.».

Art. 135

135.0.8

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Realizzazione IV tratta Salerno-Potenza-Bari)

1. Ai fini della realizzazione della IV Tratta "Zona industriale Vaglio « SS96 BIS » Inizio Variante di Gravina", dell'Itinerario Salerno- Potenza-Bari, prevista del programma "Italia Veloce", è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Art. 136

136.1

MARGIOTTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 136. - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-septies del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-septies della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

136.3

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 136. - (*Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*) - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-septies del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio

2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-*septies* della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

136.0.17

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Finanziamento Fondo salva-opere)

1. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 137

137.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, alla Società è trasferita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la somma di euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la seguente parola: «stradali».

137.5

CONZATTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a-*quinquies*), del Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021, come convertito dalla Legge n. 156 del 9 novembre 2021, il punto 1) è soppresso.».

137.0.8

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodro-

micità all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale "San Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco -Bergamo ex SS639 è autorizzata una spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

137.0.21

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità, è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

137.0.29

PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.

121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: "e al compenso per i Commissari straordinari" sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso dei Commissari straordinari di cui al comma 1 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario e fino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'esercizio dei compiti assegnati, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si avvalgono, di una struttura di supporto posta alle loro dirette dipendenze, costituita con proprio provvedimento e composta secondo i criteri stabiliti dal comma 3 del presente articolo.

3. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 500 milioni di euro, la struttura di cui al comma 2 è composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 250 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a quindici unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o inferiore a 100

milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di due unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Dal contingente di personale dipendente da ciascun commissario, è in ogni caso escluso il personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

4. Il personale delle strutture di cui al presente articolo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

5. Al personale non dirigenziale delle strutture di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata a ciascun Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento di ciascun Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico di ciascun Commissario straordinario».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 a decorrere dall'anno 2023».

Art. 138

138.3

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, al fine di realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari e consentire la realizzazione degli interventi di completamento della tratta autostradale di competenza della Società Autostrada Pedemontana Lombarda, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.

2-ter. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse all'infrastruttura di cui al comma 2-bis, è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

138.5 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per la realizzazione della terza corsia del tratto autostradale della A4 San Donà di Piave - Portogruaro, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

Art. 139

139.0.4

LUPO, COLTORTI, CIOFFI, FEDE, MARGIOTTA, VANIN, DONNO, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Aosta" sono inserite le seguenti: "Trieste, Ancona,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, prorogabili fino ad ulteriori 12 mesi nel limite complessivo dei 18 milioni di euro stanziati.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sono stanziati 6,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, prorogabili fino ad ulteriori 12 mesi nel limite complessivo dei 18,531 milioni di euro stanziati.

4. A gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 140

140.5

PITTELLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni per l'anno 2022 e 100 milioni per l'anno 2023» con le seguenti: «230 milioni per l'anno 2022 e 115 milioni per l'anno 2023» e dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per i Comuni con popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti, con estensione del territorio comunale superiore a 150 Km/q, il contributo di cui al primo periodo è incrementato a 100.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

140.0.2

ORTIS, MININNO, LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-*quater*, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico « finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può stabilire che il contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere sostituito da risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

5-bis. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad

esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"».

140.0.13

ORTIS, MININNO, LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.19

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

140.0.26

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

1. Il Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono inserite le seguenti: "utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea".

3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, viene istituito un fondo di 5.000.000,00 euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le per-

dite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».

Art. 141

141.12

PRESUTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni dall'anno 2022 all'anno 2026.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 499 milioni di euro per l'anno 2023, di 499 milioni di euro per l'anno 2024, di 499 milioni di euro per l'anno 2025, di 499 milioni di euro per l'anno 2026, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

141.0.6

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

1. È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 500 milioni annui a decorrere dal 2026».

141.0.17

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Misure per favorire la formazione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a euro 23,25 milioni per l'anno 2022 e ad euro 15,75 milioni per l'anno 2023, per le finalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque an-

ni, di un "voucher patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2023, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

3. Il "voucher patente autotrasporto" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 2 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinata alla realizzazione e implementazione della piattaforma telematica per l'erogazione del beneficio di cui al comma 2. Al medesimo fine del periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a., anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo sono in ogni caso destinate all'erogazione del beneficio di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 23,25 milioni per l'anno 2022 e ad euro 15,75 milioni per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

b) quanto a 22,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15,75 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

7. I commi da 5-*bis* a 5-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono abrogati.»

141.0.18

CAMPARI, CORTI, PERGREFFI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.

4. La misura di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ove il predetto limite sia superato, la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino alla concorrenza del limite medesimo».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

141.0.22

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58".».

Art. 142

142.3

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici e a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 166-bis.

(Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime entro centoventi giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico

delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 1^o dicembre 1933, n. 1775.

2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo".

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

142.0.6

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Interventi per il Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. In conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, il Bacino idrografico del fiume Sarno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e ambientali, delle sue capacità produttive e delle criticità rilevate, è individuato come bacino pilota per la realizzazione di un piano di interventi, strutturali e non strutturali, aventi le seguenti finalità:

- a) mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- b) salvaguardia del sistema ambientale e rigenerazione territoriale;
- c) realizzazione di interventi di manutenzione idraulica;
- d) monitoraggio integrato.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.)».

142.0.10

FEDE, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, LUPO, SANTILLO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Finanziamento secondo stralcio Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)

1. Ai fini dell'attuazione di un secondo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2022 al 2024.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

142.0.15 (testo 2)

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Enti Parco)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti

di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005.»

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

3. Agli enti parco di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

4. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 2 sono destinati 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 145

145.3

BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In vista del quinto centenario della morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino" e di Luca Signorelli, previsto nel 2023, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023.

1.-ter il fondo di cui all'articolo 1-bis è finalizzato al finanziamento di progetti di valorizzazione e promozione dei territori comuni alla vita e all'attività dei due artisti, predisposti dal Gal Trasimeno Orvietano, attraverso una mostra itinerante virtuale a carattere internazionale, con il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale del turismo (Enit) e degli Istituti italiani di Cultura all'Estero.

1-quater. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le parole: «599 milioni» e le parole: «500 milioni di euro animi a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «499 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2024».

Art. 146

146.1

ROMEO, Emanuele PELLEGRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di Imola,» aggiungere: «e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza,» e sostituire la parola: «riveste» con la seguente: «rivestono»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di 5 milioni di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro»;*

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 491 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 489 milioni di euro per l'anno 2025, 494 milioni di euro per l'anno 2026, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;

Consequentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia».

146.2

TOSATO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16 del citato decreto, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Consequentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000.

146.0.1

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 146-bis.

(Gran premio d'Italia di superbike)

1. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran premio d'Italia di Superbike presso l'autodromo di Vallelunga riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, ai fini della stipula del contratto con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione della manifestazione, è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, alla società ACI Vallelunga SPA.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

146.0.6

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis.

1. Per favorire l'incremento dell'attrattività turistica del Paese e per supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la Regione Lazio e la città metropolitana di Roma capitale, per interventi finalizzati a supportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nel 2022 è autorizzata per l'anno 2022 l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto. Conseguentemente all'articolo 194, le parole "600 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "595 milioni di euro"».

Art. 147

147.0.1 (testo 2)

FAGGI, TOSATO, PERGREFFI, FERRERO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 147-bis.

(Olimpiadi invernali 2026 Milano - Cortina)

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 134, comma 1, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di RFI, e a valere sulle risorse dei cui all'articolo 135, comma 1, quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di ANAS.

2. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, la stazione appaltante può chiedere al contraente generale la riprogrammazione dei lavori, in corso di esecuzione, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona "Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)", volta a consentire l'attivazione dell'intero lotto funzionale entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine che sarà stabilito dal Collegio Consuntivo Tecnico. Conseguentemente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 134, comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2026 da rendere immediatamente disponibili per il gestore a fronte dei costi incrementali per il contraente generale per l'accelerazione calcolati, per ogni giorno di anticipo, nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il corrispettivo è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità; con apposito, ulteriore, atto integrativo della Convenzione del 15 ottobre 1991 sono regolate le condizioni e i termini dell'accelerazione. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il contraente

generale, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Al fine di semplificare le procedure autorizzatorie, all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, le parole "allegate alla" sono sostituite con le seguenti: "elencate nella".».

147.0.3

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 147-bis.

*(Misure in materia di concessioni del
demanio marittimo, lacuale e fluviale)*

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 6 le parole "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite con le seguenti "siano intervenute sentenze penali definitive";

c) al comma 7 le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

d) al comma 8 le parole "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole «dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo» di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, eventualmente eccedenti il 30 per cento».

Art. 149

149.126

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Consequentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «597 milioni di euro».

149.133

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Consequentemente all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149.

149.162 (testo 2)

DRAGO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«16. Ai Commissari straordinari di cui all'articolo 18 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e all'art. 6 comma 2 del decreto-legge 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

149.0.13

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(proroga esenzione canoni occupazione aree pubbliche e pubblicità)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".».

Art. 150

150.0.1

CASTELLONE, ANASTASI, AUDDINO, CASTALDI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DELL'OLIO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, ENDRIZZI, FEDE, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LOMUTI, LUPO, MANTOVANI, MARINELLO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE,

PAVANELLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, QUARTO, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis.

(Misure per il completamento della carta geologica d'Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispira, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 103 le parole "di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2025 al 2034";

b) al comma 106, le parole: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

150.0.2

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis.

(Istituzione del Fondo per il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto)

1. Al fine di favorire un razionale uso del suolo, il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto è istituito, presso il Ministero della Transizione Ecologica un Fondo per la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di amianto, di

seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione degli immobili e delle aree con presenza di manufatti contenenti amianto adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 2 i progetti che promuovono la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di manufatti contenenti amianto, per la destinazione degli immobili e del suolo a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

4. Le regioni, fermo restando l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, previa individuazione di aree destinate a discariche idonee a ricevere amianto e materiali contenenti amianto entro il 31 dicembre 2022, con effettivo avviamento delle stesse entro il 31 dicembre 2023, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

5. Gli accordi di programma, approvati dal Presidente della Regione, determinano l'approvazione delle eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituiscono i titoli abilitativi edilizi, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Ove gli accordi comportino variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale. L'approvazione degli accordi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, infrastrutture e impianti compresi negli accordi medesimi.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi compresi negli accordi di cui al comma 4, le regioni possono avvalersi dell'ISPRA e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di cui a commi 1 e 2 del presente articolo 8. 1 progetti di cui al comma 2, devono prevedere:

a) gli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;

b) la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico, a servizi di interesse pubblico o a edilizia residenziale sociale;

c) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;

d) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici.

9. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei progetti di cui al comma 2, con priorità di assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

10. Ai soggetti proprietari di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione energetica degli immobili medesimi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Alle persone fisiche proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Alle imprese proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni

13. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

150.0.5

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 150-bis.

(Misure in favore dei territori interessati da eruzioni vulcaniche)

1. Al fine di sostenere le spese relative alla rimozione del materiale piroclastico nonché supportare l'acquisto o il noleggio di mezzi e attrezzature per lo smaltimento della cenere, è riconosciuto un contributo in favore degli enti locali per l'assistenza della popolazione dei territori colpiti dalle eruzioni vulcaniche che hanno interessato l'area etnea a far data dal 15 febbraio 2021. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle eruzioni vulcaniche dell'Etna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della medesima legge n. 147 del 2013, in favore delle predette categorie economiche.

4. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 3 tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «560 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 151

151.0.2

AUDDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 151-bis.

(Stabilizzazione del personale a supporto di interventi contro gli incendi boschivi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 701, le parole: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato,";

b) al comma 703, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 704, le parole: "con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di euro 35 milioni a decorrere dall'anno 2022.".

2. All'onere derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 1 del presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede quanto a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: 20.283.308;

2023: 22.736.090;

2024 a decorrere: 35.000.000.

Art. 152

152.0.9

CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*

«Art. 152-bis.

Il Ministero della difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico comunale il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della difesa può avvalersi di un fondo istituito presso il Ministero stesso, denominato "Fondo per la ristrutturazione delle caserme appartenenti al demanio pubblico comunale", con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della Difesa, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10;
2023: - 10;
2024: - 10.

Art. 153

153.4 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse del fondo» inserire le seguenti: «, per un importo non superiore al 5% per ciascun settore di intervento,» dopo le parole: «agevolazioni alle imprese» inserire le seguenti: «che intendono attuare la completa decarbonizzazione del processo produttivo» nonché sopprimere le parole:«, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂.».

153.15

GALLICCHIO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂» con le seguenti: «nonché per progetti di riforestazione.».

153.16

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino di cui al comma seguente»;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. All'onere derivante dal presente comma, pari 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma precedente».

Consequentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

153.22

COLLINA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro

per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 194.

2-ter. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. All'onere derivante dal presente comma, pari 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 194.».

Conseguentemente:

- all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 465 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, di 482 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

- alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

153.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica)

1. A decorrere dall'anno 2023 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica con

una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023 e 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo è finalizzato ad accompagnare e a contribuire alle politiche di investimento sulle filiere strategiche e nonchè a contenere gli impatti sui lavoratori derivanti dai costi aziendali connessi con la transizione ecologica. Il riparto del Fondo è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

"b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, euro 639,6 per mille litri;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;

f) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;

g) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;

h) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;

i) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;

l) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri."».

153.0.6 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo Buone Pratiche)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico, alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. A valere sul fondo possono essere concessi finanziamenti, in forma del contributo nella spesa o credito agevolato, alle imprese che operano nei settori di cui al comma 1 al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo a alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set riutilizzabili realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.

3. Al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come Pat di cui all'articolo 8 del *decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173*, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe».

Consequentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

153.0.10

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Art. 154

154.2

MANCA, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», *con le seguenti:* «decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità i) diretta o ii) indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. La garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera c) è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla norma-

tiva di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 1, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 2, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviarsi successivamente all'accertamento da parte del Gestore del Fondo dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il Gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Fondo può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.»;

e) *al comma 6 sostituire le parole:* «impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative.», *con le seguenti:* «intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione Europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative. Le esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui al comma 2 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Mini-

stro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.»;

f) *al comma 7 dopo le parole:* «internazionali sul clima e tutela ambientale», *inserire le seguenti:* «nonché su altri beni pubblici globali»;

g) *al comma 8 dopo le parole:* «come intermediari, soggetti privati» inserire le seguenti: «e il relativo sistema dei limiti di rischio», e dopo le parole: «su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.» sopprimere le seguenti: «e previo parere dei Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125».

154.0.4

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Istituto italiano di studi sul futuro e la programmazione strategica)

1. È istituito l'Istituto italiano di studi sul futuro e la programmazione strategica, di seguito denominato IISF, ente pubblico di ricerca con competenza nello studio del settore dei rischi e delle opportunità strategiche a medio-lungo termine del Paese e nel supporto al disegno e alla valutazione delle politiche pubbliche in un'ottica di sviluppo sostenibile.

2. L'IISF ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'IISF si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3. Il Consiglio dell'IISF ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente ed è composto da un presidente e da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelti tra:

a) professori ordinari di università italiane ed esperti nei settori delle scienze economiche, statistiche, sociali e ambientali;

b) esperti di chiara fama appartenenti a organizzazioni internazionali, università o centri di ricerca stranieri;

c) dirigenti generali dello Stato.

Il presidente, scelto tra i professori ordinari di cui alla lettera a), dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. Per gli anni 2022-2024 il fondo di dotazione annuale dell'IISF è determinato in 5.000.000 di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

154.0.5

D'ANGELO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 154-bis.

(Istituzione Parco nazionale delle isole Eolie)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre del 1991, n. 394, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*f-quater*) delle isole Eolie".

2. Per la finalità di cui al precedente comma, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica un fondo denominato "Fondo per la istituzione e la gestione del parco nazionale delle Isole Eolie", con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2022, e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

154.0.9 (testo 2)

MIRABELLI, FERRAZZI, MALPEZZI, FERRARI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

1. È assegnato un contributo a regime di 5 milioni di euro annui a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica nonché per l'attuazione del PNRR.

1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.»;

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 455 milioni di euro per l'anno 2024, di 435 milioni di euro per l'anno 2025, di 415 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036».

Art. 155

155.0.16 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. È abrogato l'Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016.

2. All'art. 318-*quater* del Dlgs 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"4. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 132 del 2017 per un importo massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI - *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione"».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: « 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

155.0.18

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 155-bis.

(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)

1. Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quiquies* aggiungere il seguente: "5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.";

b) all'articolo i, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente: "319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma."».

Art. 156

156.0.11 (testo 2)

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

(Misure per incentivare l'istallazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'istallazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di spesa per soggetto di 700.000 euro.

2. La detrazione può essere richiesta dal gestore del Centro Agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti umidi prodotti dal medesimo Centro Agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Il soggetto beneficiario può optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, 16 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

156.0.14

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

1. Al comma 5, dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi. Gli obblighi di etichettatura di cui al presente comma divengono efficaci decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, fatti salvi i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati che possono essere commercializzati anche successivamente fino ad esaurimento delle scorte".

2. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.

3. Al di supportare gli operatori economici nell'applicare correttamente gli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi previsti da legge ed assicurare il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica un "tavolo tecnico" con lo scopo prioritario di elaborare le linee guida tecniche di cui al comma 1 e procedere ad un monitoraggio della loro applicazione; il tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, di ISPRA e di una rappresentanza di 5 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023.

4. Per lo svolgimento delle attività del tavolo tecnico di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della transizione ecologica, apportare la seguente variazione:

2022: -30.000;

2023: -30.000.

156.0.16

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Incremento Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica" per l'esercizio finanziario 2022)

1. Il Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", di cui all'articolo 4-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2019, n. 229, è incrementato di 6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare negli esercizi 2023 e 2024 per la medesima finalità, pari rispettivamente a euro 4 milioni e 2 milioni.

2. La variazione dello stanziamento nell'Esercizio Finanziario 2022 di cui al comma 1 è disposta per l'erogazione del contributo ai Comuni beneficiari individuati a seguito della prima edizione del Programma. Conseguentemente la fase sperimentale è da ritenersi conclusa con il Bando emanato nel 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 157

157.0.1 (testo 2)

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica, sperimentazione vaccino Gonacon e indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 1 milioni di euro nel 2022.

2. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministro della Salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000.00 per ciascun anno del triennio 2022- 2024 per l'introduzione in Italia del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, applicato con successo in altri paesi. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

3. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024 al fine di assicurare a tutti gli operatori danneggiati il giusto risarcimento e contestualmente a semplificare l'iter burocratico che spesso ne ritarda l'erogazione nonché a stabilire criteri omogenei, su scala nazionale, per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione».

Conseguentemente,

All'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 - 11.200.000;

2023 - 10.200.000;

2024 - 10.200.000.

157.0.4

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce)

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022 felino restando il divieto di riproduzione e l'obbligo per gli allevamenti di visoni di monitoraggio secondo le procedure indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291 o ulteriori procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. Al fine di favorire la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia che alla

data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali si applicano le seguenti misure:

a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) un contributo a fondo perduto corrispondente al 30 per cento del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;

c) un contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività agricola diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.

4. L'ammontare complessivo dei benefici è determinato con decreto del Ministero della Transizione

Ecologica di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministero della Salute, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

6. Al fine della diffusione degli impianti agrivoltaici per ottenere un'agricoltura sostenibile e una produzione energetica da fonti rinnovabili in attuazione della missione M2C2, investimento 1.1 (sviluppo agro-voltaico), e per la riduzione degli alti consumi energetici del settore agroalimentare tramite riqualificazione delle strutture produttive e utilizzo dei tetti degli edifici per l'installazione dei pannelli fotovoltaici in attuazione della missione M2C1, investimento 2.2 (Parco agrisolare), del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in sede di definizione delle procedure di attuazione di tali investimenti è riconosciuta precedenza nell'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 5 milioni di euro e 500.000 euro per singolo intervento alle aziende di allevamento di animali da pelliccia.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022».

157.0.9

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 157-bis.

(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)

1. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presi-

dente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e l'adeguamento allo stesso, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione" composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023.

2. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 150.000;

2023: - 150.000.

Art. 158

158.0.20

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo semestre 2022, le Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 4.000 milioni di euro, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle spese fiscali per

l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le cui risorse sono successivamente trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022».

158.0.23

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (80A):40"»

158.0.25

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40"».

158.0.32

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di

mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2022, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma".

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato - nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a lo anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall'anno 2022 si provvede nel limite di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150.».

158.0.33

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara;

e) resta ogni caso fatta salva la possibilità per l'ente locale o la società patrimoniale delle reti di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, anche al di fuori della gara di affidamento del servizio di distribuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, garantendo il mantenimento della titolarità del servizio in capo al gestore affidatario. In questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b), per quanto compatibili.».

158.0.55

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Misure per il settore del vetro artistico)

1. Al fine di tutelare un marchio italiano leader nell'export mondiale e scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a compensare le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano per i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di gas metano usato per combustione a usi industriali.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro il 28 febbraio 2022 sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Qualora le domande pervenute superino le risorse disponibili, si procede con una compensazione parziale.

3. Il presente articolo opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

Art. 159

159.0.10

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Misure per la navigazione nelle acque interne)

1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.
 2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».
-

159.0.14

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Il Ministero della transizione ecologica è autorizzato alla spesa di 1 milione di euro al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è destinato alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale individuate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro, si provvede corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».
-

159.0.27

PAVANELLI, GALLICCHIO, CASTELLONE, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Piano straordinario di bonifica)

1. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aumentata di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.29

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

1. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012.».

159.0.31

STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 159-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, le parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi," sono soppresse.».

Art. 160

160.0.6

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2018, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 116 del 2019, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere 50 unità di personale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, è attribuita al Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali una integrazione del trasferimento destinato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nel limite di un importo massimo complessivo di spesa di 2.500.000,00 euro annui per l'anno 2022 e di 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500.000,00 euro annui per l'anno 2022 e di 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

Art. 162

162.17

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire la parola: "Allo" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";
 - all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire la parola: "2021" con la seguente: "2023";
 - all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "entro il 30 giugno 2022"».
-

162.0.6

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n.

225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 30 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194».

162.0.9

ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Contributo per la promozione dei territori locali)

1. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è concesso, per l'anno 2022, un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un *qr code* apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del-

la presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599 milioni».

162.0.10 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

1. Al fine di rafforzare gli strumenti di politica economica indirizzati al sostegno di sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali e allo sviluppo delle comunità delle aree rurali attraverso la promozione delle produzioni tipiche locali, per una agricoltura sostenibile e competitiva, nonché al fine di razionalizzare le risorse destinate ad interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, il rifinanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 499, punto 6, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ripartito in quote di pari valore per il triennio 2022,2023, e 2024.»

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da "500 milioni di euro", fino alla fine del comma, con le seguenti "460 milioni di euro per l'anno 2023, 460 milioni di euro per l'anno 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

162.0.16

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-bis. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'art. 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito

con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'art. 1, commi 426 e 432 mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

Art. 163

163.5 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali della specie polli, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, tacchini e uova di volatili in guscio, fresche e conservate, sono innalzate per l'anno 2022 nella misura del 9,5 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 60 milioni di euro annui.

1-ter. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, per le seguenti finalità: a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia; b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

1-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di

attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «bovini e suini», inserire le seguenti: «e misure di sostegno alla filiera delle carni bianche».

Conseguentemente, agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

163.7

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 163, aggiungere il seguente comma:

«Alla Parte III della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"».

Art. 164

164.0.1

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Rilancio del settore della pesca marittima)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio ed incentivare la concorrenza e la competitività delle imprese di pesca nazionali, è istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di assicurare la continuità delle azioni a sostegno del settore ittico nel periodo di

emergenza COVID-19, con una dotazione di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con riguardo alla realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

164.0.6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Rimodulazione canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 700."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 165

165.0.1

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis. 1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato."».

165.0.6 (testo 2)

TARICCO, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.".

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019".

2. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. La disposizione di cui al presente comma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno.

3. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

4. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, la parola: "Allo" è sostituita dalle seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";

b) al comma 141, la parola: "2021" è sostituita dalla parola: "2023";

c) al comma 141, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 30 giugno 2022"».

Conseguentemente:

alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595;

2023: - 9.066.430;

2024: - 11.333.038.

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 568,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 464 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

165.0.7

NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni in materia di accise per la filiera birricola)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis sostituire le parole: "40 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri;

2. Nell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595;

2023: - 9.066.430;

2024: - 11.333.038.

165.0.10

CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraia)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente

"3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e succes-

sive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019».

Consequentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595;

2023: - 9.066.430;

2024: - 11.333.038.

165.0.21

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.28

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

2. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno, con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194».

165.0.48

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo denominato "Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni, alle comunità montane e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori. Il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali, uno specifico regolamento per disciplinare criteri e modalità di realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al presente articolo. Ai fini della redazione del regolamento di cui al presente comma il Ministro della transizione ecologica può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il contributo riconosciuto ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute. Alle aziende agricole il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.».

Consequentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022: - 5.000;

2023: - 5.000.

165.0.54

CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Sovvenzioni per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

1. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pe-

sca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

alla voce capitolo 1425 "Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione" (capitolo 1425) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 7.000.000;

CS: - 7.000.000».

Conseguentemente, alla voce «Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse» (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

165.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 165-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.64

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti "e in attuazione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,";

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere."»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.66

LOMUTI, PUGLIA, NATURALE, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi urgenti per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in alcuni territori delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania)

1. All'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 10, le parole: "31 marzo 2018", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

d) al comma 11, primo periodo, le parole: "30 giugno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente è stanziato un contributo straordinario per l'anno 2022 di euro 500 mila. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI già attivate e da attivarsi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre i pagamenti dei ratei in favore della Agenzia delle Entrate già scadute o in corso di scadenza."

2. All'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 5 le parole: "la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione di un numero massimo di Il unità di personale con contratto a tempo determinato da reclutarsi tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341/2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93, del 4 marzo 2019."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599,5 milioni».

165.0.68

TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia».

165.0.69

VALLARDI, BERGESIO, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Piano straordinario per la realizzazione e il completamento di invasi)

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato « Regioni e sentiti gli enti gestori dell'irrigazione collettiva, è adottato un Piano straordinario quinquennale.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle moda-

lità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficiamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. I consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

165.0.71

TESTOR, BERGESIO, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia).

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie,

oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, con il presente articolo si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni.

2. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

3. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

4. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

5. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

6. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i proprietari pubblici di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

b) articoli 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto connesso all'epidemia di bostrico; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a*), è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste;

c) articolo 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente;

d) articoli 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

e) articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dall'epidemia di bostrico lo richiedono;

f) articoli 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

g) articoli 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui al presente articolo. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

h) articolo 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

i) articolo 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

l) articolo 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali;

m) articolo 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali;

n) articoli 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

o) articolo 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente articolo;

p) articolo 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

q) articolo 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

8. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 7 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma 7 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

10. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

11. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un

apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

13 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

14. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

165.0.73

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali).

1. È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali con dotazione pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167.

2. A valere sul fondo di cui al comma precedente, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, a decorrere dall'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.

3. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle delle risorse di cui all'articolo 1, comma 499, punto 6, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

165.0.75 (testo 2)

TRENTACOSTE, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori)

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, di cui 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da destinare esclusivamente alla filiera della frutta a guscio secondo quanto disposto dal comma 3 e di cui 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da destinare esclusivamente alla filiera apistica secondo quanto disposto dal comma 2.

2. L'incremento di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 di cui al comma 1 è destinato all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i), l) e q), della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

3. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore apistico e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023, di 485 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."

165.0.79

NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020 n. 178 in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole: "chiunque" fino a: "è tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sono tenute";

2) la parola: "5", è sostituita dalla seguente "30";

b) al comma 140, le parole da: "entro sette giorni", fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "entro i primi 10 giorni di calendario del mese successivo alla effettuazione delle operazioni in causa";

c) al comma 141, la parola: "decreti", è sostituita dalle seguenti: "con uno o più decreti";

d) il comma 142, è sostituito dal seguente:

"142. I soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma"».

165.0.80

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 74/2018, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 116/2019, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere 50 unità di personale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 175/2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

165.0.81

AGOSTINELLI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)

1. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

165.0.82

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana)

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera da parte dei datori di lavoro privati, per il biennio 2022-2023 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 2 si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2022 e 2023, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

165.0.102

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Registro produttori legno)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

Art. 166

166.5

GAUDIANO

Al comma 1, dopo le parole: «di sicurezza,» inserire le seguenti: «nonché per il completamento delle infrastrutture stradali di collegamento con le infrastrutture autostradali,».

166.0.1

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

1. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno 1180 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o siano avvenute da almeno 12 mesi cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, e 2023 e 2024, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, e 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 12.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1"».

Art. 167

167.15

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.».

167.0.1 (testo 2)

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 167-bis.

(Introduzione sanificazione scuole attraverso ventilazione meccanica)

1. Al fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie, favorendo il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, è istituito un fondo di 620 milioni di euro a decorrere dal 2022 al Ministero dell'istruzione da ripartire alle istituzioni scolastiche statali e paritarie».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;

2023: - 90.000.000;

2024: - 90.000.000.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 30.000.000.

167.0.2

CIRIANI, RUSPANDINI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 167-bis.

(Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, occorrenti per fronteggiare le misure di contenimento derivanti dalla diffusione della pandemia da SarsCov-2, il fondo, di cui all'articolo 1 comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è implementato di 200 milioni per l'anno 2022.».

Consequentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 168

168.10 (testo 2)

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. Al fine di completare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pedini e annesse aule della scuola media "G. Leopardi" è riconosciuta la spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9-ter. Al fine di consentire il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9-quater. Per la riqualificazione del compendio Monte San Primo del Comune di Bellaggio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

168.13

MANGIALAVORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022, da destinare al Comune di Nicotera per i lavori di rifacimento del lungo mare del medesimo Comune».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro», con le seguenti: «597,5 milioni».

168.0.7

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Ulteriori interventi in ausilio alla rigenerazione urbana).

1. La società AREXPO S.p.A. può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e con le relative società in house, accordi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi di rigenerazione urbana, la società Arexpo S.p.A. può svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente paragrafo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

168.0.17

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione ed in attuazione dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e si coordinano nell'esercizio delle rispettive competenze e nelle relazioni istituzionali con Unione Europea, lo Stato e le Autonomie locali.

2. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, costituisce la sede principale di elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento di cui al comma 1. La Conferenza, in particolare:

a) promuove iniziative e posizioni comuni ed esprime pareri su temi di interesse delle Regioni, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione Europea;

b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a livello nazionale;

d) promuove il raccordo tra le Regioni per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze».

168.0.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre

2020, n. 126, le parole: «Per l'anno» sono sostituite con le seguenti: «Dal 1° gennaio».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 169

169.1 (testo 2)

GIAMMANCO, FLORIS, PAPATHEU, SCHIFANI, SICLARI

Ai commi 2 e 4, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "150 milioni".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194.

169.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

17-bis. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al PNRR, PNC e PNIEC, di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore.

17-ter. Gli enti locali, gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque deno-

minata, previo assenso della rispettiva provincia autonoma per le finalità degli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

17-quater. Quanto previsto dai commi 17-*bis* e 17-*ter* si applica anche con riferimento alle misure statali di carattere finanziario introdotte per sostenere l'economia in relazione alla pandemia da Covid-19.

17-quinquies. Le disposizioni previste dai commi 17-*bis*, 17-*ter* e 17-*quater* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

Art. 170

170.4 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguente:* «di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Consequentemente all'art. 194 comma 1 sostituire le Parole: «600 milione di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «550 milione di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 380 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

170.0.1

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

(Fondo per la digitalizzazione degli archivi comunali)

1. Al fine di favorire e incrementare il processo di digitalizzazione degli archivi comunali, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 1, i Comuni provvedono all'organizzazione e all'espletamento delle necessarie attività di formazione del personale già impiegato presso il Comune medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite annuo massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

Conseguentemente, all'articolo 186 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

170.0.2

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

(Contributi ai comuni per interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 171

171.3

PERGREFFI, ZULIANI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2022, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95

del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e per cento, nel caso del servizio idrico integrato».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

171.0.5

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 171-bis.

(Modifica dei termini per la restituzione dell'anticipazione del Fondo di rotazione)

1. All'articolo 14, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, 160, le parole: "a decorrere dall'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal secondo anno successivo".»

Art. 172

172.0.5 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 172-bis.

(Rafforzamento dei servizi sociali)

1. Al fine di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2022 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

5. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera *d*-quiquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ed eventualmente riconoscendo anche un *turn-over* specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti.

6. Le assunzioni di cui al comma 5 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

172.0.8

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-*bis*.

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere il seguente comma:

"9-*bis*. Nelle more delle procedure concorsuali, i segretari comunali in quiescenza dal 1° gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

Art. 173

173.0.8 (testo 2)

DI PIAZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «150 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna» *sono sostituite con le seguenti:* «200 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 150 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana» *e le parole* «31 dicembre 2021» *sono sostituite con le seguenti* «31 gennaio 2022»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. I comuni della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati ad applicare, nel 2021, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite come contributo corrente e per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.

2-ter. In relazione alle disposizioni del comma 2-bis, i comuni della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2020 e precedenti anche qualora il relativo bilancio di previsione non sia stato deliberato. Nelle ipotesi di cui alla presente lettera, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" e le "Previsioni definitive di cassa" sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2021;

c) utilizzare nel 2021, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2-*quater*. I comuni che avrebbero dovuto deliberare la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

173.0.9

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-*bis*.

*(Rifinanziamento del contributo cui all'articolo 42-*bis*, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni di Pantelleria e Trapani)*

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori e la contestuale realizzazione di interventi, anche di natura strutturale, oltre che di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale, all'articolo 42-*bis*, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

3. Entro il 28 febbraio 2022 i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 174

174.7

RICCIARDI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni di cui al comma 1, e più generalmente nelle amministrazioni recanti un personale sottodotato, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tutta la documentazione tecnica e progettuale dei progetti ammessi e finanziati dal PNRR a favore delle pubbliche amministrazioni, è resa pubblica su un apposito portale web predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le pubbliche amministrazioni, nel predisporre nuovi progetti, sono autorizzate a consultare e mutare, laddove possibile, i documenti caricati sul suddetto portale.

2-ter. Per la costituzione e mantenimento del portale web di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui per gli anni 2022 e 2023. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

174.0.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

174.0.5

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Al fine di completare l'istituzione degli uffici territoriali nella provincia di Barletta-Andria-Trani garantendo la presenza dell'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale. Nelle more che il Ministero dell'istruzione provveda all'adeguamento della propria struttura organizzativa, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti, la posizione dirigenziale di cui al periodo precedente è collocata presso l'ufficio scolastico regionale per la Puglia. Ai fini dell'attua-

zione di quanto previsto nei precedenti periodi è autorizzata la spesa di euro 133.855,26 a decorrere dall'anno 2022. Per garantire la dotazione strumentale all'ufficio scolastico provinciale della BAT è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 433.855,26 euro per l'anno 2022 e pari a 133.855,26 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.8

VALENTE, MANCA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

(Accollo del debito finanziario dei comuni capoluogo delle città metropolitane)

1. Nelle more della completa attuazione delle misure previste dall'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere, in via alternativa, alla ristrutturazione, con integrale accollo da parte dello Stato, dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari di titolarità dei comuni capoluogo delle città metropolitane che, al momento dell'entrata in vigore di questa norma, abbiano già deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; oppure abbiano deliberato un piano pluriennale di interventi monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche attraverso l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari oggetto di accollo.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il debito derivante dai mutui, dalle operazioni derivate ad essi connessi e dai prestiti obbligazionari, oggetto dell'accollo di cui al precedente comma 1, è iscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel bilancio dello Stato che corrisponderà le rate di ammortamento agli istituti finanziatori. I comuni beneficiari adeguano gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione 2022-2024 e sono tenuti a dare evidenza degli effetti dell'accollo da parte del-

lo Stato, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024 e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021.

3. Per i comuni di cui al precedente comma 1, è differito al 30 aprile 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. I comuni di cui al comma 1, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sono autorizzati a rimodulare, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, il piano, con le modalità del comma 7-bis dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per i comuni che esercitano la facoltà di cui al precedente periodo, il comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 trova applicazione limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2022, avendo quale riferimento il piano riformulato o rimodulato ai sensi del presente comma. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.».

174.0.11

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Nuovi termini concernenti i piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, tenuto conto delle anomalie finanziarie provocate negli ultimi esercizi contabili dalle ripercussioni dell'Emergenza COVID-19, del nuovo quadro normativo derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021 e dalle conseguenti norme attuative, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) gli enti il cui piano di riequilibrio, all'entrata in vigore della presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la Commissione per la Stabi-

lità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) gli enti il cui piano di riequilibrio, all'entrata in vigore della presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

c) gli enti sul cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale, all'entrata in vigore della presente norma, si sia già espressa la competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, se ancora non sia decorso il termine per proporre l'impugnazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) gli enti che abbiano presentato l'impugnazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 se, all'entrata in vigore della presente norma, le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione non abbiano ancora deciso sul ricorso.

2. Le riformulazioni e le rimodulazioni di cui alle lettere da *b)* a *d)* del precedente comma 1 vengono presentate direttamente alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti che provvederà nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 243-*quater*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia con particolare riguardo all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

174.0.12

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma di interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».

Art. 175

175.4

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. A decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i-bis) in sede di prima applicazione, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari ad un terzo per l'anno 2022 e per un valore pari a due terzi per l'anno 2023».

175.12

AUGUSSORI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera h) sostituire la cifra: «22» con la seguente: «23»;

2) alla lettera i) sostituire la cifra: «16» con la seguente: «20».

b) al comma 4, sostituire le parole da: «100 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «110 milioni per l'anno 2022, di 165 milioni per l'anno 2023 e di 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022, 15 milioni per l'anno 2023 e 25 milioni alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 12.000.000;

2023: - 17.000.000;

2024: - 27.000.000.

175.16-bis (testo 2)

COMINCINI, MARILOTTI, BITI, MALPEZZI, MIRABELLI, PARRINI, ASTORRE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario» con le seguenti: «, dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale in cui si applica la Tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e successive modificazioni»;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà dei singoli comuni, nel rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio fermo il limite di cui all'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconoscere ai consiglieri comunali un aumento dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli fino alla stessa misura percentuale dell'incremento dell'indennità spettante al sindaco in applicazione della presente disposizione».*

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. 1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente articolo non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della determinazione del valore soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione».

175.20 (testo 2)

PARRINI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA, COMINCINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1,*

1) *alla lettera h), sostituire le parole: «22 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;*

2) *alla lettera i), sostituire le parole: «16 per cento» con le seguenti: «19 per cento»;*

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «delle misure indicate al medesimo comma 1» con le seguenti: «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 1»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «ed ai presidenti dei consigli comunali» con le seguenti: «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali. A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 120 milioni di euro per l'anno 2022, di 175 milioni di euro per l'anno 2023 e di 255 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;*

e) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole: "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".

5-ter. Al fine di consentire che, ai sindaci che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai trentacinque anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfetarie da attribuire agli stessi sindaci.»;

f) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 25.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 40.000.000.

175.24

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni di euro per l'anno 2023, e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

175.29

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 86, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Sudtirolo possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

175.0.2

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 175-bis.

(Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale)

1. Dopo l'articolo 1, comma 932-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto il seguente:

"932-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, definita dal comma 932, il Sindaco di Roma Capitale assume, a titolo gratuito, la funzione di Commis-

sario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale"».

175.0.3 (testo 2)

DAL MAS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Nell'ambito della riqualificazione dei beni culturali del Porto Vecchio di Trieste, in conformità alle destinazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici, è riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo e terapeutico per il recupero dell'area del magazzino 33 e limitrofe ovvero per il recupero della piscina della zona del Molo Fratelli Bandiera. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge

4-ter All'articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: "aliena" è sostituita dalle seguenti: "può alienare";

b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le alienazioni sono effettuate a titolo non oneroso quando disposte in favore di altri enti territoriali"».

4-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata altresì la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022 per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli dal 2011 inserito nel sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)" iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, così come individuati dal Piano di Gestione del sito UNESCO e secondo le priorità stabilite dall'accordo di programma del 18 dicembre 2012 tra il Comune e il Ministero della Cultura. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

Art. 177

177.1

GARAVINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contribuire all'attività della associazione denominata »Fondazione Antonino Scopelliti« con sede operativa a Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

177.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 177-bis.

1. Al fine di consentire misure di ristoro per il patrimonio degli enti locali e in favore degli amministratori locali che hanno subito sul proprio territorio lo svolgimento di feste clandestine, *rave party*, ovvero delle fattispecie previste dall'articolo 633 del Codice penale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 178

178.0.11

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

1. Al comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

Art. 180

180.0.4

TURCO, CROATTI, RICCIARDI, LUPO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Ricognizione e mappatura del demanio e del litorale costiero-marittimo e disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. Al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è effettuata una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo che comprenda almeno i seguenti elementi:

a) le concessioni e la natura delle stesse, con l'indicazione dell'eventuale prezzo di subentro;

b) i beneficiari, l'ente proprietario e i legali rappresentanti nonché, se diverso, l'ente gestore, o ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni;

c) la durata, la scadenza originaria indicata nell'atto di concessione, i rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto;

d) i canoni attualmente applicati, dovuti e realmente corrisposti;

e) l'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

f) l'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

g) la ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, con indicazione del residuo valore da ammortizzare;

h) la proficuità dell'utilizzo economico del bene da parte del concessionario in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

i) l'entità, la tipologia e lo stato delle zone di arenile libero;

l) la composizione e le caratteristiche del personale, con indicazione delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati;

m) la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti titolari delle concessioni e l'assenza di procedimenti penali passati in giudicato per reati contro il patrimonio pubblico, opere abusive, danni contro l'ambiente;

n) la verifica, in contraddittorio con il concessionario, dello stato del bene oggetto di concessione, anche al fine di prevedere i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, quale condizione imprescindibile per partecipare alle pubbliche gare successive.

2. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sul sito internet del Sistema informativo Demanio tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma 1, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione trasparente e libera dei dati.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere e al fine di evitare il significativo impatto socioeconomico sugli operatori del settore e sui lavoratori coinvolti, nonché di tener conto dei tempi tecnici affinché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, nelle more di un intervento di riordino della disciplina in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative

già in essere sono assegnate a far data dal 1° gennaio 2024 mediante pubblica gara sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità.

5. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle attività imprenditoriali connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, nonché riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del relativo valore commerciale, anche attraverso l'accertamento del capitale economico dell'investimento, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, la salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedendo apposite clausole sociali, e della professionalità acquisita, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale, che privilegiano la filiera corta, e delle imprese che impiegano lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa vigente, nonché delle strutture che offrono servizi per l'accessibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;

b) piena aderenza e congruità del canone dovuto all'amministrazione concedente alla redditività imprenditoriale svolta sul bene pubblico, prevedendo criteri di progressività;

c) valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane, anche attraverso la previsione di precisi limiti nella determinazione delle aree concedibili per attività di carattere economico, in misura pari ad almeno il 50 per cento, laddove possibile, tra aree in concessione e aree libere o attrezzate, salvaguardando la più ampia fruizione da parte dei cittadini delle aree non soggette a pagamento;

d) limiti massimi di durata delle concessioni entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico;

e) numero massimo di concessioni di cui possa essere titolare ogni singolo operatore economico, in modo da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento, prevedendo un numero limitato di concessioni per Regione per ogni impresa o gruppo di imprese tra loro collegate, sotto qualsiasi forma, e gestite, direttamente o indirettamente, dalla stessa persona, società o gruppo societario con la stessa o parziale coincidenza della compagine sociale;

f) riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, commisurato alla perdita del capitale investito, del mancato profitto causato dall'eventuale fine anticipata della concessione e dal valore delle opere realizzate;

g) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità

per il subingresso, con le dovute forme di garanzia per i soggetti privati uscenti e subentranti;

h) definizione delle condizioni e dei limiti per il ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento delle concessioni demaniali turistico-ricreative in scadenza entro il 31 dicembre 2023, limitatamente ai casi in cui sia necessario effettuare interventi recupero, demolizione, di manutenzione straordinaria, ammodernamento, promozione della sostenibilità ambientale, sostegno alla disabilità nonché, al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, definizione delle condizioni e dei limiti per il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato, limitatamente alle piccole e micro imprese, in particolare di quelle a carattere familiare e territoriale, per la gestione integrata dei servizi relativi ai beni demaniali oggetto di concessione;

i) previsione, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina;

l) pubblicità dei dati, anche economici, concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concedenti e i concessionari di pubblicizzare tali dati nei propri siti internet».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

180.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) al quinto periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

180.0.17

STEGER, LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)

1. Le risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera e), e 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già stanziata per l'anno 2021, sono utilizzabili anche nell'anno 2022 in favore delle imprese di cui ai medesimi articoli per l'erogazione di misure di sostegno, secondo criteri e modalità di assegnazione definiti dalle regioni o dalle province autonome destinatarie delle risorse».

Art. 181

181.3 (testo 2)

MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «al 3 per cento» con le seguenti: «all'1,5 per cento».

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il terzo periodo del comma 4, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «554 milioni di euro»;*

2) *sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «454 milioni di euro».*

181.4

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, le parole: «al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «554 milioni di euro»;*

2) *le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «454 milioni di euro».*

181.8

FENU

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.";*

b) *al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministra-*

zione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui."»

181.0.14

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)

1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.».

181.0.15

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)

1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di

cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.».

181.0.19

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifica alla legge del 30 dicembre 2018, n. 145)

1. alla fine del comma 148-ter, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

181.0.25

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modificazioni del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101)

1. Nel comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono successivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate"».

181.0.33

CASTELLONE, PUGLIA, PRESUTTO, VACCARO, GAUDIANO, MAUTONE,
RICCIARDI, BOTTICI, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Disposizioni urgenti per il Comune di Napoli)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, è istituita la gestione commissariale del Comune di Napoli per la rilevazione del debito pregresso del medesimo comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano per l'estinzione del debito pregresso.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) è nominato il Commissario straordinario del Governo per il ripiano del debito pregresso del Comune di Napoli. Nello svolgimento dei propri compiti, il Commissario si avvale di una struttura di supporto costituita da non più di sette unità di personale, di cui non oltre due di dirigenti, appartenente ad amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto nei rispettivi ordinamenti;

b) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 17.

3. La gestione commissariale del comune di Napoli assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni, ivi comprese quelle derivanti da indebitamento, assunte alla data del 31 dicembre 2021, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data e comunque entro la data di presentazione della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5. Per quanto attiene alle società partecipate la gestione commissariale assume esclusivamente il ripiano delle perdite da queste rilevate con l'ultimo bilancio approvato in data antecedente il 31 dicembre 2021. Relativamente alle entrate la gestione commissariale è destinataria dei versamenti derivanti dalla riscossione mentre le fasi di cui agli artt. 179 e 180 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 restano di competenza della gestione ordinaria. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 31 dicembre 2021.

5. Entro 3 mesi dalla sua nomina, ovvero entro altro termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Commissario Straordinario presenta la rilevazione del debito pregresso del comune di Napoli e delle società da esso partecipate e del piano per l'estinzione del debito pregresso avvalendosi delle entrate di cui al comma 16. Tale rilevazione è approvata, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Ai fini della rilevazione del debito pregresso, il Comune di Napoli, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune in data anteriore al 31 dicembre 2021. Tali istanze devono essere presentate al Commissario Straordinario un mese prima della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5; quelle presentate oltre tale termine non possono essere inserite nel suddetto piano. Le istanze presentate sono, in ogni caso, accompagnate da specifica attestazione, emessa dai competenti dirigenti, con cui si certifica che dette obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 31 dicembre 2021 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. Gli stessi dirigenti attestano, altresì, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito e le relative obbligazioni restano in capo alla gestione ordinaria.

7. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengono prese in carico con provvedimento del Commissario e inserite nella rilevazione del debito pregresso, purché riferite ad obbligazioni contratte alla data del 31 dicembre 2021 e accompagnate da una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente.

8. Ai fini della formazione del piano di rilevazione dei debiti pregressi fuori bilancio, il Commissario si avvale della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 254 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 è stabilito in 10 anni il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione. Il medesimo decreto altresì fissa il termine per la presentazione, da parte del Commissario straordinario del rendiconto finale del-

la gestione commissariale. La presentazione di tale rendiconto determina la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

10. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al precedente comma:

a) il Comune di Napoli provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti al Comune di Napoli i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5 iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è iscritta, in sede di approvazione del primo rendiconto di gestione, nel fondo contenziosi del risultato di amministrazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi modificazioni e integrazioni per il finanziamento delle posizioni debitorie residue di cui alla lettera *d*);

c) sono trasferiti al Comune di Napoli gli eventuali debiti derivanti da indebitamento residuali a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, unitamente alle risorse residuali di cui al comma 17;

d) le eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 31 dicembre 2021 non inserite nella rilevazione della massa passiva di cui al comma 5 rientrano nella competenza del Comune di Napoli.

11. Il Commissario straordinario del Governo, quale organo statale, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti assunti nel bilancio separato, eventualmente avvalendosi di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

12. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario Straordinario del Governo, quale organo statale, può richiedere finanziamenti a Cassa Depositi e Prestiti o a primari istituti di credito, previa valutazione della convenienza economica e d'intesa con il Sindaco.

13. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla gestione commissariale del Comune di Napoli si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248, l'articolo 253, e il comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Napoli sono prorogati di quattro mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2021.

16. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dal piano per l'estinzione del debito pregresso del Comune di Napoli.

17. Ai fini dell'immediata attuazione della presente disposizione, in attesa che siano perfezionati i necessari provvedimenti di variazione di bilancio, su richiesta del Ministero dell'Interno, previa istanza del Commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, a favore del predetto Commissario fino a concorrenza di 20 milioni di euro per l'anno 2022, per provvedere al pagamento dei debiti ricompresi nell'annualità di riferimento nel piano per l'estinzione del debito pregresso di cui al comma 5, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 3 ed è regolarizzata tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

18. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 16 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 1,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non inferiore al costo complessivo annuo del segretario/direttore generale del Comune di Napoli, il compenso annuo per il Commissario straordinario.

19. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.

20. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

181.0.51

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa della Regione Calabria)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Regione Calabria può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro, in forza ad un contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per almeno 12 mesi.

2. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio della Regione Calabria, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale».

181.0.53

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Riscossione TARI)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'articolo 1 comma 153, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta».

181.0.59 (testo 2)

DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022".

2. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.».

181.0.62

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. La quota di imposta municipale propria riservata allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" è trattenuta dai Comuni capoluogo di provincia in dissesto che non hanno an-

cora il bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'interno o che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le condizioni di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

181.0.86

ALFIERI, MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Versamento dell'addizionale d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 515 milioni di euro per l'anno 2022 e di 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 182

182.0.2

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

182.0.14

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare è sostituito con il seguente:

"Art. 1091. - *(Ricostruzione della carriera)* - 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in Città metropolitane.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati."».

Consequentemente, ridurre di 100.000 euro annui lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa di cui alla allegata tabella A.

Art. 183

183.1

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, prima delle parole: «È istituito», premettere le seguenti: «Tenuto conto della prioritaria esigenza di coprire le carenze di personale».

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 200 unità non prima del 30 aprile 2023 e 150 unità non prima del 30 aprile 2024. Consequentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 600 unità.

1-ter. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, per la quota del 30 per cento riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si applicano i seguenti criteri:

a) l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

b) l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;

c) la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

1-*quinquies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 8.570.000,00 per l'anno 2023 ed euro 6.427.500,00 a decorrere dal 2024.».

183.4

LOMUTI, DONNO, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023.

1-*ter*. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei som-

mozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da *1-bis* a *1-sexies*, pari a 6.513.410 euro per l'anno 2022, 27.132.893 euro per l'anno 2023, 36.397.786 euro per l'anno 2024, 37.491.269 euro per l'anno 2025, 37.670.699 euro per l'anno 2026, 38.082.888 euro per l'anno 2027, 38.346.693 euro per l'anno 2028, 38.358.376 euro per l'anno 2029, 38.645.996 euro per l'anno 2030, 39.062.050 euro per l'anno 2031, 39.308.657 euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

183.10

FERRO, DAMIANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis.* All'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 unità di personale di livello dirigenziale non generale," sono

sostituite dalle seguenti: "5 unità di personale di livello dirigenziale generale, 5 unità di personale di livello dirigenziale non generale,".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.150.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal medesimo comma 1-bis, entro il limite di 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

183.13

PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il programma "Matera 2019", nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, ed in sovrannumero rispetto alla dotazione organica e al piano del fabbisogno vigente, nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dal 2022, che costituisce tetto di spesa, di personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

183.15

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il programma "Matera 2019," nell'anno 2022 il co-

mune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

183.0.5

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e di quelle di supporto e assistenza tecnica)

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, 20 unità di personale, entro la spesa massima (nei limiti di una spesa annua massima) di 900 mila di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

2. Al fine di assicurare, altresì, le attività di supporto e assistenza tecnica, anche informatica, connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale può avvalersi di servizi di supporto tecnico (nei limiti di una spesa annua massima), entro la spesa massima di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 per un ammontare massimo complessivo pari a 9,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

183.0.21

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale *Governance* e *Capacità Istituzionale* 2014 - 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

183.0.24

MARINO, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in favore del comune di Verduno)

1. In considerazione della recente apertura nel territorio del Comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha portato la struttura amministrativa del piccolo ente locale a grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il Comune di Verduno è autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere personale amministrativo e tecnico, per un importo complessivo massimo annuale pari ad euro 100.000 e per un massimo di 2 unità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

183.0.37

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2022)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico,

sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

183.0.38

MAGORNO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni per il contrasto del precariato nella pubblica amministrazione)

1. I lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla data del 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2022 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione orga-

nica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2022. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2022, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

183.0.41

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Personale Ministero dello sviluppo economico)

3. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "per il triennio 2019-2021" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022,".

4. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti "31 dicembre 2022";

b) al comma 2, le parole "per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono aggiunte le seguenti "e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Art. 184

184.11

DONNO, LOMUTI, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 133 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

184.0.2

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera a), b) e c), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.".

b) dopo le parole finanza pubblica è aggiunto il seguente periodo:
"Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

184.0.10

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione)

1. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.».

184.0.11

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.».

184.0.14

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all'art. 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F.".».

Art. 186

186.0.2

MANTOVANI, TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, PARRINI, PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

(Sostegno al processo di apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di sostenere e incentivare il processo di apertura e di pubblicazione automatica o semi-automatica di dati aperti interoperabili, anche relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel Catalogo nazionale dei dati aperti delle pubbliche amministrazioni, e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 50, comma 1 e all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni

per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni per l'anno 2024, destinato a sostenere le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei progetti per il reclutamento di esperti nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, per la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e per l'adeguamento dei sistemi informativi. Le suddette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

186.0.8

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.421.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.13

PETROCELLI, FERRARA, AIROLA, NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale - III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.199.462 per l'anno 2022 e di 498.199.462 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

186.0.18

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Formazione e riqualificazione personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri)

1. Per le attività di formazione e riqualificazione professionale del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 187

187.1

PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, nonché al fine di rendere maggiormente effettivo il trattamento rieducativo del reo e di vigilare sull'esecuzione della pena, nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 100 unità.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 7.045.801 per l'anno 2023, euro 8.424.634 per l'anno 2024, euro 9.213.636 per l'anno 2025, euro 9.395.037 per l'anno 2026, euro 11.737.974 per l'anno 2027, euro 11.989.734 per l'anno 2028, euro 12.205.528 per l'anno 2029, euro 12.457.287 per l'anno 2030, euro 12.673.081 per l'anno

2031 ed a euro 12.924.841 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;

c) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Consequentemente all'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera L sostituire il numero: «9.721» con il seguente: «9.739»;*

b) *al TOTALE sostituire il numero: «10.853» con il seguente: «10.871».*

187.6

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, allo scopo di garantire una adeguata tutela del principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.

2-ter. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 443.333 per l'anno 2022, di euro 1.520.000 per l'anno 2023 e di euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 189

189.0.2 (testo 2)

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ,
ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 189-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID- 19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

«Art. 189-ter.

(Ulteriori misure in materia di Vigili del fuoco e forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei

vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

2. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

3. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

7. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

8. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

10. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

11. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con

le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche del personale che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

13. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

189.0.13

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.15

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.25

DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

*(Disposizioni in materia di permanenze minime
per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali del ruolo
speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri)*

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2247-octies, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il comma i si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sei anni nel grado di Capitano e quattro anni nel grado di Maggiore".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.850.740 annui a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595.149.260 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495.149.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.».

189.0.39

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 189-bis.

1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'ester-

no della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

189.0.40

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Requisiti e modalità per l'inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)

1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla

data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 600 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.

2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 190

190.5

CONZATTI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Le direzioni degli ospedali sono obbligate a dare comunicazione delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite con conseguenti deficit cognitivo-comportamentali all'azienda sanitaria locale competente in relazione alla residenza dei soggetti interessati dalla patologia. La predetta azienda sanitaria locale comunica all'interessato la necessità di sottoporsi a visita per la conferma di validità dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida presso

una commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119. Quest'ultima, previa anamnesi del medico di famiglia e sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, formula il proprio giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130."».

190.0.1

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e Difesa civile, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Province ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo

stesso personale si applicano le norme ordinamentali previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 19 gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

6. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Mipaaf e i Ministeriali transitati con mobilità di cui al DPCM 21 novembre 2016, avviene per aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministeri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

7. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.

8. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo n. 1 commi 877, 878, 879, 984, 985, 986 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal PNRR e dal "Fondo Mobilità" di cui al relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato

di norma per le mobilità di cui all'articolo n. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego).

9. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.

10. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.».

190.0.4

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2022, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 62 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma precedente, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

190.0.5

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Codice dell'Ordinamento Militare Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in merito alla corresponsione dell'indennità supplementare)

1. Al comma 1 dell'articolo 1919 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "dei sottufficiali" la frase "della Marina militare e dell'Aeronautica militare" è sostituita dalla frase "ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri", nonché agli Appuntati e ai Carabinieri.

b) dopo il comma 1 lettera b) inserire il comma 1-bis così articolato:

1) la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche agli Ufficiali dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri.

2) L'applicazione dell'articolo 1 è retroattiva e si applica per tutti i militari transitati da Esercito, Marina, Aeronautica e dei Carabinieri dalla data di entrata in vigore del COM».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro» e «400 milioni di euro».

190.0.18

GIARRUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Misure di sostegno al personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «580 milioni di euro» e: «450 milioni di euro».

Art. 191

191.4

FERRO, DAMIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e

dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. 1 crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.7

CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eli-

minazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta

negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-*quinqies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.0.2

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

"1) al comma 1, la parola b), è soppressa;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma

2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-*quinquies*, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-*quinquies*, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.;

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6 il primo periodo è soppresso; al secondo periodo, la parola: 2019' è sostituita con la seguente: 2022' e le parole: 96,22 per cento della somma dell'accisa globale' sono sostituite con le seguenti: 98,00 per cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3 lettera a) e b)";

b) all'Allegato 1, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera c) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, stimato in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024 è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

191.0.4

BINETTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

1. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-*ter*, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.».

191.0.5 (testo 2)

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-*bis*.

1. All'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-*bis*) è aggiunto il seguente:

"4-*ter*) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di avere accesso alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno dell'Unione europea presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*-*septies*.1) punti 7 e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I soggetti tenuti all'obbligo di identificazione acquisiscono in ogni caso il nome e il cognome del cliente;"

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, le parole "fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa", sono sostituite dalle seguenti: "fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non superi i 2,3 milioni di euro per impresa";

b) all'articolo 54, comma 2, le parole: "al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa" sono sostituite dalle seguenti: "al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa";

c) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.";

d) all'articolo 54, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato;

e) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

f) all'articolo 55, comma 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

g) all'articolo 56, comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

h) all'articolo 60, comma 4, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

i) all'articolo 60-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi gli stessi costi sostenuti in parte durante tale periodo";

j) all'articolo 60-bis, comma 2, lettera b), le parole: "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020, 2021 o 2022";

k) all'articolo 60-bis, comma 5, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "12 milioni di euro";

l) all'articolo 60-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione nei casi in cui il massimale applicabile non è superato.";

m) all'articolo 60-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, a condizione che la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e che le condizioni del di cui al presente articolo siano rispettate.";

n) all'articolo 61, comma 2, le parole: "e all'annualità 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", all'annualità 2021 e all'annualità 2022"».

3. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

Art. 192

192.2

LOMUTI, VANIN, GAUDIANO, EVANGELISTA, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, GALLICCHIO

Sopprimere l'articolo.

192.3

URRARO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

192.4

DAMIANI

Sopprimere l'articolo.

192.0.15

FARAONE

*Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:*

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*ter*1. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-*ter*, è inserito il seguente:

"7-*ter*1. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

192.0.26

SALVINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il rapporto tra i cedenti dei beni di cui al comma 1 e il gestore dell'interfaccia elettronica sia regolato da un contratto di commissione, per il quale risulti applicabile l'articolo 2, comma 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «489,7 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «389,7 milioni».

Art. 195

195.2

PRESUTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinqüies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

195.0.4

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 195-bis.
(Economia Sociale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni nell'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dal 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito Istat, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1».

Art. 196

196.1

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 196. - (Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa) - 1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro finzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della

presente legge, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al Decreto Legislativo 31 maggio 2016 n. 92 o di cui all'articolo 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'articolo 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace.

5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

196.0.1

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Introduzione dell'articolo 8-bis al decreto legislativo n. 155 del 2012)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Riattivazione dei tribunali)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui

all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto, inserendovi i tribunali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui all'allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente.

5. Entro cento giorni dalla data di stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali ripristinati ai sensi del medesimo comma e alla loro copertura."».

196.0.2

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Modifiche al decreto legge n. 149 del 2013, come convertito in legge n. 13 del 2014, e successive modificazioni)

1. Al decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge n. 13 del 2014, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno 2021 l'onere di cui al comma 9 è ridotto al limite massimo di 6,65 milioni di euro.";

b) all'articolo 12:

1) al comma 2-bis:

aa) Dopo le parole: "ai medesimi a titolo di acconto", aggiungere le seguenti: ", e le restanti somme di cui al comma 6";

bb) Aggiungere in fine le seguenti parole: "e del comma 4-bis".

2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2021, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9-bis, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 34,1 milioni di euro";

3) al comma 6 le parole "nuovamente riservate all'entrata del bilancio dello stato" sono sostituite dalle seguenti: "ripartite, in proporzione alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo"».

196.0.7

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Risorse aggiuntive per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la ripartizione e il trasferimento sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture per sostenere le iniziative miranti ad una graduazione programmata dei provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole e forme di rinegoziazione dei canoni di locazione per contenere i rischi di morosità e garantire stabilità di durata ai contratti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022».

196.0.9 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto e eredi portuali vittime amianto)»

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni» e sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «470 milioni.»

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 356, le parole: «nella misura percentuale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale del 20 per cento»;

b) Al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000»;

c) Al comma 358, al secondo periodo, le parole: «di 10.000 euro» sono sostituite dalle parole: «di 15.000 euro»;

d) Al comma 359, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «540 milioni di euro» e «440 milioni di euro».

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono aggiunte le seguenti «nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

b) al quarto periodo dopo le parole: «Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitorie in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali», sono aggiunte

le seguenti: «nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «480 milioni».

196.0.22

FENU, TRENTACOSTE, PUGLIA, LEONE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

*(Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*)*

1. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito in favore dell'Università degli Studi di Sassari un apposito Fondo, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022, destinato a sostenere le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2.».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro.».

Art. 199

199.0.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali)

1. Le risorse previste dalla presente legge spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.».

199.0.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 201

201.Tab.2.3.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, SACCONI, DAMIANI, FERRO, MODENA

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione: 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma: 2.5. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2023:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Art. 207

207.Tab.8.1.5 (testo 2)

DAMIANI, PEROSINO, GALLONE

Alla sezione II, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, missione: 5. Immigra-*

zione, accoglienza e garanzia dei diritti, *programma*: capitolo 2309 - Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi - *apportare le seguenti variazioni*:

2023:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2024:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Consequentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

a) al programma: 6.1. Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

2024:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

b) al programma: 6.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

2024:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

1. alla tabella n. 11 stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: 3. Ricerca e innovazione; programma: 3.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2023:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2024:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

1. *alla tabella n. 11 Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: 3. Ricerca e innovazione; programma: 3.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, capitolo 1679 contributi ed enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2023:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2024:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Consequentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000;

2024: - 1.000.000.

Art. 212

212.Tab.13.1.5

FARAONE, CONZATTI

Alla tabella 13, Stato di previsione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *missione:* 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* 1.3. Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, *apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2023

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2024:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.
